



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 59 del 16 aprile 2014

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1672 al n. 1674) 2

Deliberazione Giunta regionale 11 aprile 2014 - n. X/1653

Definizione dei criteri per il sostegno a progetti a favore dei giovani in collaborazione con la Regione Ecclesiastica Lombardia e con le Diocesi lombarde 3

Deliberazione Giunta regionale 16 aprile 2014 - n. X/1673

Recepimento dell'accordo quadro, di cui all'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Approvazione schemi protocollo d'intesa e prima convenzione attuativa tra Regione Lombardia e INAIL 6

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 14 aprile 2014 - n. 3225

Approvazione delle «Determinazioni in merito alle sessioni d'esame a conclusione dei percorsi di qualifica e di diploma professionale della Regione Lombardia - Anno formativo 2013/2014» 15

Decreto dirigente struttura 15 aprile 2014 - n. 3234

Modalità di assegnazione dei contributi alle scuole dell'infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro per l'anno scolastico 2013/2014 - Art. 7 ter l.r. 6 agosto 2007 n. 19 63

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente unità organizzativa 14 aprile 2014 - n. 3176

Reg.CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Asse 4 leader - Misura 411, 412 e 413 - Assegnazione delle risorse finanziarie ai gruppi di azione locale (GAL) 66

Decreto dirigente struttura 14 aprile 2014 - n. 3177

Fondo europeo per la pesca (FEP) 2007 - 2013. Approvazione del secondo bando di attuazione della Misura 2.2 «Pesca acque interne» (art. 33 reg. CE 1198/2006) 76

D.G. Commercio, turismo e terziario

Decreto dirigente unità organizzativa 15 aprile 2014 - n. 3260

Approvazione del bando per l'innovazione del terziario (commercio, turismo e servizi) in attuazione della d.g.r. 1024 del 5 dicembre 2013 107

Decreto dirigente struttura 10 aprile 2014 - n. 3118

Schema di domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi del regolamento regionale 11 febbraio 2014, n. 1 128

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 59 del 16 aprile 2014
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1672 al n. 1674)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E CONTROLLI

AA02 - LEGISLATIVO E RAPPORTI ISTITUZIONALI

(Relatore il Presidente Maroni)

1672 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA D.G.R. N. X/1237 DEL 14 GENNAIO 2014 RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEL NUOVO ELENCO DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

AD - DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

(Relatore il Presidente Maroni)

1673 - RECEPIMENTO DELL' ACCORDO QUADRO, DI CUI ALL' ART. 9, COMMA 4, LETTERA D-BIS) DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE DELL' ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL). APPROVAZIONE SCHEMI PROTOCOLLO D' INTESA E PRIMA CONVENZIONE ATTUATIVA TRA REGIONE LOMBARDIA E INAIL

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

(Relatore l' assessore Del Tenno)

S131 - SERVIZI PER LA MOBILITÀ

1674 - CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE SU GOMMA ADIBITO A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ANNO 2014

D.g.r. 11 aprile 2014 - n. X/1653
Definizione dei criteri per il sostegno a progetti a favore dei giovani in collaborazione con la Regione Ecclesiastica Lombardia e con le Diocesi lombarde

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 241/90 che all'art. 12 recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 l.r. 1/2012, che dispone che ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Considerato che il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con d.c.r. 9 Luglio 2013 - n. X/78, in materia di Giovani valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono;

Vista la Legge regionale n. 22 del 23 novembre 2001 recante: «Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori»;

Vista la Legge regionale n. 26 dell'8 ottobre 2002 recante: «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia», che all'art 11, comma 1, lettera g) prevede che la Giunta regionale possa promuovere, anche mediante specifici interventi finanziari, attività sportive, amatoriali e dilettantistiche organizzate da diversi soggetti, tra cui gli oratori;

Ritenuta la necessità di definire i criteri e le modalità a cui Regione Lombardia intende riferirsi per la valutazione di progettualità a sostegno dei giovani in collaborazione con la Regione Ecclesiastica e con le Diocesi lombarde;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A), «Criteri e modalità a cui Regione Lombardia intende attenersi nel valutare le proposte di collaborazione presentate dalla Regione Ecclesiastica Lombardia e dalle Diocesi lombarde», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web regionale;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITÀ A CUI REGIONE LOMBARDBIA INTENDE ATTENERSI PER IL SOSTEGNO A PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDBIA E CON LE DIOCESI LOMBARDE

1. FINALITÀ

I presenti criteri si applicano alle proposte di collaborazione da attuarsi tra Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia e tra Regione Lombardia e le Diocesi lombarde.

2. CONTESTO

Il PRS della X Legislatura per la parte giovani, dove si evidenzia:

- la volontà di intervenire per favorire lo sviluppo e il potenziamento dell'associazionismo giovanile;
- la volontà di valorizzare la partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali;
- l'importanza di investire sul processo di crescita personale dei giovani.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI

Le proposte possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti previsti dalla l.r. 22/2001:

- Regione Ecclesiastica Lombardia
- Diocesi lombarde

4. REQUISITI DELLE PROPOSTE PRESENTATE

Le proposte devono rispondere ai seguenti requisiti:

- coerenza delle finalità con gli obiettivi regionali;
- elevato coinvolgimento territoriale;
- cofinanziamento con altre risorse pubbliche e/o private.

5. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE ALLE INIZIATIVE PRESENTATE

Il contributo assegnato alle iniziative presentate non può superare, di norma, il 70% dei costi totali previsti. In ogni caso il contributo regionale non dovrà essere superiore alla differenza fra le uscite e le eventuali entrate dichiarate in fase di presentazione della richiesta, nonché al totale delle spese ammissibili, secondo quanto previsto al paragrafo 7.A.

6. SPESE

A. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente e oggettivamente correlate alla realizzazione delle iniziative proposte, sostenute dal soggetto proponente e descritte in modo analitico per ogni singola voce.

B. SPESE NON AMMISSIBILI

Si indica di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcune voci di spesa che non saranno considerate valide e che quindi non concorreranno alla determinazione del totale delle spese ammesse:

- Acquisto di beni durevoli;

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

- Premi in denaro, borse di studio e viaggi di studio e/o "premio";
- spese inerenti all'uso di immobili (ad esempio canoni di locazione, oneri condominiali ordinari e straordinari, etc...);
- spese genericamente o cumulativamente descritte.

7. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta deve essere obbligatoriamente redatta su carta intestata del soggetto richiedente, indirizzata all'Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani, P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, e sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, il quale, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, fornisce e dichiara veritieri le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

A. Informazioni identificative del soggetto richiedente:

- A.1** denominazione e sede legale;
- A.2** eventuale presenza di altri soggetti di diritto pubblico o privato co-realizzatori o sostenitori a qualsivoglia titolo e loro denominazione completa;

B. Descrizione dettagliata delle iniziative proposte in cui si evidenzino, in particolare:

B.1 Indicazioni di contenuto:

- obiettivi generali e specifici;
- cronoprogramma dell'iniziativa;
- numero e qualifica delle risorse umane coinvolte;
- tipologia e numero stimato dei destinatari delle iniziative e risultati da raggiungere.

B.2 Piano economico, nel quale siano indicati:

- il costo complessivo stimato dell'iniziativa, con relativa descrizione analitica delle voci di spesa previste;
- le entrate previste da parte di soggetti pubblici (con esclusione di quelle chieste a Regione Lombardia) e privati;
- l'entità economica del contributo richiesto a Regione Lombardia.

B.3 Modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa.

La proposta dovrà pervenire a Regione Lombardia entro il termine di realizzazione dell'iniziativa alla quale si riferisce. A questo proposito, farà fede esclusivamente la data registrata dal protocollo regionale.

8. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE E RELATIVE TEMPISTICHE

Il progetto viene approvato con deliberazione di Giunta Regionale, previa istruttoria da parte degli uffici della Direzione Generale competente nei limiti della disponibilità sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi di competenza. La deliberazione di Giunta Regionale conterrà anche tempi e modi di erogazione dei contributi a carico di Regione Lombardia

Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta gli uffici della Direzione Generale competente provvedono alla propria istruttoria.

9. RENDICONTAZIONE DELLE AZIONI SVOLTE, DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il soggetto proponente dovrà presentare a Regione Lombardia una comunicazione di fine attività allegando la seguente documentazione:

- **Relazione finale dettagliata**, coerente con quanto riportato nella descrizione dettagliata dell'iniziativa, di cui al paragrafo 8, punto B.2;
- **Dichiarazione sostitutiva**, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, o da suo delegato, avente ad oggetto l'elenco dettagliato delle spese sostenute per l'intera realizzazione dell'iniziativa, nonché delle entrate realizzate o comunque accertate, secondo il modello che verrà fornito da Regione Lombardia;
- **Copia di tutti i documenti fiscali relativi alle voci di spesa ammissibili** (fatture, ricevute fiscali, ecc.), quietanzati che presentino obbligatoriamente nella causale la descrizione dell'iniziativa progettuale e il relativo periodo di riferimento. Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario del contributo, salvo casi motivati in cui, per ragioni oggettive e vincolanti, connesse alla natura del soggetto, debbano essere sostenute da altro soggetto delegato dal beneficiario. In tal caso, il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione la denominazione del soggetto delegato e le relative motivazioni in fase di richiesta di contributo.
Saranno inoltre considerati ammissibili i soli pagamenti effettuati per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, comma 1 e 3 e successive modificazioni); non saranno accettati in nessun caso i pagamenti in contanti e/o tramite compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, servizi, etc...) e qualsiasi forma di autofatturazione;
- **Altri eventuali documenti e materiali** che saranno indicati nei singoli atti di accettazione delle iniziative proposte.

La richiesta, con regolare documentazione allegata, deve pervenire a Regione Lombardia, pena la decadenza, entro e non oltre 60 giorni dal termine delle iniziative alle quale si riferisce. Farà fede esclusivamente la data registrata dal protocollo regionale.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione presentata stabilendo un termine entro il quale il soggetto beneficiario dovrà far pervenire quanto richiesto, a pena di decadenza.

Qualora a consuntivo i costi totali per la realizzazione del progetto risultassero inferiori a quanto dichiarato nella richiesta iniziale, l'entità del contributo regionale sarà proporzionalmente ridotta, sulla base della percentuale definita in fase di assegnazione. In ogni caso, l'entità del contributo liquidato non potrà essere superiore:

- al contributo assegnato
- alla differenza fra le uscite e le entrate effettive
- al totale delle spese ammesse.

10. ONERI E IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) realizzare l'iniziativa secondo i tempi, le modalità organizzative e i contenuti dichiarati nella richiesta di contributo. Nel solo caso di modifica sostanziale di fattori costitutivi dell'intervento, dovuta a cause oggettive di forza maggiore, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione (entro massimo 10 giorni dal verificarsi delle condizioni che hanno determinato tali variazioni) mediante nota formale indirizzata a Regione Lombardia, che si riserverà di effettuare le opportune valutazioni a riguardo;
- b) concordare con Regione Lombardia le iniziative di comunicazione riguardanti l'iniziativa oggetto di contributo ed esporre il logo regionale su tutti i relativi materiali e strumenti di comunicazione e informazione, per garantire la visibilità istituzionale di Regione Lombardia;
- c) rispettare, nell'acquisizione dei beni e servizi oggetto di rendicontazione, la normativa in materia di contratti pubblici, salvo casi di esonero che dovranno essere adeguatamente motivati;
- d) trasmettere nei termini previsti la documentazione di rendicontazione di cui al paragrafo 10, fatta salva una sola richiesta di proroga per cause eccezionali, motivate e documentate, non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, che può essere concessa dal Dirigente competente nella misura massima di 60 giorni;
- e) conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno tre anni;
- f) segnalare tempestivamente all'amministrazione regionale eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della denominazione sociale, del legale rappresentante.

11. DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Il Dirigente competente di Regione Lombardia provvede a dichiarare la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) rilascio di dichiarazioni mendaci;
- b) mancata sottoscrizione dell'atto unilaterale;
- c) mancata realizzazione dell'iniziativa;
- d) gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del beneficiario;
- e) non veridicità della documentazione prodotta in fase di rendicontazione;
- f) mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate;
- g) assenza assoluta di spesa.

Qualora la dichiarazione di decadenza avvenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione.

12. ACCERTAMENTI REGIONALI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

La Regione si riserva il diritto di verificare, anche attraverso specifici controlli presso la sede del soggetto beneficiario e nei luoghi in cui si svolge l'iniziativa progettuale, lo svolgimento delle azioni previste, la conformità delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale del soggetto beneficiario del contributo e in particolare i giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione.

Il beneficiario è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, pena decadenza del contributo e restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali.

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

D.g.r. 16 aprile 2014 - n. X/1673
Recepimento dell'accordo quadro, di cui all'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Approvazione schemi protocollo d'intesa e prima convenzione attuativa tra Regione Lombardia e INAIL

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 con la quale è stato approvato il Programma regionale di sviluppo della X legislatura;

Visto:

- l'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale stabilisce che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico - legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle «prime cure ambulatoriali», in coordinamento con le aziende sanitarie locali;
- l'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e l'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che l'INAIL, previa intesa con le Regioni, può realizzare e gestire centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro;
- l'art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico dell'INAIL;
- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, che dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l'art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- l'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, i quali prevedono che l'INAIL oltre a fornire protesi, presidi ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Regioni, unitamente all'addestramento, all'uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;

Dato atto che in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro (Repertorio Atti n. 34/CSR del 02 febbraio 2012) per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL come meglio specificato negli articoli 2, 3 e 4 dell'accordo stesso;

Richiamato il «Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014» approvato con d.c.r. n. X/88 del 17 novembre 2010;

Vista la nota prot. reg n. A1.2013.0033234 del 23 aprile 2013 dell'INAIL mediante la quale l'Istituto ha proposto alla Regione la sottoscrizione di un protocollo d'intesa propedeutico alla sti-

pula delle convenzioni attuative, come previsto dal suindicato Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione dello schema di Protocollo tra Regione Lombardia e INAIL che contiene, in osservanza delle rispettive competenze, gli impegni reciproci ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici da parte dell'INAIL di cui all'allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che secondo quanto previsto agli artt. 6 e 8 del predetto protocollo d'intesa le parti convengono che:

- «Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica, al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, all'erogazione, in favore degli assistiti del SSN, delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5 nonché alla ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza come alla sperimentazione e all'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, Regione Lombardia e l'INAIL stipuleranno una o più convenzioni attuative.»;
- «La prima convenzione attuativa sarà, tra l'altro, finalizzata alla messa in opera di un «Sistema in rete» che permetta la creazione di una filiera completa del recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e tecnopatici attraverso l'elaborazione di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire nel campo applicativo. Il «Sistema in Rete» sarà realizzato attraverso un «Polo Integrato della Ricerca» che vedrà collaborare INAIL con le strutture identificate da Regione Lombardia.»;

Atteso che Regione Lombardia intende:

- valorizzare gli investimenti fatti sul proprio territorio nel campo della meccatronica, robotica, design, edilizia sostenibile, elettronica, sensoristica, bioingegneria, materiali funzionali, sicurezza e rischio in termini di:
 - infrastrutture di ricerca ed universitarie;
 - infrastrutture e servizi sanitari;
 - progetti di ricerca su metodologie e tecnologie per la riabilitazione, con il coinvolgimento di strutture di ricerca, università e con strutture sanitarie pubbliche e private.
 - qualificare il territorio lombardo ed in particolare quello lecchese come centro di eccellenza per la cura (ospedaliera e non ospedaliera per lungo degenti) e la ricerca sulla cura e sui modelli erogativi e gestionali in favore di vittime di eventi traumatici e tecnopatici, in grado di rispondere alle necessità terapeutiche anche di cittadini non residenti nella Regione;

Dato atto che Regione Lombardia ritiene, pertanto, necessario per la realizzazione del «Sistema in rete» assumere come punto di riferimento Lecco e il suo territorio che presentano una situazione unica in Italia caratterizzata da:

- presenza di un nuovo Campus universitario (del Politecnico di Milano) in cui sono presenti i laboratori e i ricercatori di 5 istituti di ricerca del CNR, con un accordo di condivisione delle infrastrutture di ricerca. Diversi di questi laboratori svolgono attività di ricerca relativa ai temi della riabilitazione (tecnologie e modello gestionali), del monitoraggio e dell'assistenza a distanza, della sicurezza sul luogo del lavoro, del reinserimento in casa, nel luogo di lavoro e in ambito sportivo.
- una rete territoriale (Politecnico di Milano sede territoriale di Lecco, CNR, IRCCS MEDEA, IRCCS INRCA, Clinica Riabilitativa Villa Beretta, Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco con il coordinamento di Univerlecco) che da oltre 10 anni lavora in sinergia a progetti di ricerca e sviluppo sulla neuriorriabilitazione. Tale rete è stata riconosciuta a livello regionale e nazionale, tanto che l'associazione Univerlecco è stata individuata da Regione Lombardia come capofila del Cluster Tecnologico Regionale «Tecnologie per gli Ambienti di Vita», che è uno dei 6 fondatori del cluster nazionale, promosso dal MIUR. Il Cluster «Tecnologie per gli ambienti di vita» si propone lo «Sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche, impianti, costruzioni e prodotti altamente innovativi che, secondo uno schema di Ambient Intelligence ed Ambient Assisted Living,

permettano di ridisegnare l'ambiente di vita in modo da promuovere e favorire l'inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e l'ecosostenibilità». Con ambiente di Vita si intende la casa, la scuola ed i luoghi di lavoro;

Dato atto altresì che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del protocollo d'intesa di cui all'allegato «A», per quanto attiene il sostegno della domiciliarità delle persone con fragilità, Regione Lombardia ha identificato nel presidio ospedaliero di Passirana di Rho il punto di riferimento regionale e, in tal senso, intende stipulare una successiva specifica convenzione con INAIL;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione dello schema della prima convenzione attuativa del Protocollo tra Regione Lombardia e INAIL che contiene, in osservanza delle rispettive competenze, gli impegni reciproci ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici da parte dell'INAIL nell'ambito di un sistema in rete con i soggetti che saranno individuati da Regione Lombardia per la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza così come la sperimentazione e l'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione di cui all'allegato «B» parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono interamente richiamati:

1. di approvare:
 - lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e INAIL per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici da parte dell'INAIL, di cui all'allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - lo schema della prima convenzione attuativa del Protocollo tra Regione Lombardia e INAIL per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici da parte dell'INAIL nell'ambito di un «Sistema in Rete» con i soggetti che saranno individuati da Regione Lombardia per la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza così come la sperimentazione e l'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, di cui all'allegato «B» parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato a sottoscrivere la convenzione attuativa di cui all'allegato «B» ai Direttori Generali delle Direzioni Salute/Programmazione Integrata e Finanza/Attività Produttive, Ricerca e Innovazione;
3. di proporre ad INAIL una seconda specifica convenzione attuativa per quanto attiene il sostegno della domiciliarità delle persone con fragilità, identificando nel presidio ospedaliero di Passirana di Rho il punto di riferimento regionale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO A

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

REGIONE LOMBARDIA con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154, rappresentata da **Roberto Maroni** in qualità di Presidente

E

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) con sede legale in Via IV Novembre, 144 - 00187 Roma, codice fiscale 01165400589, rappresentato da **Massimo De Felice** in qualità di Presidente

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PREMESSO che:

- l'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico - legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali", in coordinamento con le aziende sanitarie locali;
- l'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e l'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che l'INAIL, previa intesa con le Regioni, può realizzare e gestire centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro;
- l'art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico dell'INAIL;
- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l'art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- l'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, prevedono che l'INAIL oltre a fornire protesi, presidi ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Regioni, unitamente all'addestramento, all'uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

DATO ATTO che in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro (Repertorio atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012) per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL come meglio specificato negli articoli 2, 3 e 4 dell'accordo stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO le parti, in osservanza delle rispettive competenze, si impegnano reciprocamente ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati, tecnopatici ed agli assistiti del servizio Sanitario nazionale anche attraverso la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione e l'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione da trasferire nel campo applicativo;

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Prestazioni sanitarie a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici)

L'INAIL erogherà agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, con oneri a proprio carico, le prime cure ambulatoriali di cui all'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con i correlati accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche, e le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale, presso le proprie strutture, già attivate o da attivare, nel territorio regionale.

Le strutture dell'INAIL già presenti e operanti sul territorio di Regione Lombardia, in possesso dei requisiti tecnico-sanitari di cui agli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente protocollo, del quale costituisce parte integrante (cfr. ALL. 1).

L'INAIL, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili, previo accordo con Regione Lombardia e in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, potrà attivare nuove strutture finalizzate all'erogazione delle predette prestazioni sanitarie. L'attivazione delle predette strutture è subordinata alla positiva verifica dei requisiti previsti dagli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 3 (Prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici)

L'INAIL e Regione Lombardia individueranno, di comune accordo, le strutture pubbliche o private, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

Art. 4 (Prestazioni sanitarie a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale)

Presso le strutture sanitarie dell'INAIL, in possesso dei requisiti specificati nel precedente articolo 2, potranno essere erogate a favore degli assistiti del Servizio Sanitario le prestazioni di cui al predetto articolo, se incluse nei livelli essenziali di assistenza, per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale.

I rapporti economici connessi all'erogazione delle prestazioni di cui al comma precedente saranno regolati da apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto della programmazione dei volumi massimi di prestazioni sanitarie erogabili a carico del Servizio Sanitario, nonché delle tariffe sanitarie vigenti.

Art. 5 (Prestazioni di assistenza protesica a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale)

Le prestazioni di assistenza protesica che l'INAIL, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, erogherà a favore degli assistiti del Servizio sanitario della Regione Lombardia, presso il Centro di Vigorso di Budrio o sue filiali, saranno rimborsate all'INAIL nel rispetto delle tariffe di cui all'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro della Salute del 12 settembre 2006 come modificate dall'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

Art. 6 (Convenzioni attuative)

Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica, al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, all'erogazione, in favore degli assistiti del SSN, delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5 nonché alla ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza così come alla sperimentazione e all'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, Regione Lombardia e l'INAIL stipuleranno una o più convenzioni attuative con le quali si provvederà, tra l'altro, a:

- individuare le specifiche strutture o i servizi pubblici o privati utilizzati per l'erogazione delle prestazioni;
- definire i contenuti e le modalità di gestione dei flussi informativi, in termini di reciprocità, anche attraverso forme di integrazione dei sistemi informatici e lo sviluppo di servizi in cooperazione applicativa;
- definire le modalità di regolazione dei rapporti economici eventualmente stabiliti tra il Servizio Sanitario Regionale e l'INAIL e realizzare livelli di sinergia tra la Regione e l'INAIL, idonei a garantire che gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici non debbano anticipare gli oneri per prestazioni, conseguenti agli eventi assicurati, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale che, in base alle vigenti disposizioni, sono a carico degli assistiti, e che detti oneri siano corrisposti direttamente dall'INAIL;
- definire le modalità di raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e l'INAIL per l'avvio tempestivo dell'infortunato sul lavoro e del tecnopatico ad un efficace ed appropriato percorso terapeutico e riabilitativo;
- definire, nell'ambito delle sinergie tra il Servizio Sanitario e l'INAIL, modalità condivise di utilizzo delle risorse umane e strumentali nello svolgimento delle attività finalizzate all'erogazione delle prestazioni.

Con le predette convenzioni attuative potranno essere attivate stabili forme di collaborazione nei seguenti ambiti di attività:

- collaborazione in progetti di ricerca scientifica/tecnologica per la creazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire in campo applicativo e per il reinserimento socio-lavorativo;

- collaborazione ad iniziative di promozione della pratica sportiva a livello agonistico ed amatoriale per le persone con disabilità;
- collaborazione ad iniziative di comunicazione sulle tematiche della disabilità;
- collaborazione a progetti formativi in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo.

Art. 7
(Tavolo tecnico di coordinamento)

Regione Lombardia e l'INAIL si impegnano a costituire un tavolo tecnico di coordinamento, i cui componenti saranno indicati dalle parti in numero di tre (3) per ciascuna di esse, con il compito di monitorare l'attuazione del presente protocollo di intesa e di approfondire le tematiche che saranno oggetto delle convenzioni attuative di cui al precedente articolo 6.

Art. 8
(Attuazione del protocollo)

L'attuazione del presente protocollo sarà garantita da Regione Lombardia (Direzioni generali Salute/Programmazione Integrata e Finanza/Attività Produttive, Ricerca e Innovazione) e dalla Direzione Regionale di INAIL.

Le parti convengono che la prima convenzione attuativa sarà, tra l'altro, finalizzata alla messa in opera di un "Sistema in rete" che permetta la creazione di una filiera completa del recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e tecnopatici attraverso l'elaborazione di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire nel campo applicativo.

Il "Sistema in Rete" sarà realizzato attraverso un "Polo Integrato della Ricerca" che vedrà collaborare INAIL con le strutture identificate da Regione Lombardia:

Art. 9
(Durata)

Il presente protocollo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 60 giorni dalla scadenza.

Art. 10
(Facoltà di recesso)

La facoltà di recesso potrà essere esercitata, da ciascuna delle parti, con preavviso scritto di almeno tre mesi.

Il recesso non comporterà l'interruzione delle convenzioni attuative, nel frattempo stipulate, e dei progetti e delle iniziative in corso.

Art. 11
(Foro competente)

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.

Art. 12
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Milano, lì

PER REGIONE LOMBARDIA

IL PRESIDENTE

Roberto Maroni

PER INAIL

IL PRESIDENTE

Massimo De Felice

STRUTTURE SANITARIE INAIL IN LOMBARDIA		
SEDE		INDIRIZZO
1	MI PORTA NUOVA	Corso di Porta Nuova 19, Milano
2	MI SABAUDIA	Via Sabaudia 1/3, Milano
3	MI MAZZINI	Via Mazzini 7, Milano
4	MI BONCOMPAGNI	Via Boncompagni 41, Milano
5	PAVIA	Piazza Municipio 15, Pavia
6	LODI	Viale Dalmazia 13, Lodi
7	RHO	Via Martiri della Libertà 23, Rho
8	LEGNANO	Largo Tosi 3, Legnano
9	MONZA	Via Ferrari 36, Monza
10	SESTO S.G.	Via XXIV Maggio 13, Sesto S.G.
11	LECCO	Viale Buozi 15, Lecco
12	SONDRIO	Via Trieste 1, Sondrio
13	MANTOVA	Via Nenni 4, Mantova
14	BRESCIA	Via Cefalonia 52, Brescia
15	MANERBIO	Via Duca d'Aosta 15, Manerbio
16	PALAZZOLO	Via Brescianini 1/3, Palazzolo
17	BRENO	Via Foppo 18/a, Breno
18	CREMONA	Via dei Comizi Agrari 2, Cremona
19	CREMA	Via Pombioli 6, Crema
20	BERGAMO	Via Matris Domini 14, Bergamo
21	TREVIGLIO	Viale Piave 8, Treviglio
22	COMO	Via Petrarca 4, Como
23	VARESE	Viale Aguggiari 6, Varese
24	BUSTO ARSIZIO	Viale Duca d'Aosta 15, Busto A.
25	GALLARATE	Corso Sempione 37, Gallarate
26	SARONNO	Piazza Caduti Saronnesi 7, Saronno

**CONVENZIONE ATTUATIVA DI CUI ALL'ART. 8 DEL PROTOCOLLO D'INTESA
TRA INAIL E REGIONE LOMBARDIA SOTTOSCRITTO IN DATA [.....]
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE DELL'INAIL
NONCHÉ PER LA RICERCA DI NUOVE TECNOLOGIE E METODOLOGIE DI ASSISTENZA E
PER LA SPERIMENTAZIONE E L'APPLICAZIONE DI PROTOCOLLI INNOVATIVI DI RIABILITAZIONE.**

L'anno , il giorno [...] del mese di [...]

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, C.F. n. 80050050154, e Partita IVA 12874720159 nella persona dei Direttori generali:

Ing. Francesco Baroni	Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza
Dott. Walter Bergamaschi	Direzione Generale Salute
Dott. Roberto Albonetti	Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione

E

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (di seguito denominato INAIL), codice fiscale 01165400589, con sede e domicilio fiscale in Milano, Corso di Porta Nuova, n. 19, nella persona del Direttore Regionale per la Lombardia, **Dott. Antonio Traficante**, Dirigente con incarico di livello generale nominato con determina del Presidente dell'INAIL n. 151 del 21 giugno 2013;

Regione Lombardia, INAIL sono anche dette, congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO che:

- in attuazione dell'Accordo quadro approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 2 febbraio 2012 INAIL e Regione Lombardia hanno sottoscritto in data [.....] il Protocollo d'intesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;
 - secondo quanto previsto dall'art. 6 del predetto Protocollo potranno essere attivate per mezzo di apposite convenzioni attuative stabili forme di collaborazione, tra l'altro, in progetti di ricerca scientifica/tecnologica per la creazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire in campo applicativo e per il reinserimento socio-lavorativo;
 - ai sensi dell'art. 8 dello stesso Protocollo la prima convenzione attuativa sarà, tra l'altro, finalizzata alla messa in opera di un **"Sistema in rete"** che permetta la creazione di una filiera completa del recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e tecnopatici attraverso l'elaborazione di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire nel campo applicativo.
- Il "Sistema in Rete" sarà realizzato attraverso un "Polo Integrato della Ricerca" che vedrà collaborare INAIL con le strutture identificate da Regione Lombardia.

RILEVATO che Regione Lombardia intende:

- valorizzare gli investimenti fatti sul proprio territorio nel campo della meccatronica, robotica, design, edilizia sostenibile, elettronica, sensoristica, bioingegneria, materiali funzionali, sicurezza e rischio in termini di:
 - infrastrutture di ricerca ed universitarie;
 - infrastrutture e servizi sanitari;
 - progetti di ricerca su metodologie e tecnologie per la riabilitazione, con il coinvolgimento di strutture di ricerca, università e con strutture sanitarie pubbliche e private;
- qualificare il territorio lombardo ed in particolare quello lecchese come centro di eccellenza per la cura (ospedaliera e non ospedaliera per lungo degenti) e la ricerca sulla cura e sui modelli erogativi e gestionali in favore di vittime di eventi traumatici e tecnopatici, in grado di rispondere alle necessità terapeutiche anche di cittadini non residenti nella Regione;

DATO ATTO che Regione Lombardia ritiene, pertanto, necessario per la realizzazione del "Sistema in rete" di cui all'art. 6 della presente convenzione assumere come punto di riferimento Lecco e il suo territorio che presentano una situazione unica in Italia caratterizzata da:

- presenza di un nuovo Campus universitario (del Politecnico di Milano) in cui sono presenti i laboratori e i ricercatori di 5 istituti di ricerca del CNR, con un accordo di condivisione delle infrastrutture di ricerca. Diversi di questi laboratori svolgono attività di ricerca relativa ai temi della riabilitazione (tecnologie e modello gestionali), del monitoraggio e dell'assistenza a distanza, della sicurezza sul luogo del lavoro, del reinserimento in casa, nel luogo di lavoro e in ambito sportivo.
- una rete territoriale (Politecnico di Milano sede territoriale di Lecco, CNR, IRCCS MEDEA, IRCCS INRCA, Clinica Riabilitativa Villa Beretta, Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, con il coordinamento di Univerlecco) che da oltre 10 anni lavora in sinergia a progetti di ricerca e sviluppo sulla neurioribilizzazione. Tale rete è stata riconosciuta a livello regionale e nazionale, tanto che l'associazione Univerlecco è stata individuata da Regione Lombardia come capofila del Cluster Tecnologico Regionale "Tecnologie per gli Ambienti di Vita", che è uno dei 6 fondatori del cluster nazionale, promosso dal MIUR. Il Cluster "Tecnologie per gli ambienti di vita" si propone lo "Sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche, impianti, costruzioni e prodotti altamente innovativi che, secondo uno schema di Ambient Intelligence ed Ambient Assisted Living, permettano di ridisegnare l'ambiente di vita in modo da promuovere e favorire l'inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e l'ecosostenibilità". Con ambiente di Vita si intende la casa, la scuola ed i luoghi di lavoro.

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1
(Premesse)**

Le premesse nonché i documenti, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2
(Oggetto)**

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL nonché le sinergie con l'INAIL nell'ambito di un "Sistema in Rete" con i soggetti che saranno individuati da Regione Lombardia per la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza così come la sperimentazione e l'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, come meglio specificato nel successivo art. 6.

**Art. 3
(Individuazione delle strutture sanitarie)**

Le parti individuano, di comune accordo, le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

In fase di prima attuazione, le strutture individuate sono quelle indicate nell'elenco allegato alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante (cfr. ALL. 1).

L'elenco delle strutture potrà essere periodicamente aggiornato d'intesa tra le parti.

**Art. 4
(Convenzioni con le strutture sanitarie)**

Le convenzioni che l'INAIL stipulerà con una o più delle strutture di cui al precedente articolo prevederanno l'obbligo della struttura di erogare le prestazioni richieste alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla convenzione stessa.

La struttura convenzionata assumerà l'obbligo di erogare le prestazioni con la tempestività necessaria, rispettando i tempi che saranno indicati in convenzione. L'impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito INAIL è indirizzato alla struttura.

**Art. 5
(Oneri delle prestazioni sanitarie)**

Le prestazioni integrative saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell'INAIL. Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza queste ultime rimarranno a carico della competente ASL soltanto se prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL su ricettario fornito dalla ASL ed erogate presso struttura accreditata, nei limiti del budget assegnato.

**Art. 6
(Sistema in rete)**

Il "Sistema in rete" consentirà la creazione di una filiera completa del recupero dell'integrità psico-fisica nonché del reinserimento socio-lavorativo degli infortunati e dei tecnopatici, attraverso l'elaborazione di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire nel campo applicativo.

Il "Sistema in rete" opererà attraverso un Polo integrato della ricerca che vedrà collaborare INAIL con le strutture identificate da Regione Lombardia.

Attraverso specifiche convenzioni da sottoscrivere tra le Parti saranno definiti:

- le priorità di ricerca ed innovazione e le modalità di interazione, di scambio e di sinergico sviluppo delle conoscenze tra le strutture INAIL e il Polo integrato della ricerca per operare congiuntamente su temi di comune interesse nell'ambito delle tecnologie e dei protocolli di riabilitazione;
- i progetti di interesse comune, le modalità di ripartizione degli oneri in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- le modalità di governance della collaborazione tra le parti nell'ambito del polo integrato della ricerca, anche al fine di valutare l'eventuale insediamento di INAIL in termini di ricercatori e strumentazione di laboratorio nel campus lecchese del Politecnico di Milano;
- il potenziamento della collaborazione con la rete delle strutture sanitarie pubbliche e private che operano sul territorio lecchese avviando percorsi innovativi di sperimentazione e di diffusione dei risultati della ricerca.

**Art. 7
(Attuazione)**

L'attuazione della presente convenzione sarà garantita da Regione Lombardia (Direzioni generali Salute/Programmazione Integrata e Finanza/Attività Produttive, Ricerca e Innovazione) e dalla Direzione Regionale di INAIL.

**Art. 8
(Durata)**

La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 9
(Recesso unilaterale)

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art.10
(Foro competente)

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.

Art.11
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Milano, lì

Per REGIONE LOMBARDIA

DC Programmazione Integrata e Finanza

Francesco Baroni

DG Salute

Walter Bergamaschi

DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

Roberto Albonetti

Per INAIL

Il Direttore Regionale per la Lombardia

Antonio Traficante

AO PUBBLICHE RICOVERO RIABILITAZIONE		
ASL	COD	DESCRIZIONE ENTE
301	962	OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII
301	963	AO TREVIGLIO
301	964	AO BOLOGNINI SERIATE
302	954	AO SPEDALI CIVILI BRESCIA
302	955	AO DESENZANO
302	956	AO CHIARI
303	959	COMO - A.O. S.ANNA
304	957	CREMONA - A.O. ISTITUTI OSPITALIERI
304	958	CREMA - A.O. OSPEDALE MAGGIORE
305	960	AO OSPEDALE DI CIRCOLO "A. MANZONI" - LECCO
306	978	LODI - A.O. PROV. DI LODI
307	965	MANTOVA - A.O. OSPEDALE C. POMA
308	966	OSPEDALE L. SACCO - MILANO
308	967	OSPEDALE CA' GRANDA-NIGUARDA - MILANO
308	968	ICP
308	969	OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO
308	970	OSPEDALE S. PAOLO - MILANO
308	971	MILANO - A.O. G. PINI
308	972	OSPEDALE S. CARLO BORROMEO - MILANO
309	973	OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO-LEGNANO
309	974	OSPEDALE G SALVINI
310	975	AO MELEGNANO
311	976	AO DESIO E VIMERCATE
311	977	MONZA - A.O. S.GERARDO
312	979	AO PAVIA
313	980	AO - SONDRIO
314	951	AO OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI
314	952	AO OSP. S. ANTONIO ABATE - GALLARATE
314	953	AO OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO
315	315	OSPEDALE VALCAMONICA - ESINE

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 14 aprile 2014 - n. 3225

Approvazione delle «Determinazioni in merito alle sessioni d'esame a conclusione dei percorsi di qualifica e di diploma professionale della Regione Lombardia - Anno formativo 2013/2014»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TECNICA E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l.r. n. 19 del 6 agosto 2007 recante «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare l'art. 10 «Sistema di certificazione» e l'art. 11 «Natura e articolazione dell'offerta»;

Vista la d.g.r. VIII/6563 del 13 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4, l.r. n. 19/2007)»;

Visto il d.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia»;

Visti altresì:

- l'accordo territoriale fra Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia sottoscritto il 03 novembre 2006;
- il decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo sancito in Conferenza Stato- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sancito il 29 aprile 2010 con cui è stata avviata la messa a regime del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del d.lgs n. 226/2005;
- l'accordo siglato in sede di Conferenza di Stato - Regioni del 27 luglio 2011 concernente gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226;
- il decreto interministeriale dell'11 novembre 2011 di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di conferenza Stato-Regioni il luglio 2011;

Richiamati gli Accordi negoziali stipulati nel 2012 tra Regione Lombardia e Province Lombarde che prevedono un intervento delle province in merito ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale con specifico riferimento alle attività afferenti all'individuazione dei Presidenti delle commissioni di esame per i 3° e 4° anni del sistema di leFP degli enti accreditati ed attività di orientamento, nonché la realizzazione di progetti per il contrasto alla dispersione scolastica

Richiamati in particolare:

- il d.d.g. 10 aprile 2007 n. 3616 di approvazione dei documenti «Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi» e «Linee guida per il passaggio tra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale»;
- il d.d.g. 10 aprile 2007 n. 3618 «Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento relativi ai percorsi triennali sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia» relativamente agli standard formativi per i percorsi triennali di Qualifica;
- il d.d.g. 22 febbraio 2010 n. 1544 «Approvazione degli standard formativi minimi di apprendimento relativi ai percorsi di secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia» relativamente agli standard formativi per i percorsi di quarta annualità;
- il d.d.g. del 24 ottobre 2011 n. 9798 di recepimento delle aree professionali ai sensi dell'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e degli standard formativi minimi di apprendimento, dei modelli di attestazione finale e intermedia e delle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'Accordo di Conferenza di Stato - Regioni del 27 luglio 2011;
- il d.d.g. n. 12564 del 2 dicembre 2010 «Repertorio dell'offerta di Istruzione e formazione professionale, in attuazione

dell'art 23 della l.r. 19/2007», per l'anno formativo 2011/12;

- il d.d.g. n. 12049 del 12 dicembre 2012 «Aggiornamento del repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia»;

Ritenuto necessario individuare puntuali indicazioni al fine di uniformare le modalità di svolgimento per l'esecuzione delle prove finali a conclusione dei percorsi triennali e di quarto anno per l'a.s. 2013/14 cui consegue, in caso di esito positivo, rispettivamente il rilascio di Qualifica professionale e di Diploma professionale di tecnico con valore nazionale;

Valutata l'istruttoria eseguita dalla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, in raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Amministrazioni provinciali competenti, per la definizione delle indicazioni procedurali rivolte alle istituzioni scolastiche e formative per l'espletamento degli esami a conclusione dei percorsi triennali e di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale;

Ritenuto, pertanto, necessario in ragione della prossima conclusione dell'anno formativo 2013/2014 approvare il documento avente ad oggetto «Determinazioni in merito alle sessioni d'esame a conclusione dei percorsi di Qualifica e di Diploma Professionale della Regione Lombardia- anno formativo 2013/2014», come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente in cui sono inseriti anche i seguenti sub-allegati;

- All. B Verbale degli esami finali;
- All. C1 - Format Attestato di Qualifica Professionale;
- All. C2 - Format Attestato di Diploma Professionale per Enti accreditati;
- All. C3 - Format Attestato di Diploma Professionale per Istituzioni scolastiche;
- All. C4 - Format Attestato di competenza;
- All. D - Indicazioni per la prova professionale;

Visti:

- la l.r. 07 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento organizzativo - X Legislatura»;
- la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 « Il Provvedimento Organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- il decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta Regionale - X Legislatura»;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il documento avente ad oggetto «Determinazioni in merito alle sessioni d'esame a conclusione dei percorsi di Qualifica e di Diploma Professionale della Regione Lombardia- anno formativo 2013/2014», come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono inseriti anche i seguenti sub-allegati:

- All. B - Verbale degli esami finali
- All. C1 - Format Attestato di Qualifica Professionale
- All. C2 - Format Attestato di Diploma Professionale per Enti accreditati
- All. C3 - Format Attestato di Diploma Professionale per Istituzioni scolastiche
- All. C4 - Format Attestato di competenza
- All. D - Indicazioni per la prova professionale;

2. di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, alle Province nonché alle istituzioni scolastiche e formative che erogano percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione professionale;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il dirigente
Paolo Formigoni



Regione Lombardia

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE SESSIONI D'ESAME A CONCLUSIONE DEI PERCORSI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

anno scolastico e formativo 2013-14

PREMESSA

Le presenti indicazioni si riferiscono agli esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzati al rilascio di Qualifiche e Diplomi Professionali attivati dalle Istituzioni formative e, in via sussidiaria, dalle Istituzioni scolastiche ai sensi delle Linee guida ex DM n. 4/2011 e del relativo Accordo territoriale attuativo tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia dell'8 febbraio 2011.

La regolamentazione di riferimento è data dalle "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale" di cui alla DGR n. 6563/2008 e dalle "Procedure" per l'avvio e lo svolgimento delle attività formative dei Soggetti accreditati al Sistema di IeFP, allegato A) del DDUO n. 9837/08.

1. COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E VALIDITÀ DELLA COMMISSIONE

La Commissione dell'esame conclusivo dei percorsi di Qualifica e Diploma Professionale è composta da un Presidente esterno e da tre membri designati dall'Istituzione tra i docenti formatori del percorso, per un totale di quattro persone. La Commissione di norma è costituita in relazione ad un solo gruppo classe e relativo percorso di Qualifica o Diploma. Possono essere nominati come Commissari dell'esame anche le risorse umane che hanno rivestito le funzioni di coordinamento, tutoraggio e orientamento, purchè svolte in relazione al gruppo classe che sostiene l'esame e a condizione di una diretta conoscenza dei percorsi e dei risultati di apprendimento degli allievi. Le Commissioni possono essere integrate da esperti delle aree caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale; tali esperti, in numero massimo di due, sono designati, uno per parte dalle associazioni sindacali e datoriali e non entrano nel processo di valutazione dei candidati e partecipano ai lavori a titolo gratuito e in veste di osservatori. In veste esclusiva di osservatori esterni possono partecipare alle operazioni d'esame anche esperti nominati dalla Regione ai fini della valutazione del sistema.

E' possibile la costituzione di Commissioni con più gruppi classe di percorsi riferiti di norma alle stesse Qualifiche o Diplomi all'interno di una stessa sede. In tal caso è possibile, fermo restando il presidio da parte di un unico Presidente:

- a) che tra i tre Commissari sia garantita la presenza di almeno un docente formatore per gruppo classe;
- b) l'articolazione in sotto-Commissioni, con tre Commissari diversi per ogni gruppo classe.

Nella Commissione con più gruppi classe, anche nel caso della coincidenza dei tre Commissari, la riunione preliminare e lo scrutinio devono essere effettuati in modo distinto per gruppo classe; i verbali devono essere parimenti distinti.

In caso di assenza temporanea di uno dei membri le condizioni minime per la validità delle attività della Commissione sono date dalla presenza del Presidente o suo sostituto designato e di due Commissari, per un totale minimo di tre persone.

Il Presidente delle Commissioni d'esame è individuato da apposito elenco regionale e nominato dalla struttura competente di Regione Lombardia, che provvede a inoltrare la comunicazione della nomina alle Istituzioni interessate.

I Commissari e gli eventuali membri aggregati alla Commissione sono individuati e designati con atto formale dalle Istituzioni Formative e Scolastiche, fermi restando i requisiti previsti al primo capoverso del punto 1, nelle modalità da esse individuate.

Il Presidente deve necessariamente presenziare la riunione preliminare, il colloquio, lo scrutinio e le fasi conclusive della sessione d'esame.

2. DOCENTI FORMATORI AGGREGATI

Laddove richiesto un contributo specifico di professionalità non rinvenibile nell'ambito delle risorse della Commissione, esclusivamente in relazione alla fase della correzione di parti specifiche della prova dell'area di base e – solo in casi specifici e circoscritti - al presidio del colloquio e/o della prova professionale, la Commissione può avvalersi in qualità di "aggregati" di ulteriori risorse di docenti formatori anche non facenti parte dell'équipe del percorso; la richiesta di tale apporto deve essere formulata e motivata in sede di riunione preliminare, autorizzata dal Presidente, quindi verbalizzata.

I docenti formatori "aggregati" non sono equiparati ai Commissari e non partecipano alla valutazione di scrutinio finale.

3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'espletamento delle operazioni d'esame, l'équipe dei docenti formatori predispone e mette a disposizione delle Commissioni:

- a) un documento di presentazione del percorso realizzato, contenente gli elementi descrittivi essenziali dello stesso, con profilo del gruppo classe e dei singoli candidati;
- b) il Piano Formativo (PF) del gruppo classe e i Piani Formativi Personalizzati (PFP), i Portfoli delle competenze personali e l'ulteriore eventuale documentazione riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun allievo;
- c) la specifica documentazione relativa agli allievi disabili e con DSA o per casi particolari di malattia e di impedimento.

4. COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è garante dell'intero processo dell'esame attraverso il presidio delle sue diverse fasi, ossia del controllo della loro corrispondenza agli standard di natura procedurale e di contenuto di cui alle presenti disposizioni.

La funzione accertativa e valutativa è riservata alla specifica competenza professionale dei Commissari della Commissione; sono esclusi dalla funzione valutativa i membri aggregati e gli osservatori. Relativamente alle funzioni di accertamento e valutazione, il Presidente è garante del rispetto da parte dei Commissari delle decisioni da loro stessi preventivamente assunte e della congruità di tali decisioni con la finalità e la fisionomia dell'esame.

Il Presidente di Commissione in particolare deve:

- a) verificare la sussistenza del numero legale dei componenti e costituire la Commissione;
- b) organizzare e gestire la riunione preliminare di cui al successivo punto 5;
- c) presidiare tutte le operazioni relative alla sessione d'esame (verifica dell'identità e dei requisiti dei componenti della Commissione e di ammissione degli allievi interni ed esterni; verifica della completezza della documentazione e della congruità del percorso realizzato agli standard regionali; verifica della fondatezza della richiesta di apporto di docenti aggregati; preparazione, somministrazione e valutazione delle prove; attribuzione dei punteggi; ecc.);
- d) garantire il regolare svolgimento delle prove;
- e) presidiare le operazioni relative al rilascio dell'Attestato intermedio di competenze, nel caso di non idoneità;
- f) verificare prima dell'inizio delle prove, unitamente ai Commissari, l'identità degli esaminandi attraverso l'esibizione di un documento di identità;
- g) verificare la corretta esecuzione delle operazioni formali relativamente alla compilazione dei verbali e alla certificazione;
- h) predisporre la documentazione ai fini dell'esposizione pubblica dei risultati;
- i) restare a disposizione per l'eventuale riconvocazione della Commissione per sessioni suppletive.

Il Presidente assicura che la Commissione sia garantita nella sua fisionomia e non si producano casi di un suo snaturamento, attraverso il ricorso ad una segmentazione e moltiplicazione degli apporti professionali secondo una prospettiva di carattere disciplinaristico, non conforme alla istanza valutativa per competenze di cui agli OSA.

Il "presidio" delle diverse fasi dell'esame è assicurato dal Presidente attraverso la predisposizione e la garanzia delle condizioni ex ante (definizione preliminare dei criteri e dei parametri; verifica dei requisiti; ecc.) ed il controllo in itinere ed ex post dell'applicazione degli standard procedurali e dei criteri adottati in sede di riunione preliminare. In casi di necessità – come quelli dovuti ad es. al presidio di più gruppi classe -, il Presidente, una volta assicurate le condizioni ex ante e verificato l'avvio coerente delle operazioni, può anche momentaneamente assentarsi. In questi casi le operazioni di accertamento e valutazione dovranno svolgersi in condizioni logistiche di prossimità (ad es. locali ubicati nella stessa Istituzione), in modo tale da permettere la contestuale supervisione ed il controllo in itinere, che dovranno essere necessariamente assicurati. Nei casi – eccezionali – di non prossimità e di sovrapposizione del calendario delle operazioni, il Presidente dovrà formalmente designare un proprio sostituto tra i membri della Commissione, con conseguente attribuzione delle responsabilità formali delle operazioni stesse nel periodo di assenza del Presidente. In ogni caso la responsabilità ultima rimane in capo al Presidente.

Per le operazioni relative alla riunione preliminare, allo scrutinio ed alla chiusura delle operazioni d'esame è in ogni caso necessaria la presenza continuativa e diretta del Presidente. Tali operazioni dovranno pertanto essere calendarizzate in fasi temporali non sovrapposte.

5. INSEDIAMENTO, FUNZIONI E ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Il Presidente di Commissione, all'atto di insediamento, in riunione preliminare procede alla verifica degli atti relativi alla designazione e dell'identità dei componenti della Commissione, della sussistenza del numero legale, nonché della completezza e congruità della documentazione del percorso prodotta dall'équipe dei formatori con gli standard e gli elementi minimi della regolamentazione regionali. In caso di incompatibilità o irregolarità, il Presidente adotta i necessari provvedimenti, compresa la riconvocazione della Commissione o la sospensione della sessione d'esame, con relativa comunicazione all'Ufficio competente di Regione Lombardia.

La Commissione, validamente costituita, procede quindi a:

- a) verificare la presenza dei requisiti di ammissione dei candidati interni ed esterni;
- b) esaminare la documentazione riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento complessivi acquisiti dal gruppo classe e da ciascun allievo, compresi i candidati esterni assegnati;
- c) verificare le condizioni ed autorizzare la presenza di docenti aggregati;
- d) definire modalità per l'elaborazione di prove equipollenti o individualizzate riservate agli allievi disabili, forme e figure per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, nonché condizioni e misure dispensative e compensative per l'effettuazione delle prove da parte di allievi con DSA e disabili certificati;
- e) definire il calendario delle attività;
- f) concordare le caratteristiche, le date, i tempi e le modalità specifiche di svolgimento e correzione delle prove, nonché i criteri e le griglie di valutazione delle stesse;
- g) concordare e definire i criteri di attribuzione dei 5 punti di cui al successivo punto 9.

Contestualmente allo svolgimento della riunione preliminare, la Commissione procede alla compilazione della relativa parte del verbale secondo quanto previsto al successivo punto 13. In ogni caso la riunione preliminare deve essere fatta prima delle prove.

6. SESSIONI D'ESAME, TIPOLOGIA E CALENDARIZZAZIONE DELLE PROVE

Le prove di accertamento finale si svolgono in un'unica sessione. La sessione è un periodo temporale all'interno del quale le Commissioni devono svolgere la propria attività.

La data di inizio della sessione non coincide necessariamente con la data di insediamento della Commissione.

La calendarizzazione dei lavori e l'ordine di somministrazione delle prove culturale di base e professionale sono autonomamente definiti dalle Commissioni, fermo restando lo svolgimento:

- di tutte le prove dopo la riunione preliminare;
- della prova centralizzata relativa alle competenze di base nel giorno e nelle modalità stabilite a livello regionale;
- del colloquio dopo la prova culturale di base e professionale.

La data della prova centralizzata è fissata per il giorno 5 giugno 2014.

La correzione di tutte le prove deve essere necessariamente prevista nel calendario.

Non sono proponibili per le prove d'esame le giornate festive. In ogni caso il calendario delle operazioni d'esame deve essere tale da consentire allo stesso Presidente di coordinare l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni.

Per le prove finali non sono previste prove di appello, salvo in caso di ricorsi. Il Presidente della Commissione ha tuttavia facoltà, in casi documentati di malattia o di grave impedimento del candidato di riconvocare la Commissione un'ulteriore sessione per lo svolgimento delle prove, in accordo con il legale rappresentata delle Istituzioni, dandone comunicazione all'Ufficio regionale competente. Qualora lo studente non abbia già sostenuto la prova centralizzata, la sessione potrà essere convocata solo a settembre. A riguardo si rimanda al punto 14.

7. REQUISITI, MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

7.1. allievi interni

Alle prove finali possono essere ammessi solo gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento di cui agli Obiettivi Specifici di Apprendimento (O.S.A.) di Qualifica e Diploma Professionale di cui all'allegato A) della DDG 9798/11 per l'ambito delle competenze di base e alla DDG n. 1544/2010 e n. 9136/2010 per l'ambito delle competenze tecnico professionali, nonché concluso il percorso, con frequenza di almeno il 75% della durata complessiva dell'ultima annualità, tenuto conto anche degli eventuali crediti formativi.

Possono essere ammessi altresì allievi:

- che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, hanno raggiunto a giudizio dell'équipe dei docenti formatori della classe tutti gli esiti di apprendimento; ai sensi della DGR n. 6563/2008 le specifiche e documentate motivazioni fanno riferimento a: malattia, infortunio, gravi situazioni famigliari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi;
- che hanno frequentato regolarmente nell'anno formativo precedente analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento;
- con cittadinanza non italiana privi del Diploma di licenza media e che non abbiano mai frequentato il percorso o sostenuto l'esame finale di primo ciclo, purché precedentemente ammessi alla frequenza del percorso almeno nell'ultima annualità da parte e sotto la responsabilità dell'équipe dei docenti formatori dell'Istituzione, sulla base della valutazione dei titoli e/o, nelle modalità stabilite dalle Istituzioni stesse, dei livelli di conoscenza e competenza posseduti dagli allievi;
- apprendisti assunti ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 276/03 e dell'art. 3 del D.Lgs 167/11 che hanno terminato regolarmente il percorso formativo nel rispetto delle disposizioni contenute rispettivamente nel DDUO 3608 del 21 aprile 2011 e nella D.G.R. 3576 del 6 giugno 2012, nonché concluso il percorso lavorativo ai fini formativi e raggiunto gli obiettivi previsti dal Piano Formativo Individualizzato (PFI) generale e di dettaglio.

L'ammissione all'esame e la determinazione del credito formativo degli allievi sono esclusivamente a cura dell'Istituzione Formativa o Scolastica e non della Commissione d'esame. Il raggiungimento degli esiti di apprendimento è attestato dall'équipe dei docenti-formatori in sede di scrutinio finale, sulla base delle valutazioni periodiche e finali e dei crediti formativi relativi alle acquisizioni realizzate dall'allievo in contesti non formali ed informali, come documentate del Portfolio delle competenze personali; tale acquisizione si traduce in un credito formativo

complessivo determinato in un punteggio di minimo 18 e massimo 30 punti su 100. La valutazione di ammissione e la conseguente determinazione del credito non si riferiscono alle singole annualità, bensì al risultato complessivamente ottenuto nell'intero percorso, relativamente alle competenze acquisite.

Per gli allievi apprendisti valgono anche le specifiche disposizioni di cui al successivo punto 18.

Gli allievi con disabilità certificata per i quali è stato definito nell'ambito del PFP un percorso individualizzato e che non hanno raggiunto il livello minimo in tutte le competenze di cui agli O.S.A. possono partecipare alle prove assegnate al gruppo classe di appartenenza, senza che ciò comporti titolo per l'acquisizione della Qualifica o Diploma. Al termine delle operazioni d'esame, a tali allievi è rilasciato un Attestato di competenze relativo alle acquisizioni maturate durante il percorso e validate in sede di scrutinio.

7.2. allievi esterni

Ai sensi della Legge Regionale n. 19/2007, all'art. 20, comma 4, fermo restando l'assolvimento del diritto-dovere, possono essere ammessi alle prove finali d'esame dei percorsi di Qualifica e Diploma leFP anche candidati esterni.

Costituiscono requisito per l'ammissione il possesso:

- della certificazione finale relativa al ciclo di Istruzione o percorso precedente;
- di una età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del DDIF (18 anni, ovvero corrispondente a 12 anni di frequenza di un percorso del sistema di istruzione o formazione, compresa la modalità dell'apprendistato).

Fermo restando il vico dell'età minima, possono essere ammessi gli alunni con cittadinanza non italiana privi del Diploma di licenza media e che non abbiano mai frequentato il percorso o sostenuto l'esame finale di primo ciclo, purché precedentemente ammessi alla frequenza del percorso almeno nell'ultima annualità da parte e sotto la responsabilità dell'équipe dei docenti formatori dell'Istituzione, sulla base della valutazione dei titoli e/o, nelle modalità stabilite dalle Istituzioni stesse, dei livelli di conoscenza e competenza posseduti dagli allievi.

Possono presentare domanda in veste di candidati esterni anche soggetti che abbiano già assolto il DDIF.

I candidati esterni in possesso di tali requisiti devono presentare specifica domanda all'Ufficio della Provincia territorialmente competente, nei tempi dallo stesso stabiliti e comunque entro 20 giorni dalla data dell'esame stabilita dalla Regione. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante gli specifici requisiti di partecipazione, i crediti formativi ed ogni elemento utile alla ricostruzione del proprio curriculum, nonché dall'indicazione della preferenza della/e Istituzione/i sede di esame, per un numero massimo di tre preferenze nell'ambito del territorio regionale e relativamente ad Istituzioni localizzate in una sola Provincia.

L'Ufficio della Provincia competente provvede all'assegnazione del candidato ed al trasferimento della sua documentazione alla Istituzione sede di esame.

Di norma possono essere assegnati in qualità di allievi esterni non più di quattro candidati per Commissione.

I candidati esterni non possono risultare iscritti ad un percorso di secondo ciclo. La data del 15 marzo costituisce termine ultimo per il ritiro, salvo casi motivati.

Per ogni candidato esterno l'Istituzione cui sono stati assegnati i candidati, al fine dell'ammissione all'esame ed anteriormente alla costituzione della relativa Commissione, costituisce una propria Commissione interna composta dal RRC (Responsabile del Riconoscimento dei Crediti) e da almeno due docenti formatori appositamente designati che, sulla base dell'esame delle evidenze

documentative e/o della definizione e realizzazione di apposite prove, procede all'accertamento del possesso di tutti gli O.S.A. dell'ordinamento di leFP e, successivamente, alla corrispettiva determinazione del credito formativo nella misura di punteggio minimo di 18 e massimo di 30 punti prevista per i candidati interni. Le modalità dell'accertamento, anche di tipo documentale, sono definite e predisposte dall'Istituzione in rapporto allo specifico iter formativo (formale e non formale) del candidato, in coerenza con la caratterizzazione degli O.S.A. in termini di competenza e dei Profili di Qualifica o Diploma Professionale dell'ordinamento regionale, nonché sulla base del riconoscimento di segmenti di percorso già realizzati e/o di crediti formativi.

Tutta la documentazione dei candidati esterni, relativamente sia a quanto già pervenuto all'Istituzione da parte dell'Ufficio della Provincia competente, sia alle operazioni ed all'esito dell'accertamento del possesso degli OSA da parte del candidato e della conseguente determinazione del credito formativo, viene quindi trasmessa dall'Istituzione alla competente Commissione d'esame.

7.3. allievi aggregati

Gli allievi interni ammessi all'esame di un percorso frequentato presso una sede cui non è assegnata una Commissione d'esame sono aggregati ad un gruppo classe che ha frequentato un percorso di altra Istituzione sede d'esame relativo allo stesso profilo di Qualifica o Diploma.

All'assegnazione provvede l'Ufficio regionale competente sulla base di formale richiesta inoltrata da parte dell'Istituzione di provenienza degli allievi.

La trasmissione di tutta la documentazione all'Istituzione del gruppo classe cui gli allievi sono aggregati è a cura dell'Istituzione di provenienza degli stessi.

Per tali allievi il giudizio di ammissione e la determinazione del credito vengono effettuati dall'équipe dei formatori del percorso e del gruppo classe cui gli stessi sono aggregati, sulla base della documentazione prodotta dall'Istituzione di provenienza ed in rapporto ai criteri di determinazione stabiliti per il gruppo classe di riferimento.

7.4. ammissione alle prove di Diploma Professionale

Per l'ammissione alle prove finali di Diploma Professionale, oltre alle condizioni previste per i candidati all'esame di Qualifica, è necessario il possesso di una Qualifica di leFP o di Istruzione coerente dal punto di vista del core delle competenze di profilo formativo-professionale.

8. PROVE D'ESAME

L'esame si svolge su una prova centralizzata predisposta da Regione e due prove (professionale e colloquio) predisposte dalle Commissioni.

prova centralizzata

- ha l'obiettivo di valutare in che misura gli allievi hanno raggiunto gli esiti di apprendimento degli OSA di base di riferimento; in rapporto ai suddetti O.S.A., la prova è inoltre definita con riguardo ai diversi livelli europei complessivi caratterizzanti la Qualifica ed il Diploma Professionale regionale ;
- assolve anche alla funzione di monitoraggio e di valutazione di sistema;
- è diversificata tra esami di percorsi triennali, di quarto anno e in apprendistato;
- possiede la seguente struttura per aree, relativamente sia alla Qualifica che al Diploma:

Area dei linguaggi

- competenze di lingua italiana

- competenza di lingua straniera
- Area matematico-scientifica*
- competenze matematico/scientifiche

La durata della prova è di 4 ore complessive, con esclusione di una pausa di 15/max 30 minuti, definita in rapporto all'articolazione della prova stessa.

La prova e le procedure di invio sono fornite alle Istituzioni scolastiche e formative con specifica comunicazione, attraverso il sistema informativo regionale. Alle Istituzioni è altresì inviata una tabella di correzione con punteggi e pesi dei diversi item, definita dalla Regione.

prova professionale

- ha l'obiettivo di valutare in che misura gli allievi hanno raggiunto gli esiti di apprendimento degli O.S.A. tecnico professionali costituenti il *core* della professionalità di riferimento e, in via subordinata, delle dimensioni o elementi di competenza anche degli O.S.A. di base in essi implicati;
- deve essere definita, sulla base delle indicazioni e degli elementi standard definiti a livello regionale di cui all'allegato D) del presente Atto:
 - tenendo conto delle specificità dei differenti processi ed attività professionali, articolandosi quindi in parti correlate e basate sui compiti/attività professionali caratterizzanti (di cui ai corrispettivi O.S.A.) che si integrano per realizzare un prodotto/servizio;
 - in modo tale da garantirne il carattere unitario e pratico-realizzativo ("in situazione");
- la valutazione e certificazione dei risultati sono effettuati sulla base di una griglia autonomamente elaborata dalle Istituzioni, in cui devono comunque trovare evidenza i seguenti elementi minimi:
 - la/e competenza/e (e loro elementi, in termini di conoscenze ed abilità) oggetto della prova;
 - gli indicatori di padronanza della/e competenza/e;
 - il punteggio (ovvero il "peso") assegnato agli indicatori.

Con riferimento anche alla partecipazione degli allievi, la prova professionale non può avere una durata inferiore alle quattro ore.

In rapporto alle specifiche finalità ed agli standard minimi di erogazione, le Istituzioni organizzano i laboratori e la somministrazione della prova tenendo conto delle risorse strumentali effettivamente disponibili e prevedendo, laddove necessario, un avvicendamento degli allievi e/o delle classi.

colloquio orale

- ha l'obiettivo di verificare il raggiungimento del Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) in esito al percorso, con riguardo anche all'accertamento di dimensioni di competenza degli OSA di base e del progetto di vita e personale dell'allievo;
- è autonomamente strutturato dalle Istituzioni sulla base della presentazione da parte dell'allievo di un elaborato personale, sotto forma scritta o multimediale, attinente alle tematiche del proprio settore professionale /progetto di vita lavorativo;
- anche in riferimento agli esiti delle prove professionali e centralizzate, parte dello stesso deve essere dedicata all'accertamento di dimensioni complessive (ovvero non di specifiche conoscenze ed abilità) delle competenze di base di cui agli OSA¹, nonché alla riflessione circa

¹ Quali ad es. la padronanza ed efficacia comunicativa, la capacità di orientamento matematico-scientifico o storico-giuridico rispetto a problemi basilari del proprio contesto professionale

l'iter formativo realizzato e le scelte maturate in ordine alla prosecuzione degli studi o all'inserimento lavorativo.

Il colloquio ha una durata media di 30 minuti, deve essere effettuato con la supervisione del Presidente e successivamente alla valutazione e alla relativa determinazione formale del punteggio delle prove professionale e centralizzata.

utilizzo di strumenti e sussidi

Gli strumenti consentiti durante lo svolgimento della prova culturale di base per l'area di competenza di matematica sono: righello, squadra, compasso, goniometro, calcolatrice. È consentito l'uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa non sia quella dei telefoni cellulari e che non sia collegabile né alla rete internet, né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.). Sempre per tale ambito di prova, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sui fogli assegnati; non è consentito l'uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia. Relativamente all'area di competenza della seconda lingua (inglese) non è previsto l'uso del vocabolario.

sorveglianza

Ai fini della sorveglianza durante le prove culturale di base e professionale la Commissione può prevedere la collaborazione di specifiche risorse di personale docente e non docente; tali risorse non fanno parte della Commissione.

assistenza

Durante le prove, sulla base di quanto previsto nell'ambito delle riunioni preliminari e limitatamente all'espletamento delle loro specifiche funzioni, per gli allievi disabili certificati e con DSA è prevista la presenza di figure di sostegno e per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Dette figure non hanno funzioni valutative e non fanno parte della Commissione, bensì di semplice supporto agli alunni nel rispetto delle norme di legge.

tenuta agli atti

Le prove d'esame, come tutti gli altri documenti, devono essere tenuti agli atti dalle Istituzioni per almeno 5 anni.

9. PUNTEGGI

Il totale dei punti attribuibili per la valutazione complessiva dell'esame è pari a 100 massimo, secondo la seguente declinazione:

- credito formativo di ammissione: min. 18 - max punti 30;
- prova centralizzata: max punti 30, così articolati:
 - Qualifica Professionale:*
 - competenze di lingua italiana: max punti 11
 - competenza di lingua straniera: max punti 8
 - competenze matematico/scientifiche: max punti 11
 - Diploma Professionale:*
 - competenze di lingua italiana: max punti 11
 - competenza di lingua straniera: max punti 8
 - competenze matematico/scientifiche: max punti 11
- prova professionale: max punti 30;
- colloquio: max punti 10.

Il punteggio minimo per il superamento dell'esame ed il conseguimento dell'idoneità è di 60 punti su 100.

Fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 punti ed in aggiunta al punteggio totalizzato nelle prove, la Commissione, con decisione unanime, può attribuire fino ad un massimo di punti 5 quale valutazione complessiva, per particolari meriti o esigenze di valorizzazione del profilo complessivo del candidato.

10. ALLIEVI DISABILI

Per gli allievi disabili certificati è possibile predisporre prove equipollenti (riferite allo stesso livello ed ambito di contenuto dello standard regionale e di quelle proposte centralmente) o prove individualizzate (riferite ad una programmazione individualizzata, che non corrisponde al livello ed all'ambito dei contenuti standard). Le motivazioni di ammissione all'esame, le modalità ed i criteri di elaborazione di prove equipollenti o individualizzate devono essere adeguatamente documentati dalla Commissione e dovranno trovare evidenza nello specifico spazio del verbale finale redatto a cura del Presidente, cui sarà altresì allegata copia delle prove.

L'elaborazione delle prove equipollenti o individualizzate è realizzata a cura e sotto la diretta responsabilità della Commissione d'esame. A tale scopo, la Commissione può costituire uno specifico gruppo di lavoro, con la partecipazione di almeno un proprio membro, di componenti dell'équipe dei formatori del percorso e delle funzioni specifiche designate dall'Istituzione a supporto degli allievi disabili.

Tali prove e le relative tabelle di correzione sono elaborate antecedentemente al giorno di somministrazione della prima prova d'esame:

- per le prove equipollenti, sulla base di specifiche indicazioni emanate dall'ufficio competente di Regione Lombardia, con riferimento alla tipologia e alla serie storica delle prove delle precedenti annualità;
- per le prove individualizzate, sulla base della documentazione di cui all'individualizzazione programmatoria e curricolare del P.E.I.

Le prove sono quindi formalmente validate dalla Commissione d'esame.

Agli allievi che in sede d'esame hanno sostenuto prove individualizzate, al termine dello stesso è rilasciato l'Attestato delle competenze di cui all'Allegato C.4.

Nell'albo delle comunicazioni – relativamente sia all'ammissione, sia alla pubblicazione dei risultati finali -, negli Attestati di competenza e negli Attestati finali di Qualifica e Diploma Professionale non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

11. ALLIEVI AFFETTI DA DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Le Commissioni provvedono all'adozione di specifiche misure compensative e dispensative per gli allievi certificati da diagnosi specialistica di DSA che presentano specifiche difficoltà o sul piano della prova scritta o su quello dell'orale. Le misure adottate non possono comunque comportare o prevedere la dispensa totale dall'accertamento di O.S.A. dello standard regionale. In particolare, nei casi in cui specifici disturbi di apprendimento rendono difficile lo svolgimento di parti scritte della prova dell'area culturale di base e/o professionale, quale misura compensativa dovuta è possibile prevedere da parte della Commissione anche una diversificazione e ampliamento della loro durata standard. In coerenza con le misure adottate durante il percorso formativo ed in relazione allo specifico disturbo certificato, è altresì possibile prevedere misure dispensative circoscritte a specifici

esercizi o item della prova² o procedere, da parte della Commissione, a variazioni del format dell'esercizio³.

In presenza di consistenti disturbi (quali ad esempio la difficoltà a rispettare range precisi di parole o altro), per la competenza di lingua straniera la dispensa può tradursi anche in una esenzione dalla prova scritta. In tal caso la prova è sostituita con una di tipo orale, predisposta ed effettuata direttamente dalla Commissione con l'eventuale apporto di una risorsa aggregata, da effettuarsi anche nel contesto o in concomitanza del colloquio; il punteggio previsto per la parte scritta è attribuito a tale prova sostitutiva.

Le motivazioni di ammissione all'esame, le modalità ed i criteri di adozione di misure compensative e dispensative devono essere adeguatamente documentati dalla Commissione e dovranno trovare evidenza nello specifico spazio del verbale finale redatto a cura del Presidente.

Nell'albo delle comunicazioni – relativamente sia all'ammissione, sia alla pubblicazione dei risultati finali -, negli Attestati di competenza e negli Attestati finali di Qualifica e Diploma Professionale non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove e della differenziazione attraverso misure dispensative e/o compensative.

12. CORREZIONE DEGLI ELABORATI E SCRUTINIO

Al termine dello svolgimento delle prove di base centralizzata e professionale, con riferimento alla tempistica e le modalità operative stabilite in sede di riunione preliminare, la Commissione si riunisce per la correzione degli elaborati. Il Presidente è garante del rispetto e dell'applicazione dei criteri di correzione e dei pesi stabiliti dalle disposizioni regionali ed in sede di riunione preliminare.

La correzione avviene prima del colloquio e con precedenza della prova centralizzata. Al termine della correzione di ogni singolo elaborato viene immediatamente e formalmente attribuito il relativo punteggio.

Al termine delle operazioni di correzione degli elaborati e di svolgimento dei colloqui orali, la Commissione si riunisce per lo scrutinio finale e l'espletamento degli adempimenti finali d'esame.

La valutazione e la determinazione finale del punteggio sono formulate sulla base del credito formativo, dei risultati delle prove di accertamento d'esame e dell'eventuale attribuzione di max 5 punti riservati alla Commissione, sulla base dei criteri stabiliti in sede di riunione preliminare.

La determinazione finale complessiva di punteggio in centesimi e relativa all'attribuzione della Qualifica o del Diploma Professionale è assunta a maggioranza dalla Commissione per ciascun allievo. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente; in tal caso l'intervento del Presidente dovrà riferirsi e legittimarsi sulla base dei criteri preventivamente stabiliti e degli accertamenti già effettuati dai Commissari. L'intervento del Presidente dovrà essere motivato e riportato nell'apposito riquadro in sede di verbalizzazione.

13. VERBALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Contestualmente allo svolgimento delle diverse operazioni d'esame, la Commissione procede alla compilazione del verbale d'esame, nel formato di cui all'allegato B, nel quale vengono riportati, nelle specifiche sezioni e campi, i seguenti elementi:

- a) composizione e insediamento della Commissione;

² Come ad esempio la dispensa dal correggere errori ortografici, per disturbo legato alla disortografia.

³ Come ad esempio una diversa formattazione di brani o grafici, per disturbi legati a dislessia su base visuo percettiva.

- b) determinazioni assunte in sede di riunione preliminare, relativamente a caratteristiche, modalità e orario di svolgimento delle prove;
- c) motivazioni di ammissione all'esame di allievi portatori di handicap, modalità e criteri di elaborazione di prove equipollenti o individualizzate e di adozione misure compensative e/o dispensative;
- d) verifica di ammissibilità dei candidati all'esame ed alle prove;
- e) determinazioni assunte in sede di scrutinio di punteggi finali in centesimi e di attribuzione della Qualifica o Diploma;
- f) modalità di rilascio delle Attestazioni intermedie di competenza per i casi di non idoneità;
- g) motivazioni per esteso che hanno indotto alla dichiarazione di non idoneità per gli allievi non qualificati o diplomati.

Per gli allievi che non si presentano alle prove, occorre indicare sul verbale "assente".

Il verbale viene firmato da tutti i membri della Commissione; dopo attenta lettura dei contenuti, barratura di tutti gli eventuali spazi bianchi residui e sottoscrizione di tutte le sue pagine, esso viene validato mediante firma dal Presidente. Il Presidente e, per la parte riservata allo scrutinio, anche i membri della Commissione possono riportare nello spazio "Eventuali note ed osservazioni" annotazioni riguardanti eventuali anomalie o altro.

Le motivazioni di non idoneità non devono in nessun modo essere rese pubbliche.

I dati del verbale devono essere quindi inseriti nell'apposito sistema informativo regionale; il verbale è tenuto agli atti delle Istituzioni.

Nel giorno in cui terminano i lavori della Commissione, le determinazioni relative all'attribuzione della Qualifica o del Diploma Professionale con i corrispettivi punteggi in centesimi vengono pubblicati sull'albo delle comunicazioni delle Istituzioni.

Si ricorda, in ogni caso che agli studenti che non hanno superato le prove d'esame ovvero non sono stati ammessi alle relative prove finali può essere rilasciato un Attestato di competenza secondo il modello C4.

14. PROVE SUPPLETIVE O IN ALTRA SEDE

In casi documentati di malattia o di impedimento di particolare gravità da parte del candidato, il Presidente della Commissione, in accordo con il Rappresentante Legale/suo Delegato dell'Istituzione Formativa o con il Rappresentante Legale dell'Istituzione Scolastica, previa richiesta alla Regione ed autorizzazione da parte della stessa ha facoltà di fissare una seconda sessione o di richiedere lo spostamento della stessa in altra sede – compresa abitazione, luogo di detenzione o di cura - per lo svolgimento della prova professionale o del colloquio.

La Regione autorizzerà ed indicherà le date e le modalità di somministrazione della prova centralizzata. Il periodo di riferimento per la sessione suppletiva in genere è il mese di settembre.

15. RICORSI

I ricorsi avverso gli atti conclusivi delle Commissioni d'esame possono essere presentati esclusivamente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della normativa vigente.

16. COMPENSI

Ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici regionali dei percorsi triennali e di quarta annualità è attribuito un gettone di presenza nella misura € 80,00 lorde oltre Irap se dovuta, per ciascun

turno. Non è previsto alcun compenso per gli altri componenti delle suddette Commissioni esaminatrici.

Si intendono, per turni diurni:

- mattino - effettuati dalle ore 8 alle ore 13,
- pomeriggio – effettuati dalle ore 14 alle ore 19

I Turni serali sono effettuati dopo le ore 19.

Il compenso scatta solo qualora il turno abbia una durata minima di tre ore. Sarà possibile riconoscere un doppio gettone qualora venga effettuato un unico turno ininterrotto di almeno 6 ore.

Il gettone di presenza va calcolato per i turni di effettiva presenza. Per i Presidenti, in caso di nomina in più Commissioni, va attribuito un solo gettone per turno.

Il gettone di presenza viene liquidato direttamente dalla Istituzione Formativa o Scolastica ai Presidenti.

In caso di nomina nella stessa città ove si è residenti e/o domiciliati non si ha diritto ad avere alcun rimborso per le spese di viaggio.

Le spese di viaggio devono essere liquidate direttamente dalla Istituzione Formativa o Scolastica secondo le norme vigenti.

Circa il rimborso delle spese di viaggio ai Presidenti per recarsi alla sede d'esame, in caso di utilizzo:

- del proprio automezzo: si considera quale luogo di partenza quello più vicino, sia esso residenza o domicilio, applicando un'indennità chilometrica ragguagliata a un quinto del prezzo vigente del carburante utilizzato;
- di mezzo di trasporto pubblico: sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute, previa presentazione dei titoli di viaggio.

Il tetto massimo rimborsabile per le spese di viaggio è pari a 500 euro.

In ogni caso nessun Presidente ha diritto ad avere un rimborso per le spese di vitto e alloggio.

17. FIGURE NORMATE

Sia per la figura di Acconciatore che per quella di Estetista, l'abilitazione all'esercizio della professione potrà essere acquisita solo attraverso il superamento dello specifico esame abilitante previsto dalla normativa, al termine e previa frequenza o del quarto anno in DDIF di leFP, ovvero di un percorso annuale di specializzazione in extra-DDIF, cui possono accedere sia maggiorenni che hanno frequentato il corso biennale di cui alla L. n. 1/90, sia minorenni in possesso della corrispondente Qualifica di leFP. Nel primo caso, il quarto anno di leFP si concluderà, per gli aventi diritto, con un doppio esame gestito da due commissioni diverse composte come previsto di seguito: il primo ai fini dell'acquisizione del Diploma professionale di tecnico ed il secondo ai fini dell'Abilitazione professionale ai sensi delle leggi n. 174/05 o n. 1/90.

I candidati privatisti non possono essere ammessi a sostenere l'esame abilitante per acconciatore e per estetista. Solo nei casi espressamente previsti dalle Leggi n. 174/05 (art. 3 c. 1 lett. a) e n. 1/90 (art 3 c. 1 lett. a) è possibile ammettere candidati privatisti in sessioni d'esame collegate a percorsi in extra DDIF.

Si sottolinea che l'attestato finale sia di Qualifica che di Diploma Professionale non costituisce titolo abilitante, ai sensi rispettivamente della Legge n. 174/2005 e della Legge n. 1/1990; si richiama a tal proposito anche quanto previsto dalla nota "determinazioni in merito ai percorsi per acconciatori ed estetisti" Prot. E1.2011.0573587 del 22/12/2011.

Sia per gli allievi che frequentano percorsi di quarta annualità del corso di “Tecnico dell’Acconciatura”, sia per quelli che frequentano la quarta annualità del percorso di “Tecnico delle cure estetiche”, l’ammissibilità all’esame di specializzazione finalizzato al conseguimento della abilitazione all’esercizio della professione di acconciatore ed estetista rappresenta una possibilità ulteriore e non la finalità precipua od esclusiva della quarta annualità di leFP.

Gli allievi risultati non idonei all’esame di diploma possono comunque risultare idonei all’esame abilitante e pertanto ottenere il relativo attestato.

Per gli allievi risultati non idonei nell’esame abilitante sia di estetica sia di acconciatura, la Commissione dovrà esprimere e documentare in modo adeguato le motivazioni che hanno indotto alla valutazione di non idoneità, con la sottoscrizione dei documenti prodotti da parte di tutti i componenti. La suddetta documentazione deve essere tenuta agli atti dell’Istituzione.

In coerenza con quanto stabilito nel DDUO n. 12453 del 20 dicembre 2012, gli allievi dichiarati non idonei al termine dell’esame abilitante, dovranno frequentare un percorso personalizzato in extra DDIF per colmare le carenze che hanno determinato la non idoneità. Relativamente a tale caso, si ricorda che è possibile riconoscere crediti formativi e tradurli in una riduzione delle ore standard del percorso fino a un massimo del 50%, applicando quanto stabilito nel paragrafo 2.3.2 dell’allegato A) al Decreto n. 12453/2012.

Nella riunione preliminare le due Commissioni opereranno di norma congiuntamente, al fine di procedere alle operazioni necessarie, elaborando il calendario che dovrà stabilire le giornate dedicate all’esame dei candidati che intendono conseguire l’abilitazione professionale. Inoltre si precisa che le due commissioni possono valutare di far svolgere un’unica prova professionalizzante per entrambi gli esami finalizzata ad accertare tutte le competenze previste anche ai fini dell’abilitazione.

ACCONCIATURA

A partire dall’a.s. 2010/11, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, essendo conclusa la fase transitoria introdotta dal Decreto n. 8506 del 30 luglio 2008 “Adozione del percorso formativo per l’abilitazione all’esercizio della professione di acconciatore ai sensi della legge n. 174/05 - Disciplina dell’attività di acconciatore”, né la Qualifica né il Diploma Professionale possono coincidere con l’abilitazione all’esercizio della professione.

Gli esami finalizzati al rilascio dell’Attestato di specializzazione abilitante all’esercizio della professione di acconciatore, seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze inserite nello standard professionale di cui al richiamato decreto n. 8506/2008.

A tale scopo è pertanto prevista la costituzione di due Commissioni d’esame con il medesimo Presidente individuato dalla Provincia di competenza e nominato dalla Regione: la prima per il rilascio dell’attestato di Diploma di Tecnico dell’Acconciatura, la seconda per il rilascio dell’Attesto di competenza con valenza abilitante alla professione di acconciatore ai sensi della Legge n. 174/05.

Come stabilito dal Decreto regionale n. 4747 del 25 maggio 2011, l’esame finale per il rilascio dell’Attestato di competenza con valenza abilitante all’esercizio dell’attività professionale di acconciatore è previsto dinanzi a una Commissione composta da:

- Presidente (lo stesso del percorso corrispondente in DDIF);
- un commissario - certificatore delle competenze dell’Istituzione;
- un rappresentante dell’Istituzione scelto tra docenti e coordinatore del corso.

La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti.

ESTETICA

Ai sensi della legge n. 1/1990, la Qualifica Professionale acquisita dagli allievi al termine dell'anno formativo 2011/12 e negli anni precedenti non è abilitante all'esercizio della professione di estetista.

L'ammissibilità degli allievi del quarto anno di IeFP all'esame di specializzazione non comporta la totale sovrapposizione dei due percorsi – di specializzazione e di quarto anno - definiti ognuno con proprie specifiche caratteristiche.

Gli esami finalizzati al rilascio dell'Attestato di specializzazione abilitante all'esercizio professionale seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze per l'esercizio professionale dell'attività di estetista, ai sensi della legge n. 1/90. A tale scopo è pertanto prevista la costituzione di due Commissioni d'esame con il medesimo Presidente individuato dalla Provincia di competenza e nominato dalla Regione: la prima per il rilascio dell'attestato di Diploma di Tecnico delle cure estetiche, la seconda per il rilascio dell'attestato di specializzazione abilitante alla professione estetista ai sensi della legge n. 1/90.

Come stabilito dal Decreto regionale n. 4128 del 17 maggio 2013, l'esame finale per il rilascio dell'Attestato di competenza con valenza abilitante all'esercizio dell'attività professionale di estetista è previsto dinanzi a una Commissione composta da:

- Presidente (lo stesso del percorso corrispondente in DDIF);
- Responsabile della certificazione delle competenze dell'Ente accreditato;
- un rappresentante dell'Ente accreditato scelto tra docenti e coordinatore del corso;

La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti.

Entrambi i gruppi giudicanti devono essere in grado di valutare il raggiungimento degli obiettivi considerando le specifiche e diversificate competenze (in particolare per l'abilitazione alla professione bisogna fare riferimento al DM n. 392/94).

18. APPRENDISTATO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI IeFP E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE

Il raggiungimento degli standard di apprendimento è attestato dal tutor aziendale e dall'Istituzione, anche sulla base delle acquisizioni conseguite dall'allievo in contesto non formale ed informale e si traduce in un credito formativo complessivo determinato nella stessa misura prevista per le altre tipologie di allievi (di min. 18 e max 30 punti su 100).

Le Istituzioni che hanno in carico gli apprendisti inoltrano una richiesta formale, entro i primi 10 giorni del mese di riferimento dove prevedono di poter fissare le date di esame, per la costituzione della Commissione al competente Ufficio regionale, cui spetta la decisione in merito di fissare le date d'esame entro i periodi stabiliti nella parte conclusiva del seguente paragrafo. Le Commissioni non sono necessariamente costituite presso Istituzioni che hanno erogato percorsi di Qualifica coincidenti con quelli realizzati dagli allievi in apprendistato.

La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due Commissari selezionati fra i docenti formatori delle Istituzioni formative e/o scolastiche che hanno collaborato con l'azienda ed il tutor aziendale, quale membro a pieno diritto della Commissione stessa. Il Presidente è individuato e nominato dall'Ufficio competente della Regione, che provvede ad inoltrare la relativa comunicazione alle Istituzioni interessate. Gli apprendisti possono essere accorpati in un'unica

commissione e a tal proposito la commissione potrà essere composta dallo stesso presidente e da tre membri che potranno variare in relazione all'ente di riferimento e al tutor aziendale .

La Commissione:

- è ritenuta valida se composta almeno dal Presidente e da due Commissari;
- può essere costituita in relazione a più Figure o indirizzi di Figura / profili di Qualifica; in tal caso deve prevedere – anche con eventuale ampliamento del numero minimo dei suoi membri - la presenza di docenti formatori delle aree tecnico-professionali caratterizzanti i percorsi.

Oltre a quelle previste in via ordinaria nel mese di giugno ed in via suppletiva nel mese di settembre, le sessioni d'esame per l'anno formativo 2013/2014 sono fissate nei seguenti periodi:

- aprile/maggio 2014;
- ottobre/novembre 2014;

La calendarizzazione dei lavori e delle prove è lasciata alle Commissioni, previa condivisione della sua articolazione con l'Ufficio competente della Regione e ad eccezione della somministrazione della prova scritta centralizzata.

19. ATTESTATI

Gli Attestati di competenza e finali di Qualifica e di Diploma Professionale sono compilati attraverso specifica procedura presente nel sistema informativo regionale direttamente dalle Istituzioni e firmati dal Legale Rappresentante, secondo il format di cui agli allegati C1 - Attestato di Qualifica Professionale, C2 - Attestato di Diploma Professionale per Istituzioni formative, C3 - Attestato di Diploma Professionale per Istituzioni scolastiche, C4 – Attestato di competenza.

Le Istituzioni provvedono alla loro stampa, rilascio e registrazione. Copia degli Attestati deve essere conservata anche in formato digitale agli atti dell'Istituzione. Le copie consegnate agli aventi diritto devono essere siglate e timbrate su ogni foglio, avendo anche cura – nel caso di rilascio della parte documentale - di apporre “timbri di congiunzione” tra le differenti pagine e di assemblare opportunamente i fogli per ottenere un unico fascicolo, al fine di renderne impossibile ogni illegittima duplicazione.

ALLEGATI

- All. B Format Verbale
- All. C1 Format Attestato di Qualifica Professionale
- All. C2 Format Attestato di Diploma Professionale per Istituzioni formative
- All. C3 Format Attestato di Diploma Professionale per Istituzioni scolastiche
- All. C4 Format Attestato di competenza
- All. D Indicazioni per la prova professionale



Regione Lombardia

LOGO ISTITUZIONE

VERBALE DEGLI ESAMI FINALI

ISTITUZIONE FORMATIVA / SCOLASTICA:¹

SEDE: _____

COMUNE _____ **PROV** _____

PERCORSO:

- QUALIFICA PROFESSIONALE
- DIPLOMA PROFESSIONALE

Denominazione:² _____

Livello EQF:³ _____

inizio esame:⁴ _____ **termine esame:** _____

SEZIONE PRIMA - RIUNIONE PRELIMINARE

1.1. INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE

In data, alle ore, presso la sede
 dell'Istituzione formativa/scolastica, si costituisce la
 Commissione d'esame del percorso di⁵
 erogato dall'Istituzione formativa/scolastica ⁶.....
 al fine di procedere agli adempimenti preliminari alla somministrazione delle prove
 previsti dalla regolamentazione regionale.

Il Presidente procede alla verifica:

- a) della documentazione relativa alla designazione e all'identità dei componenti della Commissione e degli eventuali esperti aggregati e della sussistenza del numero legale;
- b) della completezza e della congruità rispetto agli standard minimi regionali della documentazione prodotta dall'équipe dei docenti formatori, relativa alla presentazione sintetica del percorso, del gruppo classe e dei singoli candidati.

Il Presidente evidenzia i seguenti elementi⁷, relativi alla documentazione prodotta:

.....

A – il Presidente adotta i seguenti provvedimenti, relativi a:

- richiesta della seguente documentazione integrativa:.....

- sostituzione dei seguenti membri,
 in quanto

- comunicazione all'Ufficio regionale, per l'insussistenza delle seguenti condizioni:

.....

.....

- altro⁸:.....

.....

B - la Commissione è così validamente costituita:

FUNZIONE	COGNOME E NOME
Presidente	
Membro formatore	
Membro formatore	
Membro formatore	
Esperto ⁹	
Esperto	

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE E PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI D'ESAME

La Commissione procede alla visita dei locali predisposti dal Direttore dell'Istituzione formativa/Dirigente scolastico dell'Istituto per lo svolgimento delle prove e delle successive operazioni e dichiara che i locali:

- risultano idonei
- non risultano idonei

ad assicurare lo svolgimento delle prove da parte dei candidati;

- sono forniti
- non sono forniti

di armadi idonei a garantire la sicurezza della custodia degli elaborati e degli atti d'esame.

La Commissione adotta i seguenti provvedimenti per assicurare la regolarità dello svolgimento delle prove e la corretta e regolare la custodia degli atti:

.....

.....

.....

La Commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità di ogni candidato, ai sensi del punto 6 della Circolare esami 2012-13, ed ammette all'esame i seguenti candidati con l'indicazione della tipologia (interni/esterni):

n.	Candidato	Tipologia

La Commissione evidenzia le seguenti motivazioni specifiche di ammissione in rapporto ad alunni portatori di handicap:

.....

.....

.....

Tutti i componenti la Commissione dichiarano per iscritto¹⁰ di avere / non avere istruito privatamente e di avere / non avere vincoli di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero rapporto di coniugio, con i candidati che dovranno esaminare.

Le suddette dichiarazioni vengono allegate al presente verbale.

1.3. ESAME DELLE DOCUMENTAZIONE DI PERCORSO E DEGLI ALUNNI E ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE

La Commissione prende in esame la documentazione prodotta dall'équipe dei docenti formatori e predisposta dall'Istituzione sede d'esame, relativamente a:

- a) documento di presentazione del percorso realizzato, contenente gli elementi descrittivi essenziali dello stesso, con profilo del gruppo classe e dei singoli candidati;
- b) Piano Formativo (PF) del gruppo classe e Piani Formativi Personalizzati (PFP), Portfoli delle competenze personali ed ulteriore eventuale documentazione riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun allievo;
- c) specifica documentazione relativa agli alunni portatori di handicap e con DSA o per casi particolari di malattia e di impedimento;
- d) specifica documentazione relativa ai candidati esterni, relativa alla domanda, al curriculum ed ai crediti formativi, al versamento della tassa di iscrizione

alle prove, alle operazioni di accertamento del possesso degli OSA e di attribuzione del credito formativo d'esame.

In rapporto agli alunni portatori di handicap e con DSA, la Commissione adotta i seguenti specifici provvedimenti, di cui ai punti 9 e 10 della Circolare esami 2012-13:

a) prove equipollenti / personalizzate¹¹

.....
.....

b) misure compensative / dispensative

.....
.....
.....

Sulla base della documentazione del percorso e dei candidati, delle condizioni logistiche ed organizzative, nonché di eventuali esigenze relative alla diversificazione dei tempi e/o all'utilizzo di spazi e strumenti per alunni con specifici problemi, la Commissione definisce le seguenti caratteristiche, modalità ed orario di svolgimento delle prove:

.....
.....
.....
.....
.....

La Commissione definisce altresì:

c) la seguente tempistica e modalità operativa della correzione degli elaborati ed i seguenti criteri, griglie di valutazione e attribuzione di punteggio (pesi) della prova professionale e del colloquio:

.....
.....
.....

d) i seguenti criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino ad un massimo di 5 punti per particolari meriti o esigenze di messa in valore della fisionomia del candidato:

.....
.....
.....

La Commissione:

- procede alla validazione delle prove equipollenti / personalizzate;
- sospende i lavori alle ore e si riconvoca alle ore per la validazione delle prove equipollenti / personalizzate.

La seduta è tolta alle ore

Firma dei componenti della Commissione:

Membro formatore

Membro formatore

Membro formatore

Esperto¹²

Esperto

Firma del Presidente:

.....

Note e osservazioni¹³

.....
.....
.....
.....

Firma:

SEZIONE SECONDA – SCRUTINIO FINALE¹⁴

In data, alle ore, presso la sede
 dell'Istituzione formativa/scolastica, al termine
 dello svolgimento delle prove d'esame, si ricostituisce la Commissione d'esame del
 percorso di¹⁵.....
 erogato dall'Istituzione formativa/scolastica ¹⁶.....
 al fine di procedere agli adempimenti relativi allo scrutinio ed agli adempimenti
 finali previsti dalla regolamentazione regionale.

Sono presenti i seguenti componenti:

FUNZIONE	COGNOME E NOME
Presidente	
Membro formatore	
Membro formatore	
Membro formatore	
Esperto ¹⁷	
Esperto	

Il Presidente ricorda sinteticamente le disposizioni regionali in materia di attribuzione dei punteggi delle singole prove e complessivi d'esame, nonché le deliberazioni assunte relativamente all'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino ad un massimo di 5 punti per particolari meriti o esigenze di messa in valore della fisionomia del candidato.

Si procede quindi allo scrutinio dei risultati per ciascun candidato, previa verifica del rispetto della condizione di espletamento di tutte e tre le prove da parte dei candidati e tramite apposizione nella seguente tabella sinottica¹⁸:

- dei punteggi attribuiti dall'équipe dei docenti formatori (credito formativo) ed in sede di correzione degli elaborati e di colloquio orale;
- dell'eventuale punteggio integrativo;
- del voto complessivo finale

e della conseguente proclamazione collegiale di idoneità / non idoneità all'acquisizione del Titolo.

n.	Candidato	punteggi					voto finale	idoneità
		credito formativo	Prova centralizzata	Prova professionale	Colloquio	punteggio integrativo		

Motivazioni che hanno indotto la non idoneità al Titolo, relativamente ad ogni singolo candidato:

.....

La seduta è tolta alle ore

Luogo e data:

Firma dei componenti della Commissione:

Membro formatore
 Membro formatore
 Membro formatore
 Esperto¹⁹
 Esperto

Firma del Presidente:

.....

NOTE E OSSERVAZIONI

A – membri della Commissione

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Nome e Cognome	Firma
.....

B – Presidente

.....
.....
.....
.....
.....
Firma
.....

¹ Denominazione dell'Istituzione formativa o scolastica che rilascia l'attestazione di competenze.

² Di cui al Repertorio regionale dell'offerta

³ Riportare il livello di qualificazione come definito dal Quadro Nazionale delle Qualifiche di cui all'European Qualification Framework – EQF (Raccomandazione del Parlamento europeo e dal Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, pubblicata su Gazzetta Ufficiale 2008/C 111/01 del 6/5/2008): III° per la Qualifica Professionale; IV° per il Diploma Professionale.

⁴ Data

⁵ Denominazione di cui al Repertorio regionale dell'offerta

⁶ Denominazione dell'Istituzione formativa o scolastica che ha erogato e presso cui si è svolto il percorso

⁷ Evidenziare eventuali discostamenti o incongruenze rispetto alle disposizioni regolamentari regionali, quali non rispetto delle quote destinate allo sviluppo degli apprendimenti di base e/o tecnico professionali o all'alternanza scuola-lavoro, assunzione di contenuti di apprendimento diversi da quelli standard, mancato sviluppo o sviluppo non adeguato dei contenuti di apprendimento, non utilizzo o scorretto utilizzo del portfolio, ecc. Evidenziare eventuali ulteriori criticità.

⁸ Specificare.

⁹ Aggregato, in qualità di osservatore; specificare Associazione o Categoria o se designati dalla Regione.

¹⁰ La dichiarazione è in ogni caso (anche se negativa) obbligatoria.

¹¹ Specificare modalità, tempi, criteri di elaborazione e di validazione. Nel caso di costituzione di specifico gruppo di lavoro, specificarne la composizione.

¹² Aggregato, in qualità di osservatore; specificare Associazione o Categoria o se designati dalla Regione.

¹³ A cura del Presidente, con riguardo ad eventuali anomalie o altro.

¹⁴ Lo stesso schema procedurale deve essere riprodotto anche nel caso di sessione riservata con prove suppletive per particolari motivi di impedimento dei candidati.

¹⁵ Denominazione di cui al Repertorio regionale dell'offerta

¹⁶ Denominazione dell'Istituzione formativa o scolastica che ha erogato e presso cui si è svolto il percorso

¹⁷ Aggregato, in qualità di osservatore; specificare Associazione o Categoria o se designati dalla Regione.

¹⁸ La determinazione finale complessiva di punteggio in centesimi e relativa all'attribuzione della Qualifica o del Diploma Professionale è assunta a maggioranza dalla Commissione per ciascun allievo; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

¹⁹ Aggregato, in qualità di osservatore; specificare Associazione o Categoria o se designati dalla Regione.

Al presente verbale sono allegati i moduli per l'attestazione della presenza degli studenti in occasione delle 3 prove di esame

 Regione Lombardia	 REPUBBLICA ITALIANA	Altri loghi
---	---	--------------------

ATTESTATO DI QUALIFICA*

DI III LIVELLO EQF

*Qualifizierungszeugnis dritter Stufe /
Attestation de qualification de troisième niveau / Third Level Qualification Certificate*

Conseguito in / Erworben in / Achieved in / Obtenue in

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

(ai sensi dell'art. 17 del DLgs. n. 226/2005)

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA

Qualifizierungsbezeichnung / Qualification / Dénomination de la qualification

III LIVELLO EUROPEO EQF (Raccomandazione del Parlamento europeo e dal Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, pubblicata su Gazzetta Ufficiale 2008/C 111/01 del 6/5/2008)

punteggio conseguito / Note / Points / Note ____/100

Ai sensi della legge regionale n. 19/07 / In Übereinstimmung mit dem Regional Gesetz Nr.19/07 - In accordance with Regional Law no.19/07 - Conformément à la loi n.19/07

CONFERITO AL CANDIDATO

Dem Kandidaten erteilt / Awarded to the candidate / Attribuée au candidat

Nato/a / Geboren in / Born in / Né à _____

il / Am / On / Le _____

ISTITUZIONI FORMATIVE/SCOLASTICHE / Berufsbildungsanstalt oder Bildungsorganisation / Vocational Training Institution / Education Provider / Institution formative/ sujet de distribution

SEDE / Sitz / Venue/ Lieu _____

ID Progetto N° 000 20 _____

Data / Datum / Date / Date _____

Il Legale Rappresentante / Gesetzlicher Vertreter / Legal Representative / Représentant légal

*** Il presente attestato ha validità nazionale** / Dieses Zeugnis ist auf nationaler Ebene gültig / This certificate is valid at national level / Cette attestation est valable au niveau national

1 – Denominazione del corso ⁱ / *Bezeichnung des Kurses* / *Name of the course* / *Dénomination du cours*

2 – Settore-Area professionale di riferimento ⁱⁱ / *Sektor-Berufsbereich* / *Sector-Vocational area of reference* / *Secteur-Domaine professionnel de référence*

2.1 - Attività economica (codice e denominazione ISTAT – Classificazione ATECO 2007)
Wirtschaftliche Aktivität (Kode und Istat- Bezeichnung – Klassifizierung ATECO 2007)
Economic Activity (Istat Code and Title – ATECO classification 2007)
Activité économique (Code et Dénomination Istat – Classification ATECO 2007)

3 – Profilo professionale / *Berufskategorie* / *Vocational profile* / *Profil professionnel*

3.1 – Denominazione del profilo ⁱⁱⁱ / *Bezeichnung der Kategorie* / *Name of the profile* / *Dénomination du profil*

3.2 – Riferimento alla Classificazione ISTAT delle Professioni (Nomenclatura Unità Professionali NUP/ISTAT 2007)

Hinweis auf die Klassifizierung der Berufe von ISTAT (NUP/ISTAT 2007)
Reference to ISTAT classification of professions (NUP/ISTAT 2007)
Référence à la classification ISTAT des métiers (NUP/ISTAT 2007)

4 – Durata del corso ^{iv} / *Dauer des Kurses* / *Length of the course* / *Durée du course*

Anni / *Jahre* / *Years* / *Années* _____
Mesi / *Monate* / *Months* / *Mois* _____
Ore / *Stunden* / *Hours* / *Heures* _____

5 – Competenze acquisite ^v / *Erworbene Kompetenzen* / *Acquired competencies* / *Compétences acquises*

5.1 - di base / *allgemeine* / *basic* / *de base*

- didattica dedicata ^{vi} (in ore) _____
gewidmete Didaktik (in Stunden) / teaching time (hours) / Didactique consacrée (en heures)

5.2 - tecnico-professionali e trasversali / *Technische und berufliche und transversale* / *Technical-professional and Transversal* / *technico-professionnels et transversaux* /

- didattica dedicata ^{vii} (in ore) _____
gewidmete Didaktik (in Stunden) / didactique consacré (en heures) / teaching time (hours)

6 – Percorso formativo / *Bildungskurse / Training course / Cours de formation*6.1 - Contenuti del corso ^{viii} / *Inhalte des Kurses / Contents of the Course / Contenus du cours*

6.2 - Tirocinio / *Lehre und praktische Ausbildung / Apprenticeship training / Stage*

- durata (in ore) _____
Dauer (in Stunden) / length (in hours) / durée (en heures)
- nome dell'organizzazione _____
name der Organisation / Name of the organisation / Nom de l'organisation
- sede di svolgimento _____
Ort und Sitz der Lehre / Training Location / Lieu d'apprentissage

6.3 - Altre esperienze pratiche ^{ix} / *Andere praktische Erfahrungen / Other practical experiences / Autres expériences pratiques*

- durata (in ore) _____
dauer (in Stunden) / length (in hours) / durée (en heures)
- modalità _____
Bedingungen / Kind of experience / Modalités
- contesto di attuazione _____
Kontext / Context / Contexte

7 – Tipo di prove di valutazione finale

Typologie der Abschlußprüfungen / Final evaluation tests / Type d'épreuves d'évaluation finale

- ◆ Colloquio / *Kolloquium (mündlich) / Oral exam / Entretien*
- ◆ Prove scritte / *Schriftliche Prüfungen / written test / épreuves écrites*
- ◆ Prova pratica o Simulazione / *Praktische Prüfung oder Simulierung / Practical test or simulation / épreuve pratique ou simulation*
- ◆ Altro / *Anderes / Other / Autre*

8 – Annotazioni integrative ^x / *Ergänzende Bemerkungen / Other comments / Notes complémentaires*

Data / *Datum / Date / Date* _____

Il Legale Rappresentante
Gesetzlicher Vertreter
Legal Representative
Représentant Légal

-
- i Inserire la denominazione del percorso formativo.
 - ii Area del Repertorio dell'offerta regionale.
 - iii Riportare denominazione e descrizione sintetica del profilo/figura professionale di riferimento, in rapporto alle attività (o compiti) ed alle competenze caratterizzanti.
 - iv Indicare la durata del percorso formativo in anni e ore; se necessario, specificare anche la durata in mesi.
 - v Specificare l'esito formativo in termini di competenze effettivamente raggiunte e che esprimono le reali acquisizioni e la fisionomia complessiva dell'allievo, con riferimento e/o attingendo dalle competenze caratterizzanti il profilo formativo del percorso di riferimento. Non riportare in questo campo, in quanto non costituisce propriamente l'oggetto della certificazione, gli elementi del percorso (la sua articolazione, le strategie ed i contenuti utilizzati).
 - vi Indicare il numero complessivo di ore dedicate all'acquisizione delle competenze.
 - vii Idem.
 - viii Riportare gli elementi di percorso in termini di Unità Formative e loro contenuti essenziali (conoscenze ed abilità) che documentano come l'allievo ha maturato le competenze, oggetto della certificazione. I contenuti riportati non devono essere generici, ma riferiti a quegli elementi che sono specificamente condizione per lo sviluppo delle competenze.
 - ix Definire il tipo di esperienza pratica svolta all'esterno della struttura formativa (es. visite aziendali, altro specificare...).
 - x Altre modalità di acquisizione, né d'aula, né pratiche.
 - Indicare nome e cognome del Legale Rappresentante.



Regione Lombardia



ATTESTATO DI DIPLOMA PROFESSIONALE*

di IV LIVELLO EQF

Qualifizierungszeugnis vierte Stufe /
Attestation de qualification de quatrieme niveau / Fourth Level Qualification Certificate

Conseguito in / Erworben in / Obtenue in / Achieved in

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

WEGE IN DEM BEREICH DES SCHULSYSTEMS UND DER BERUFSBILDUNG
COURSES OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
COURS DE ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
(ai sensi dell'art. 17 del DLgs. n. 226/2005)

DENOMINAZIONE DEL DIPLOMA PROFESSIONALE

FacharbeiterIn im Bereich / Qualification / Dénomination de la qualification

TECNICO DI _____

IV LIVELLO EUROPEO EQF (Raccomandazione del Parlamento europeo e dal Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, pubblicata su Gazzetta Ufficiale 2008/C 111/01 del 6/5/2008)

punteggio conseguito / Note / Points / Note ____/100

Ai sensi della legge regionale n. 19/07 / In Übereinstimmung mit dem Regional Gesetz Nr.19/07 - Conformément à la loi n.19/07 - In accordance with Regional Law no.19/07

CONFERITO AL CANDIDATO

Dem Kandidaten erteilt / Attribuée au candidat / Awarded to the candidate

Nato/a / Geboren in / Né à / Born in _____

il / Am / Le / On _____

ISTITUZIONE FORMATIVA Bildungsanstalt oder Bildungsträger/Organisation ou structure de formation/Vocational Training Institution/Education Provider _____

SEDE / Sitz / Lieu/Place _____

ID Progetto N° 000 20 _____

Data / Datum / Date / Date _____

Il Legale Rappresentante / Gesetzlicher Vertreter
/ Représentant légal / Legal Representative _____

* **Il presente attestato ha validità nazionale** / Dieses Zeugnis ist auf nationaler Ebene gültig / This certificate is valid at national level / Cette attestation est valable au niveau national

1 – Denominazione del corso ⁱ / *Bezeichnung des Kurses / Dénomination du cours / Name of the course*

2 – Settore-Area professionale di riferimento ⁱⁱ / *Sektor-Berufsbereich / Secteur-Domaine professionnel de / référence Sector-Vocational area of reference*

2.1 - Attività economica (codice e denominazione ISTAT – Classificazione ATECO 2007)
Wirtschaftliche Aktivität (Kode und Istat- Bezeichnung – Klassifizierung ATECO 2007)
Activité économique (Code et Dénomination Istat – Classification ATECO 2007)
Economic Activity (Istat Code and Title – ATECO classification 2007)

3 – Figura professionale / *Berufskategorie / Profil professionnel / Vocational profile*

3.1 – Denominazione della figura ⁱⁱⁱ / *Bezeichnung der Kategorie / Dénomination du profil / Name of the profile*

3.2 – Riferimento alla Classificazione ISTAT delle Professioni (Nomenclatura Unità Professionali NUP/ISTAT 2007)

Hinweis auf die Klassifizierung der Berufe von ISTAT (NUP/ISTAT 2007)
Référence à la classification ISTAT des métiers (NUP/ISTAT 2007)
Reference to ISTAT classification of professions (NUP/ISTAT 2007)

4 – Durata del corso ^{iv} / *Dauer des Kurses / Durée du course / Length of the course*

Anni / *Jahre / Années / Years* _____
Mesi / *Monate / Mois / Months* _____
Ore / *Stunden / Heures / Hours* _____

5 – Competenze acquisite ^v / *Erworbene Kompetenzen / Compétences acquises / Acquired competencies*

5.1 - di base / *allgemeine / de base / basic*

-

didattica dedicata ^{vi} (in ore)

gewidmete Didaktik (in Stunden) / Didactique consacrée (en heures) / teaching time (hours)

5.2 - tecnico-professionali e trasversali / *Technisch-berufliche und transversale / tecnico-professionnels et transversales / Technical-professional and Transversal*

-
- i Inserire la denominazione del percorso formativo.
 - ii Area del Repertorio dell'offerta regionale.
 - iii Riportare denominazione e descrizione sintetica del profilo/figura professionale di riferimento, in rapporto alle attività (o compiti) ed alle competenze caratterizzanti.
 - iv Indicare la durata del percorso formativo in anni e ore; se necessario, specificare anche la durata in mesi.
 - v Specificare l'esito formativo in termini di competenze effettivamente raggiunte e che esprimono le reali acquisizioni e la fisionomia complessiva dell'allievo, con riferimento e/o attingendo dalle competenze caratterizzanti il profilo formativo del percorso di riferimento. Non riportare in questo campo, in quanto non costituisce propriamente l'oggetto della certificazione, gli elementi del percorso (la sua articolazione, le strategie ed i contenuti utilizzati).
 - vi Indicare il numero complessivo di ore dedicate all'acquisizione delle competenze.
 - vii Idem.
 - viii Riportare gli elementi di percorso in termini di Unità Formative e loro contenuti essenziali (conoscenze ed abilità) che documentano come l'allievo ha maturato le competenze, oggetto della certificazione. I contenuti riportati non devono essere generici, ma riferiti a quegli elementi che sono specificamente condizione per lo sviluppo delle competenze.
 - ix Definire il tipo di esperienza pratica svolta all'esterno della struttura formativa (es. visite aziendali, altro specificare...).
 - x Altre modalità di acquisizione, né d'aula, né pratiche
 - Indicare nome e cognome del Legale Rappresentante
- • —



ATTESTATO DI DIPLOMA PROFESSIONALE* di IV LIVELLO EQF

(Raccomandazione del Parlamento e Consiglio europeo del 23 aprile 2008)

*Qualifizierungszeugnis vierte Stufe /
Attestation de qualification de quatrieme niveau / Fourth Level Qualification Certificate*

Conseguito in / Erworben in / Obtenue in / Achieved in

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

*WEGE IN DEM BEREICH DES SCHULSYSTEMS UND DER BERUFSBILDUNG
COURSES OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
COURS DE ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONELLE
(ai sensi dell'art. 17 del DLgs. n. 226/2005)*

DENOMINAZIONE DEL DIPLOMA PROFESSIONALE

FacharbeiterIn im Bereich / Qualification / Dénomination de la qualification

punteggio conseguito / Note / Points / Note ___/100

Ai sensi della legge regionale n. 19/07 / In Übereinstimmung mit dem Regional Gesetz Nr.19/07 - Conformément à la loi n.19/07 - In accordance with Regional Law no.19/07

CONFERITO AL CANDIDATO

Dem Kandidaten erteilt / Attribuée au candidat / Awarded to the candidate

Nato/a / Geboren in / Né à / Born in

il / Am / Le / On

ISTITUZIONE SCOLASTICA / Bildungsanstalt oder Bildungsträger/ Institution scolaire / Vocational Training Institution/ Education Provider

SEDE / Sitz / Lieu/Place

ID Progetto N° 000 20 _____

Data / Datum / Date / Date _____

Il Legale Rappresentante / Gesetzlicher Vertreter
/ Représentant légal / Legal Representative

*** Il presente attestato ha validità nazionale** / Dieses Zeugnis ist auf nationaler Ebene gültig / This certificate is valid at national level / Cette attestation est valable au niveau national

1 – Denominazione del corso ⁱ / *Bezeichnung des Kurses / Dénomination du cours / Name of the course*

2 – Settore-Area professionale di riferimento ⁱⁱ / *Sektor-Berufsbereich / Secteur-Domaine professionnel de / référence Sector-Vocational area of reference*

2.1 - Attività economica (codice e denominazione ISTAT – Classificazione ATECO 2007)
Wirtschaftliche Aktivität (Kode und Istat- Bezeichnung – Klassifizierung ATECO 2007)
Activité économique (Code et Dénomination Istat – Classification ATECO 2007)
Economic Activity (Istat Code and Title – ATECO classification 2007)

3 – Figura professionale / *Berufskategorie / Profil professionnel / Vocational profile*

3.1 – Denominazione della figura ⁱⁱⁱ / *Bezeichnung der Kategorie / Dénomination du profil / Name of the profile*

3.2 – Riferimento alla Classificazione ISTAT delle Professioni (Nomenclatura Unità Professionali NUP/ISTAT 2007)

Hinweis auf die Klassifizierung der Berufe von ISTAT (NUP/ISTAT 2007)
Référence à la classification ISTAT des métiers (NUP/ISTAT 2007)
Reference to ISTAT classification of professions (NUP/ISTAT 2007)

4 – Durata del corso ^{iv} / *Dauer des Kurses / Durée du course / Length of the course*

Anni / *Jahre / Années / Years* _____
 Mesi / *Monate / Mois / Months* _____
 Ore / *Stunden / Heures / Hours* _____

5 – Competenze acquisite ^v / *Erworbene Kompetenzen / Compétences acquises / Acquired competencies*

5.1 - di base / *allgemeine / de base / basic*


-

didattica dedicata ^{vi} (in ore)

gewidmete Didaktik (in Stunden) / Didactique consacrée (en heures) / teaching time (hours)

5.2 - tecnico-professionali e trasversali / *Technisch-berufliche und transversale / tecnico-professionnels et transversales / Technical-professional and Transversal*

-
- i Inserire la denominazione del percorso formativo.
 - ii Area del Repertorio dell'offerta regionale.
 - iii Riportare denominazione e descrizione sintetica del profilo/figura professionale di riferimento, in rapporto alle attività (o compiti) ed alle competenze caratterizzanti.
 - iv Indicare la durata del percorso formativo in anni e ore; se necessario, specificare anche la durata in mesi.
 - v Specificare l'esito formativo in termini di competenze effettivamente raggiunte e che esprimono le reali acquisizioni e la fisionomia complessiva dell'allievo, con riferimento e/o attingendo dalle competenze caratterizzanti il profilo formativo del percorso di riferimento. Non riportare in questo campo, in quanto non costituisce propriamente l'oggetto della certificazione, gli elementi del percorso (la sua articolazione, le strategie ed i contenuti utilizzati).
 - vi Indicare il numero complessivo di ore dedicate all'acquisizione delle competenze.
 - vii Idem.
 - viii Riportare gli elementi di percorso in termini di Unità Formative e loro contenuti essenziali (conoscenze ed abilità) che documentano come l'allievo ha maturato le competenze, oggetto della certificazione. I contenuti riportati non devono essere generici, ma riferiti a quegli elementi che sono specificamente condizione per lo sviluppo delle competenze.
 - ix Definire il tipo di esperienza pratica svolta all'esterno della struttura formativa (es. visite aziendali, altro specificare...).
 - x Altre modalità di acquisizione, né d'aula, né pratiche
 - Indicare nome e cognome del Legale Rappresentante
-



ATTESTATO DI COMPETENZA

Kompetenzzertifikat - Competence certificate - Attestation de compétence

Ai sensi della legge regionale n. 19/07

In Übereinstimmung mit dem Regional Gesetz Nr.19/07 -

In accordance with Regional Law no.19/07 -

Conformément à la loi n.19/07

CONFERITO AL CANDIDATO

Dem Kandidaten erteilt / Awarded to the candidate / Attribuée au candidat

NATO/A _____

Geboren in / Born in / Né à

IL _____

Am / On / Le

ISTITUZIONE FORMATIVA/ ISTITUZIONE SCOLASTICA

*Berufsbildungsanstalt oder Bildungsorganisation /
Vocational Training Institution/Education Provider /
Institution formative/sujet de distribution*

SEDE _____

Sitz / Venue/Lieu

DATA _____

Datum / Date / Date

N° **000 20**..... ID PROGETTO...**0000**....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Gesetzlicher Vertreter

Legal Representative

Le Représentant Légal

1 – Profilo professionale ⁱ / *Berufskategorie / Professional profile / Profil professionnel*

2 – Competenze acquisite ⁱⁱ / *Erworbene Kompetenzen / Acquired competencies / Compétences acquises*

2.1. _____

2.2. _____

2.3. _____

ecc. _____

3 – Percorso formativo ⁱⁱⁱ / *Bildungskurse / Training course / Cours de formation*

3.1. – Denominazione ^{iv} / *Bezeichnung des Kurses / Name of the course / Dénomination du cours*

3.2. - Durata del corso ^v / *Dauer des Kurses / Length of the course / Durée du course*

Anni / *Jahre / Years / Années* _____

Mesi / *Monate / Months / Mois* _____

Ore / *Stunden / Hours / Heures* _____

3.3. – Percorso frequentato ^{vi} / *Besuchter Bildungskurs / Course attended / la phase a fréquenté*

Anni / *Jahre / Years / Années* _____

Mesi / *Monate / Months / Mois* _____

Ore / *Stunden / Hours / Heures* _____

3.4. – Contenuti ^{vii} / *Inhalte / Contents / Contenus*

unità formativa _____ contenuti formativi _____
Bildungseinheit / Formative unit / Unité formative – Inhalte / Contents / Contenus

durata in ore _____ modalità di valutazione _____
Stunden / Hours / Heures - Bewertungsmethode / Kind of evaluation / Modalité d'évaluation

unità formativa _____ contenuti formativi _____
Bildungseinheit / Formative unit / Unité formative – Inhalte / Contents / Contenus

durata in ore _____ modalità di valutazione _____
Stunden / Hours / Heures - Bewertungsmethode / kind of evaluation / modalité d'évaluation

unità formativa _____ contenuti formativi _____
Bildungseinheit / Formative unit / Unité formative – Inhalte / Contents / Contenus

durata in ore _____ modalità di valutazione _____

Stunden / Hours / Heures - Bewertungsmethode / kind of evaluation / modalité d'évaluation

4 - Modalità pratiche di apprendimento ^{viii}

Praktische Ausbildungsweisen / Practical learning techniques / Formules pratiques d'apprentissage

4.1 - Alternanza e Tirocinio ^{ix}

Lehre und praktische Ausbildung / Stage Training / Apprenticeship training

- durata (in ore) _____
Dauer (in Stunden) / Length (in hours) / Durée (en heures)
- nome dell'organizzazione _____
Name der Organisation / Name of the organisation / Nom de l'organisation
- sede di svolgimento _____
Ort und Sitz der Lehre / Training Location / Lieu d'apprentissage

4.2 - Altre esperienze pratiche ^x

Andere praktische Erfahrungen / Other practical experience / Autres expériences pratiques

- durata (in ore) _____
Dauer (in Stunden) / Length (in hours) / Durée (en heures)
- modalità _____
Bedingungen / Kind of experience / Modalités
- contesto di attuazione _____
Kontext / Context / Contexte

5 – Altre modalità di apprendimento (autoformazione, ecc.) ^{xi}

Andere Ausbildungsweisen / Other learning methods / Autres formules d'apprentissage

6 – Annotazioni integrative ^{xii} / *Ergänzende Bemerkungen / Other comments / Notes complémentaires*

Data / Datum / Date / Date _____

Il Legale Rappresentante
Gesetzlicher Vertreter
Legal Representative
Représentant Légal

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ATTESTATO DI COMPETENZE

-
- i Riportare denominazione e descrizione sintetica del profilo / figura professionale di riferimento, in rapporto alle attività (o compiti) ed alle competenze caratterizzanti.
 - ii Specificare l'esito formativo in termini di competenze effettivamente raggiunte e che esprimono le reali acquisizioni e la fisionomia complessiva dell'allievo, con riferimento e/o attingendo dalle competenze caratterizzanti il profilo formativo del percorso di riferimento. Non riportare in questo campo, in quanto non costituisce propriamente l'oggetto della certificazione, gli elementi del percorso (la sua articolazione, le strategie ed i contenuti utilizzati).
 - iii Riportare gli elementi di percorso che documentano come l'allievo ha maturato le competenze, oggetto della certificazione. Tale documentazione dev'essere coerente con l'impianto e con la logica sottesa a tutto il documento, ovvero i contenuti riportati non devono essere generici, ma riferiti a quegli elementi che sono specificamente condizione per lo sviluppo delle competenze.
 - iv Inserire la denominazione del percorso formativo.
 - v Indicare la durata del percorso formativo in anni e ore; se necessario, specificare anche la durata in mesi.
 - vi Compilare solo nel caso di interruzione del percorso, specificando la durata della effettiva frequenza/fruizione da parte dell'allievo.
 - vii Indicare e riportare sinteticamente i contenuti formativi in termini di Unità formative e dei loro contenuti (conoscenze ed abilità), il n° ore e le modalità di valutazione.
 - viii Specificare eventuali altre modalità di acquisizione di carattere pratico.
 - ix Lo stage è da comprendere all'interno di tale voce.
 - x Definire il tipo di esperienza pratica svolta all'esterno della struttura formativa (es. visite aziendali, altro specificare...).
 - xi Altre modalità di acquisizione, né d'aula, né pratiche.
 - xii Aggiungere ulteriori informazioni che contribuiscono a migliorare la trasparenza dei percorsi di acquisizione delle competenze (es. metodologie formative, architettura dei corsi, modularità, formazione a distanza, autoistruzione, ecc.).



RegioneLombardia

INDICAZIONI PER LA PROVA PROFESSIONALE

ESAMI DI QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE del sistema di leFP della Regione Lombardia

1. Progettazione e descrizione

In rapporto alle competenze in esito al terzo e al quarto anno ed al loro specifico livello¹, la prova professionale deve essere progettata in modo unitario secondo una logica di processo, mediante l'articolazione in parti correlate e basate sui compiti/attività professionali caratterizzanti che si integrano per realizzare un prodotto/servizio.

I criteri di costruzione devono corrispondere alla natura degli standard formativi minimi di competenza oggetto dell'accertamento.

La prova deve essere descritta utilizzando il format minimo della scheda di presentazione di seguito riportato:

Qualifica / Diploma	
titolo della prova	
competenza/e ²	
testo della prova ³	
strumento/i	
durata prevista ⁴	
allegati	

¹ III° livello EQF per Qualifica e IV° per Diploma Professionali

² con specificazione degli elementi costitutivi (conoscenze e abilità) considerati

³ inserire il testo ovvero le consegne della prova, secondo le articolazioni individuate in rapporto allo specifico processo / output

⁴ complessiva e riferita alle diverse articolazioni

2. Misurazione e certificazione degli esiti

La misurazione dei risultati della prova professionale deve essere effettuata sulla base di una griglia autonomamente elaborata dalle Istituzioni, in cui dovranno comunque trovare evidenza - in coerenza con gli assunti metodologici ed il criterio fondamentale della centralità delle competenze⁵ - i seguenti elementi minimi:

- la/e competenza/e (e loro elementi: conoscenze e abilità) oggetto della prova;
- gli indicatori di padronanza della/e competenza/e;
- il punteggio (ovvero il "peso") assegnato agli indicatori.

Il peso e lo specifico punteggio degli indicatori di risultato sarà definito dalle Istituzioni in rapporto alla loro rilevanza ai fini dell'accertamento della/e competenza/e oggetto della prova, relativamente alla tipologia dell'output, alla caratterizzazione del contesto / ambito di riferimento e del contenuto⁶, alle azioni e fattori implicati⁷, ferma restando la determinazione complessiva del voto finale in 30esimi.

⁵ vedi DGR n. 8/6563, "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale", l.1.3. Requisiti minimi della progettazione formativa dell'offerta di secondo ciclo.

⁶ ad esempio: generale / basilare o tecnico specifico; noto / familiare o incognito; semplice o complesso; ecc

⁷ riconducibili all'output e/o alla competenza e suoi elementi (specifiche conoscenze ed abilità)

D.d.s. 15 aprile 2014 - n. 3234**Modalità di assegnazione dei contributi alle scuole dell'infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro per l'anno scolastico 2013/2014 - Art. 7 ter l.r. 6 agosto 2007 n. 19****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», e successive modificazioni e integrazioni, la quale prevede quali principi qualificanti la centralità della persona e la libertà di scelta dei percorsi e dei servizi, anche mediante interventi a sostegno economico delle famiglie, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e la parità dei soggetti che erogano i servizi;

Visto, in particolare, l'art. 7 ter della l.r. 19/2007, il quale prevede che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

Richiamata la d.c.r. X/207 del 03 dicembre 2013 che ha approvato le linee di indirizzo ed i criteri per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali nel periodo di programmazione scolastica 2013/2018, demandando ad apposito decreto dirigenziale la definizione delle modalità operative di presentazione delle domande e di assegnazione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale;

Rilevata l'esigenza per l'anno scolastico 2013/2014, in coerenza ai principi di sussidiarietà definiti della l.r. 19/2007, di valorizzare e sostenere i servizi di interesse generale erogati dalle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, stante in particolare:

- il rilevante numero dei bambini frequentanti scuole dell'infanzia autonome nel territorio lombardo;
- la presenza in numerosi comuni lombardi di un'offerta di istruzione garantita unicamente da scuole dell'infanzia autonome;
- la necessità di garantire alle famiglie il contenimento delle rette scolastiche nell'attuale contesto di crisi economica e finanziaria;

Ritenuto, pertanto, di approvare le modalità operative per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali per l'anno scolastico 2013/2014, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto,

Dato atto che per sostenere i costi di gestione delle scuole dell'infanzia autonome relativi all'anno scolastico 2013/2014 è previsto nel bilancio regionale 2014 uno stanziamento complessivo di € 8.900.000,00, a valere sulla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, Cap. 4390 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Ritenuto, inoltre, di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dell'elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie del finanziamento nonché i conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione del contributo;

Viste:

- la legge regionale n. 23 del 24 dicembre 2013 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 a legislazione vigente»;
- la deliberazione Giunta regionale 20 dicembre 2013 - n. X/1176 «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente» - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili - Programma triennale delle opere pubbliche 2014 - Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house»;
- il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 415 del 24 gennaio 2014 con cui si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale 2014/2016 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Richiamati inoltre:

- l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento organizzativo - X Legislatura»;

- la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 « Il Provvedimento organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- il decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta Regionale - X Legislatura»;

DECRETA

1. di approvare le modalità operative per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali per l'anno scolastico 2013/2014, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto,

2. di stabilire che le risorse a disposizione per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1 ammontano complessivamente a € 8.900.000,00 e trovano copertura a valere sulla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, Cap. 4390 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito internet della Regione Lombardia all'indirizzo <http://www.istruzione.regione.lombardia.it>;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente della struttura
Paolo Formigoni

_____ • _____

MODALITA' OPERATIVE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI E NON COMUNALI SENZA FINI DI LUCRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.

1. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo i legali rappresentanti delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, aventi sedi nel territorio regionale, ivi comprese quelle con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, che accolgono gruppi di bambini per un massimo di tre unità per sezione di età compresa tra i due e i tre anni, sulla base di progetti attivati a livello territoriale d'intesa tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati.

2. Criteri di assegnazione dei contributi:

I criteri di assegnazione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia autonome, definiti dalla D.C.R. n. X/207 del 3 dicembre, sono i seguenti:

- il **50%** del finanziamento viene attribuito in rapporto al numero di sezioni: posto 100 il valore medio riferito alle tipologie di scuole presenti in maggior numero sul territorio regionale in relazione al numero di sezioni (scuole con numero di sezioni pari a 4 e 5), viene calcolato il variare di tale valore medio applicando un indice di maggiorazione del 25% alle scuole con numero di sezioni minore, ovvero di decremento per la medesima quota a quelle con un numero di sezioni maggiore, anche al fine di un riequilibrio degli stanziamenti per sede.

Tale importo debitamente incrementato o ridotto potrà essere oggetto di riparametrazione (positiva o negativa) con riferimento alla non perfetta coincidenza del numero di sezioni a cui viene applicata una maggiorazione ovvero a quelle per le quali si provvederà al decremento;

- il **20%** del Fondo viene assegnato in base al numero degli alunni. Tale importo è ottenuto dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo di alunni iscritti. Il relativo risultato (contributo medio per alunno) è poi moltiplicato per il numero di alunni riferito a ciascuna sede scolastica della stessa tipologia e suddiviso per il relativo numero di scuole;

- il **30%** dello stanziamento regionale è attribuito sulla base del numero delle sedi. Tale importo è ottenuto dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo di scuole.

Il 3% dell'importo è attribuito alle scuole mono sezioni quale fondo di perequazione, tenuto conto della necessità di fornire alle stesse un sostegno in ragione della loro peculiarità territoriale e dell'ubicazione esclusiva in aree con svantaggio (comuni montani, piccoli comuni o frazioni), ove rappresentano l'unica offerta educativa garantita.

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La richiesta di contributo deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile on line all'indirizzo <http://www.istruzione.regione.lombardia.it>.

Gli interessati potranno presentare domanda, selezionando l'apposito link disponibile sul portale regionale <http://www.istruzione.regione.lombardia.it>, a decorrere dalle **ore 12,00 di martedì 22 aprile 2014 e sino alle ore 12.00 di venerdì 23 maggio 2014**.

Non verranno prese in considerazione le domande inviate successivamente a tale termine, incomplete ovvero consegnate con altre modalità.

La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre n. 445. La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità fornite ai sensi degli artt. 71 e 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione mendace, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere e non potrà presentare richiesta di contributo per l'anno scolastico successivo.

Le scuole richiedenti sono tenute a conservare presso i propri archivi la copia cartacea della domanda debitamente sottoscritta per cinque anni.

4. Ammissibilità delle domande di contributo

Le domande di contributo sono ammissibili se:

- presentate da soggetti che rispondono ai requisiti richiesti;
- compilate mediante l'apposita procedura on-line;
- inviate nei termini e secondo le modalità di presentazione di cui al Paragrafo 3.

L'ammissibilità delle richieste e la liquidazione del contributo alle istituzioni scolastiche beneficiarie sarà disposta a seguito di istruttoria tecnica da parte delle competenti strutture della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Pubblicazione e informazioni

Copia integrale del presente atto è pubblicato sul portale web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia al seguente indirizzo: <http://www.istruzione.regione.lombardia.it>, unitamente al manuale operativo contenente le istruzioni per la compilazione telematica della domanda.

Informazioni possono essere richieste telefonicamente a:

- Rosa Ferpozzi tel: 02/67652054;
- Tiziana Zizza tel. 02/67652382;
- Lucia Balducci tel: 02/67652278

Informativa ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della legge regionale n. 1/2012 è il dirigente della Struttura "Istruzione e Formazione Professionale, Tecnica Superiore e Diritto allo Studio" della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta regionale.

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

D.G. Agricoltura

**D.d.u.o. 14 aprile 2014 - n. 3176
Reg.CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 -
Asse 4 leader - Misura 411, 412 e 413 - Assegnazione delle
risorse finanziarie ai gruppi di azione locale (GAL)**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI INNOVAZIONE,
COOPERAZIONE E VALORE DELLE PRODUZIONI

Richiamati:

- il regolamento CE n 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento CE n 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento CE n 1698/2005;
- il regolamento CE n 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento CE n 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento CE n 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n 1974/2006;
- il regolamento CE n 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013;
- la decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007 - 2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007;
- la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/3910 del 27 dicembre 2006 di approvazione del «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013»;
- la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/6270 del 21 dicembre 2007 di approvazione delle disposizioni attuative quadro relative ai Piani di Sviluppo Locale (PSL);
- il decreto n 6080 del 10 giugno 2008 della Direzione Generale Agricoltura «Reg. CE 1698/2005 di approvazione del bando dei PSL che prevede, tra l'altro che i Gruppi di Azione locale (GAL), diano attuazione al proprio PSL predisponendo i bandi e le convenzioni in conformità con le Disposizioni Attuative delle misure del PSR 2007/2013 e con il manuale delle procedure dell'Organismo Pagatore Regionale;
- il decreto n 7257 del 14 luglio 2009 che approva la graduatoria dei Piani di Sviluppo Locale ammissibili, presentati dai capofila, a valere sull'Asse 4 - Leader del PSR 2007/2013;
- il decreto n 7107 del 16 luglio 2010 dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» che stabilisce le modalità di approvazione delle domande presentate dai beneficiari sui PSL;
- il decreto 14486 del 29 dicembre 2009 che approva il Documento Tecnico Procedurale relativo alla Misura 431 e il Documento di Attuazione delle Misure del Piano di Sviluppo Locale;
- il decreto 16237 del 21 dicembre 2007 di costituzione e nomina del Comitato di Gestione per il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Lombardia;

Rilevato che il decreto 6879 del 31 luglio 2012 ha preso atto della regolarità della costituzione dei Gruppi di Azione Locale in Società come da allegato 1, parte integrante del suddetto decreto;

Considerato che il Comitato di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale ha approvato in data 9 marzo 2010 e in data 22 giugno 2010 i Documenti di Attuazione dei Piani di attuazione dei GAL;

Considerato che nell'ambito dell'Asse 4 Leader, le Misure 121 e 125A fanno riferimento alla Misura 411, la Misura 226 fa riferi-

mento alla Misura 412 e che le Misure 313, 312, 321 e 323C fanno riferimento alla Misura 413 del PSR;

Viste le note:

- n. 30733 del 20 marzo 2014 e n 33483 del 24 marzo 2014 con le quali il Gal Colline Moreniche del Garda ha inviato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulle Misure 125A e 313, agli atti;
- n 31780 del 21 marzo 2014 con la quale la il Gal Valtellina ha inviato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulla Misura 121, agli atti;
- n. 31797 del 21 marzo 2014 con la quale il Gal 4 Comunità ha inviato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite, sulla Misura 226, agli atti;
- n 33380 del 21 marzo 2014 con la quale il Gal dei Due Laghi ha inviato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulla Misura 323C, agli atti;
- n. 33390 del 21 marzo 2014 con la quale il Gal Valli del Luinese ha inviato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulla Misura 312, agli atti;
- n. 33419 del 24 marzo 2014 con la quale il Gal Oglio Po ha inviato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulle Misure 313 e 321, agli atti;
- n. 33575 del 24 marzo 2014 con la quale il Gal del Lario ha inviato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulle Misure 321 e 323C, agli atti;
- n. 33479 del 24 marzo 2014 con la quale il Gal Valle Brembana ha inviato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulle Misure 226 e 313, agli atti;
- n. 33485 del 24 marzo 2014 con la quale il Gal GardaValsabbia ha inviato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulla Misura 313, agli atti;
- n. 34059 del 25 marzo 2014 con la quale la Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese (Gal Oltrepò Pavese) ha inviato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulla Misura 321, agli atti;
- n. 34491 del 26 marzo 2014 con la quale il Gal Golem ha inviato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulle Misure 121, 313 e 323B, agli atti;

Preso atto che:

- nell'ambito della Misura 411 del Piano di Sviluppo Rurale - Asse 4:
 - il Gal Valtellina e il Gal Golem hanno presentato, sulla Misura 121 le richieste relative a 2 domande favorevolmente istruite, per un contributo ammissibile di € 113.334,86;
 - I Gal Colline Moreniche ha presentato, sulla Misura 125A le richieste relative a 2 domande favorevolmente istruite, per un contributo ammissibile di € 124.528,00;

per un totale sulla Misura 411 pari a € 237.862,86, come evidenziato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- nell'ambito della Misura 412 del Piano di Sviluppo Rurale - Asse 4:
 - il Gal 4 Comunità e il Gal Valle Brembana hanno presentato sulla Misura 226 le richieste relative a 3 domande favorevolmente istruite, per un contributo ammissibile di € 139.170,97,

come evidenziato nell'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- nell'ambito della Misura 413 del Piano di Sviluppo Rurale - Asse 4:
 - il Gal Valli del Luinese ha presentato sulla Misura 312 la richiesta relativa a n 1 domanda favorevolmente istruita, per un contributo ammissibile di € 23.962,99;
 - il Gal Oglio Po, il Gal Valle Brembana, il Gal Golem e il Gal Colline Moreniche del Garda hanno presentato sulla Misura 313 le richieste relative a n 6 domande favorevolmente istruite, per un contributo ammissibile di 240.561,99
 - il Gal Oglio Po, il Gal del Lario, la Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese (Gal Oltrepò Pavese) e il Gal GardaValsabbia hanno presentato sulla Misura 321 le richieste relative a n 6 domande favorevolmente istruite, per un contributo ammissibile di 328.731,39;
 - il Gal Golem ha presentato sulla Misura 323B la richie-

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

sta relativa a n 1 domanda favorevolmente istruita, per un contributo ammissibile di € 48.411,45;

- il Gal 4 Comunità, il Gal dei Due Laghi e il Gal del Lario hanno presentato sulla Misura 323C le richieste relative a n 4 domande favorevolmente istruite, per un contributo ammissibile di € 175.956,44;

per un totale sulla Misura 413 pari a € 817.624,26, come evidenziato nell'allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Eseguiti gli accertamenti istruttori sulle richieste pervenute dai GAL relativi alla congruenza delle domande proposte per il finanziamento, ai piani finanziari dei GAL, già approvati e agli atti della U.O.;

Considerato che è quindi necessario assegnare la quota di risorse cofinanziate per un importo complessivo di € 1.194.658,09 come riportato nell'allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente atto conclude il relativo procedimento nel termine di 30 giorni previsto dall'art 2, comma 2 della Legge 241/90;

Visto l'articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e dal decreto del Segretario Generale n. 8764 del 25 luglio 2013;

Visto il decreto del Segretario Generale n. 8764 del 01 ottobre 2013 che modifica le competenze dell'U.O.,

DECRETA

1. di assegnare, per le Misure 121 e 125A che fanno riferimento alla Misura 411 - Asse 4 Leader - del Piano di Sviluppo Rurale:

- al Gal Valtellina e al Gal Golem, relativamente alla Misura 121, l'importo pari a € 113.334,86 corrispondente al contributo spettante a n. beneficiari aventi diritto,
- il Gal Colline Moreniche del Garda, relativamente alla Misura 125A, l'importo pari a € 124.528,00 corrispondente al contributo spettante a n 2 beneficiari aventi diritto,

come indicato nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assegnare, per la Misura 226 che fa riferimento alla Misura 412 - Asse 4 Leader - del Piano di Sviluppo Rurale:

- al Gal Valle Brembana e al Gal 4 Comunità, relativamente alla Misura 226, l'importo pari a € 139.170,97 corrispondente al contributo spettante a n 2 beneficiari aventi diritto,

come indicato nell'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di assegnare, per le Misure 312, 313, 321 e 323C che fanno riferimento alla Misura 413 - Asse 4 Leader - del Piano di Sviluppo Rurale:

- al Gal Valli del Luinese, relativamente alla Misura 312, l'importo pari a € 23.962,99 corrispondente al contributo spettante a un beneficiario avente diritto,
- al Gal Oglio Po, il Gal Golem, il Gal Valle Brembana e il Gal Colline Moreniche del Garda relativamente alla Misura 313, l'importo pari a € 240.561,99 corrispondente al contributo spettante a n 6 beneficiari aventi diritto,
- al Gal Oglio Po, il Gal del Lario, la Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepo Pavese (Gal Oltrepo Pavese) e il Gal GardaValsabbia relativamente alla Misura 321, l'importo pari a € 328.731,39 corrispondente al contributo spettante a n. 6 beneficiari aventi diritto,
- al Gal Golem, relativamente alla Misura 312, l'importo pari a € 48.411,45 corrispondente al contributo spettante a un beneficiario avente diritto,
- al Gal 4 Comunità, il Gal dei Due Laghi e il Gal del Lario, relativamente alla Misura 323C, l'importo pari a € 175.956,44 corrispondente al contributo spettante a n 4 beneficiari aventi diritto,

come indicato nell'allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di demandare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) - Funzione autorizzazione pagamenti, lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle risorse cofinanziate per il sopra citato importo di € 1.194.658,09 ripartito come risultante dall'allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente atto, previa

acquisizione degli elenchi di liquidazione, redatti dagli Organismi Delegati competenti per Misura della Lombardia la cui spesa grava sul bilancio di OPR;

5. di autorizzare gli Organismi Delegati (Amministrazioni Provinciali e Comunità Montane) della Lombardia ad inserire negli elenchi di liquidazione i beneficiari del contributo, benché non ancora in possesso di tutti i requisiti e in osservanza delle condizioni richieste, previa acquisizione di idonea polizza fidejussoria, stipulata secondo lo schema indicato nell'allegato 3 del sopra citato decreto del Direttore dell'OPR n 7107 del 16 luglio 2010, a garanzia del raggiungimento dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni nei termini stabiliti;

6. di disporre che la polizza fidejussoria indicata al precedente capoverso, da stipularsi a favore dell'OPR, sarà svincolata soltanto a seguito della comunicazione da parte dell'O.D. all'OPR dell'avvenuto accertamento del possesso di tutti i requisiti e dell'osservanza delle condizioni richieste;

7. di comunicare all'OPR, alle Sedi Territoriali, alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia, alle Comunità Montane, ai Gruppi di Azione Locale, l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente atto.

8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvederà alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Fiorella Ferrario

_____ . _____

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - ASSE 4 - LEADER - MISURA 411

DOMANDE FINANZIATE SU MISURA 121

Gal Valtellina (121)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV.	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio O.D.	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201300269797	00050560143	LATTERIA SOC. CHIURO COOP.R.L.	CHIURO	SO	100.000,00	43.336,91	45	33	78
TOTALE						100.000,00	43.336,91			

Gal Golem (121)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV.	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio O.D.	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201200364328	03162960177	SOCIETA' AGRICOLA GIPPONE DI COLOSIO G. E TIGNONSINI N. S.S.	PISOONE	BS	155.551,00	69.997,95			31
TOTALE						155.551,00	69.997,95			

TOTALE MISURA 121

113.334,86

DOMANDE FINANZIATE SU MISURA 125A

Gal Colline Moreniche

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV.	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio O.D.	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201300344659	1706580204	CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE	MANTOVA	MN	53.664,44	48.298,00			38
2	201300344659	1706580204	CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE	MANTOVA	MN	84.700,00	76.230,00			30
TOTALE						53.664,44	124.528,00			

TOTALE MISURA 411

237.862,86

ALLEGATO 2

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - ASSE 4 - LEADER - MISURA 412

DOMANDE FINANZIATE SU MISURA 226

GAL VALLE BREMBANA (226)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV.	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio O.D.	Punteggio Totale
1	201200110336	00619770167	COMUNE DI ISOLA DI FRONDA	ISOLA DI FRONDA	BG	50.272,00	41.144,19		74
TOTALE						50.272,00	41.144,19		

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

GAL 4 COMUNITA' (226)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio O.D.	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201200103380	00722580164	Comune di Borgo di Terzo (*)	Borgo di Terzo	BG	82.083,30	15.174,63			74
2	201200081786	00547750166	Comune di Predore	Predore	BG	99.950,00	82.852,15			59
(*) quale integrazione di contributo già assegnato con Decreto n. 9278 del 15/10/2013					TOTALE	182.033,30	98.026,78			

TOTALE GENERALE MISURA 412
139.170,97

ALLEGATO 3

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - ASSE 4 - LEADER - MISURA 413
MISURA 312 - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE
Gal Valli del Luinese (312)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio Provinciale	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201200390962	CMMGRG51B11L682F	ABAKOGIO DI GIORGIO CIMMA	MACCAGNO	VA	39.938,32	23.962,99	35	10	45
					TOTALE	39.938,32	23.962,99			

TOTALE MISURA 312
23.962,99

MISURA 313 - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE**Gal Valle Brembana (313)**

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio Provinciale	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	20130038037	00334660164	COMUNE DI BRACCA	BRACCA	BG	99.850,60	89.865,54	22	13	35
					TOTALE	99.850,60	89.865,54			

Gal Golem (313)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio Provinciale	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201300294518	80015730171	COMUNE DI MARONE	MARONE	BS	82.031,76	73.828,58			51
					TOTALE	82.031,76	73.828,58			

Gal Oglio Po (313)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio Provinciale	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201300276524	00416220200	COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	35.000,00	31.500,00	31	17	48
2	201300276613	83000670204	COMUNE DI VIADANA	VIADANA	MN	35.000,00	31.500,00	21	15	36
					TOTALE	70.000,00	63.000,00			

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

Gal Colline Moreniche (313)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio Provinciale	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201400082599	90002620202	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CASTELLARO	Monzambano	MN	6.258,00	5.632,20	39	12	51
2	201400082845	93035440200	STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI	Mantova	MN	9.150,75	8.235,67	38	12	50
					TOTALE	6.258,00	13.867,87			

TOTALE MISURA 313
240.561,99
MISURA 321 - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE
Gal del Lario (321)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio Provinciale	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201400032432	00609670138	COMUNE DI BARNI	BARNI	CO	65.000,00	65.000,00			33
2	201400385152	00562880138	COMUNE DI TREMEZZO	TREMEZZO	CO	40.476,87	40.476,87			28
					TOTALE	105.476,87	105.476,87			

Gal GardaValsabbia (321)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio Provinciale	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201400081347	00855040176	COMUNE DI TIGNALE	TIGNALE	BS	88.485,40	88.485,40	36	20	56
					TOTALE	88.485,40	88.485,40			

Gal Oltrepo Pavese (Fondazione per lo Sviluppo dell'oltrepo Pavese) (321)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio Provinciale	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201400060997	00468890181	COMUNE DI BORGIO PRIOLO	BORGIO PRIOLO	PV	17.611,36	17.611,36	26	15	41
					TOTALE	17.611,36	17.611,36			

Gal Oglio Po (321)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio Provinciale	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201300260767	01706580204	CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE	MANTOVA	MN	100.000,00	40.000,00	38	18	56
2	201300257039	00700990195	SANTA FEDERICI SOC. COOP. SOC. ONLUS	CASALMAGGIORE	CR	77.157,76	77.157,76	34	25	59
					TOTALE	100.000,00	117.157,76			

TOTALE MISURA 321**328.731,39**

MISURA 323B - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE

Gal Golem (323B)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio Provinciale	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201200422599	00878650175	COMUNE DI LODRINO	LODRINO	BS	69.159,21	48.411,45	36	20	56
					TOTALE	69.159,21	48.411,45			

TOTALE MISURA 323B**48.411,45**

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

MISURA 323C - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE
Gal 4 Comunità (323C)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio Provinciale	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201200337704	00543080162	COMUNE DI VIGOLO (*)	VIGOLO	BG	81.000,00	6.097,74			
					TOTALE	81.000,00	6.097,74			

(*) integrazione contributo

Gal dei Due Laghi (323C)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio Provinciale	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201000381409	00692180136	COMUNE DI INTROZZO	INTROZZO	LC	46.000,00	41.147,20			32
					TOTALE	46.000,00	41.147,20			

Gal del Lario (323C)

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo Ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)	Punteggio Provinciale	Punteggio GAL	Punteggio Totale
1	201400065402	80009800139	COMUNE DI CARATE URIO	CARATE URIO	CO	103.605,92	93.245,32			32
2	201400065642	00532640133	COMUNE DI SALA COMACINA	SALA COMACINA	CO	39.406,87	35.466,18			
					TOTALE	39.406,87	128.711,50			

TOTALE MISURA 323C
175.956,44
TOTALE MISURA 413
817.624,26

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 Asse 4 Leader		
Riparto delle risorse e delle domande finanziate per Misura		
MISURA 411	Numero domande finanziate	Contributo ammesso (€)
Misura 121	2	113.334,86
Misura 125A	2	124.528,00
Totale Misura 411	4	237.862,86
MISURA 413	Numero domande finanziate	Contributo ammesso (€)
Misura 226	3	139.170,97
MISURA 413	Numero domande finanziate	Contributo ammesso (€)
Misura 312	1	23.962,99
Misura 313	6	240.561,99
Misura 321	6	328.731,39
Misura 323B	1	48.411,45
Misura 323C	4	175.956,44
Totale Misura 413	18	817.624,26
TOTALE GENERALE	25	1.194.658,09

D.d.s. 14 aprile 2014 - n. 3177**Fondo europeo per la pesca (FEP) 2007 - 2013. Approvazione del secondo bando di attuazione della Misura 2.2 «Pesca acque interne» (art. 33 reg. CE 1198/2006)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Richiamati:

- il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);
- il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- il Vademecum FEP emanato dalla Commissione Europea in data 26 marzo 2007;
- il Piano Strategico Nazionale (PSN) per il settore della pesca italiano approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 settembre 2007 (Atto repertorio n. 190);
- il Programma Operativo dell'intervento comunitario del FEP in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 e s.m.i.;

Visti i decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n. 568 del 11 marzo 2008, istitutivo del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Pesca 2007 - 2013, previsto dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1198/2006, e n. 48 del 6 agosto 2009, di aggiornamento della composizione del predetto Comitato;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n. 576 del 25 giugno 2008, che istituisce la Cabina di regia, ai sensi del paragrafo 8.1 del citato Programma operativo, allo scopo di garantire una coerente ed omogenea attuazione delle misure previste dal programma, e successivamente aggiornata con decreto n. 49 del 1 settembre 2009;

Richiamati i «Criteri di selezione» per la concessione degli aiuti per le misure previste dal Programma operativo FEP approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 1° ottobre 2010;

Visto il documento «Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili» approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 50 del 9 settembre 2009;

Visto il decreto n. 21 del 26 Marzo 2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di adozione dei «Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti», integrato dal decreto n. 11 del 27 giugno 2013;

Preso atto del Decreto ministeriale n. 29 dell'8 maggio 2009 con il quale viene adottato il documento «Manuale delle procedure per i controlli di primo livello - FEP 2007-2013»;

Richiamato l'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, così come previsto dall'art. 38 del citato regolamento (CE) 498/2007, stipulato tra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008 e successivamente modificato che, in particolare:

- approva i piani finanziari dell'Amministrazione centrale, delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni e Privati) e in particolare il piano finanziario della Regione Lombardia;
- identifica le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Certificazione agli Organismi intermedi;
- regola le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;

Considerato che l'art. 3, paragrafo IV del citato Accordo Multiregionale prevede che su mandato dell'Amministrazione centrale, le Regioni e le Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, sono incaricate di gestire direttamente, tra le altre, la Misura 2.2 - Pesca acque interne - art. 33 reg. CE n. 1198/2006;

Richiamata la convenzione stipulata in data 25 marzo 2010, inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti al n. 14432/RCC/2010, tra il referente dell'Autorità di Gestione e il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Agricoltura in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Lombardia (RAdG), che disciplina il rapporto tra l'AdG nazionale e Regione Lombardia per l'attuazione delle funzioni delegate;

Vista la nota del Direttore Generale Agricoltura prot. n. M1.2010.0018339 del 10 novembre 2010 con la quale si delega il dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo dell'agricoltura di montagna e dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli ad assumere il ruolo di Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Lombardia (RAdG) nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013;

Richiamati:

- il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione approvato con decreto direttoriale del MiPAAF n. 13 del 21 aprile 2010;
- il Manuale delle procedure dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione approvato con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 12552 del 2 dicembre 2010 e revisionato con decreto 10053 del 5 novembre 2013;

Considerato che, per la realizzazione del Programma Operativo del FEP, le risorse finanziarie sono state ripartite nella misura del 33% e del 67% rispettivamente a favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 20 marzo 2008;

Preso atto che con delibera CIPE del 23 novembre 2007 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 2008 - relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per gli interventi del FEP, è stato approvato che, per le misure a gestione regionale, l'80% della quota nazionale pubblica è a carico del fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 (Stato), mentre la restante quota è a carico del bilancio regionale;

Preso atto che il totale delle risorse pubbliche assegnate alla Regione Lombardia per l'intero programma 2007-2013 ammonta a 4.279.284,00 Euro, e che per l'Asse 2 in particolare il totale delle risorse a seguito di una rimodulazione finanziaria è pari a 3.011.368,00 Euro;

Ritenuto opportuno attivare la misura 2.2 «Pesca acque interne» al fine di conseguire efficacemente gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale e comunitaria;

Tenuto conto che le risorse disponibili per il secondo bando per l'attuazione della Misura 2.2 ammontano a 96.318,00 Euro così ripartite:

- 50% a carico del Fondo Europeo per la Pesca pari a 48.159,00 Euro
- 40% a carico del Fondo di Rotazione pari a 38.527,20 Euro
- 10% a carico del Bilancio Regionale pari a 9.631,80 Euro;

Visto il decreto n. 612 del 18 dicembre 2008 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di adozione dello Schema di bando della Misura 2.2 «Pesca nelle acque interne» - art. 33 reg. CE n. 1198/2006;

Visto il capitolo 16.01.203.7377 «Spese per investimenti per l'attuazione del programma FEP 2007-2013» che trova la necessaria copertura finanziaria;

Ritenuto di procedere all'approvazione del secondo bando di attuazione della Misura 2.2 «Pesca nelle acque interne» Allegato al presente provvedimento, composto da n. 28 pagg. quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della scrivente Struttura individuate dalla d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 e dal decreto del Segretario Generale 25 luglio 2013 n. 7110;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

Recepito le motivazioni riportate nelle premesse:

1. Di approvare il bando per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007/2013, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 30 pagg. in attuazione della Misura 2.2 «Pesca nelle acque interne».

2. Di far decorrere i termini di presentazione delle domande di contributo a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché, a cura delle competenti Strutture regionali, la pubblicazione sui siti www.regione.lombardia.it e www.agricoltura.regione.lombardia.it.

4. Di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente della struttura
Alberto Lugoboni

— • —

ALLEGATO A



ALLEGATO A) parte integrante del Decreto del Dirigente di Struttura n. _____ del _____

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA
DEL SUOLO AGRICOLO

BANDO DI ATTUAZIONE

**MISURA 2.2 DEL FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007 - 2013
(art.33 Reg. CE 1198/06)**

“Pesca nelle acque interne”

INDICE

1. FINALITA' DELLA MISURA E RISORSE
2. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE
3. SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
4. CONTENUTO
 - 4.1 Interventi ammissibili
 - 4.2 Tempi di realizzazione dei progetti
 - 4.3 Spese ammissibili
 - 4.4 Spese non ammissibili
 - 4.5 Entità' del contributo e limiti agli investimenti ammissibili
5. COME PRESENTARE LA DOMANDA
 - 5.1 Come
 - 5.2 Quando e dove
6. COME VENGONO VALUTATE LE DOMANDE
 - 6.1 Procedure istruttorie
 - 6.2 Approvazione graduatoria
7. COME VIENE COMUNICATA L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
8. COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO
 - 8.1 Verifica delle richieste di liquidazione del contributo
9. VARIANTI
10. PROROGHE
11. RINUNCIA E DECADENZE
12. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO
13. REVOCHE
14. CONTROLLI
15. RIFERIMENTI NORMATIVI
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. FINALITA' DELLA MISURA E RISORSE

Realizzare gli obiettivi della politica comune della pesca, istituita dall'Unione Europea, il FEP Fondo Europeo per la Pesca, disciplinato dal Reg. CE n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 e dal Reg. CE n. 498/2007 del 26 marzo 2007 e s.m.i. ed in particolare con il presente bando:

- migliorare il livello di conservazione delle risorse e dell'ambiente
- ridurre il relativo impatto socio-economico
- rafforzare la competitività del settore

Ai sensi di quanto disposto dall'art.33 del Reg. CE 1198/2006, la misura 2.2 è specificamente volta al sostegno della pesca nelle acque interne.

Il FEP opera secondo il principio del cofinanziamento (quota comunitaria, quota nazionale e quota regionale). Le risorse stanziare per il presente bando ammontano a € 96.318,00 ripartite nel seguente modo:

- 50% a carico del Fondo Europeo per la Pesca (per un importo pari a € 48.159,00)
- 40% a carico del Fondo di Rotazione (per un importo pari a € 38.527,20)
- 10% a carico del Bilancio Regionale (per un importo pari a € 9.631,80).

Tali quote potrebbero essere incrementate da ulteriori risorse che si rendessero eventualmente disponibili.

2. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

L'area territoriale di attuazione corrisponde all'intero territorio di Regione Lombardia.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Possono partecipare al bando: operatori del settore, singoli o associati, in possesso della licenza di pesca professionale per le acque interne aventi sede legale in Regione Lombardia ed esercitanti la propria attività nel territorio regionale.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi. I richiedenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- nel caso in cui l'impresa utilizzi pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne questi non devono risultare iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia.

4. CONTENUTO

Asse n. 2 - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Misura 2.2 – Pesca nelle acque interne (art. 33 Reg. CE 1198/2006)

4.1 Interventi ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti per la costruzione, l'estensione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità del prodotto, la salute umana o animali; sono altresì ammissibili investimenti finalizzati a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente o a determinare un impatto positivo sullo stesso.

4.2 Tempi di realizzazione dei progetti

L'inizio lavori deve avvenire entro 2 mesi dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo o deve coincidere, nel caso siano state sostenute spese antecedenti alla data di pubblicazione del bando, con la prima fattura o altro documento di valore probatorio equivalente. In entrambi i casi il beneficiario è tenuto ad inviare la comunicazione di inizio lavori all'Amministrazione provinciale di riferimento, utilizzando l'apposito format (Allegato C "Comunicazione di avvio attività"), nei 30 giorni successivi all'inizio dei lavori o, nel caso in cui l'inizio attività coincida con una spesa sostenuta antecedentemente alla data di pubblicazione del bando, nei 3 mesi successivi alla notifica di ammissione al contributo. La comunicazione di avvio dovrà essere corredata, in caso di acquisto di materiali, dalla copia del contratto/fattura di acquisto e/o affidamento dell'incarico/contratto in caso di servizi/lavori.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo.

4.3 Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2014. Esse devono essere pertinenti al raggiungimento degli obiettivi della misura e del progetto e devono riguardare:

- a) attrezzature per la pesca durevoli , purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività delle catture;
- b) attrezzature per riparazione e manutenzione di imbarcazioni da pesca;
- c) celle frigorifere e linee di congelamento mobili;
- f) centri di consegna del pesce;
- d) vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo pescato;
- e) trasformazione e miglioramento di imbarcazioni da pesca incluso l'acquisto di apparati propulsivi a motore, purché di potenza pari o inferiore al vecchio;
- g) spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e delle condizioni ambientali, anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche.

4.4 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- IVA;
- trasferimento di proprietà di un'azienda;
- costruzione/acquisto di navi che operano nelle acque interne;
- automezzi (di qualsiasi tipo);
- acquisto dell' usato ;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- canoni delle concessioni demaniali;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;

- opere di abbellimento;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono inoltre ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1 gennaio 2014.

Le spese successive al 1 gennaio 2014 ma comunque antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, sono ammissibili solo se riferite a beni **funzionanti** ed utilizzabili al momento della presentazione del progetto stesso.

Gli interventi previsti non devono inoltre comportare spese per la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

4.5 Entità del contributo e limiti agli investimenti ammissibili

Gli interventi ammessi ai sensi della graduatoria possono fruire di un contributo pubblico a fondo perduto pari al 50% dell'investimento ammesso. La restante quota parte dovrà pertanto essere sostenuta con risorse proprie del soggetto proponente. Il differente grado di partecipazione finanziaria sarà valutato in sede d'istruttoria così come indicato al paragrafo 6.1.

L'investimento minimo ammissibile non può essere inferiore a 3.000 € (al netto dell'IVA).

Il **contributo** massimo erogabile non può superare i 40.000 €. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

5. COME PRESENTARE LA DOMANDA

5.1 Come

La domanda di contributo (Allegato B) sottoscritta dal legale rappresentante (o da un soggetto delegato che risulti da un atto ufficiale da allegare alla domanda), dovrà essere presentata in via cartacea, obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

1. copia della carta di identità del legale rappresentate, soggetto delegato o soggetto autorizzato a presentare il progetto;
2. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art.30 del Reg. (CE) n. 498/07 (inclusa nell'Allegato B);
3. dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni anche nel caso in cui il bene non sia più funzionante (inclusa nell'Allegato B);
4. dichiarazione attestante che negli interventi richiesti in domanda, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando (inclusa nell'Allegato B);
5. dichiarazione di impegno a non richiedere una licenza di pesca al di fuori delle acque interne per il periodo oggetto di finanziamento (inclusa nell'Allegato B);
6. quadro economico degli investimenti (Allegato B1);
7. relazione tecnica (Allegato B2);
8. Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio e di stato non fallimentare o autocertificazione di esenzione all'iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n° 77 del 25 marzo 1997;
9. qualora pertinente con la natura del beneficiario, atto costitutivo, statuto, estratto Libro Soci;

10. qualora il soggetto proponente abbia personale dipendente, autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del medesimo personale.

Alla documentazione di cui sopra andranno obbligatoriamente aggiunti, qualora pertinenti con la tipologia di intervento e con i relativi obiettivi progettuali, i seguenti documenti:

11. progetto definitivo o esecutivo (la consegna dell'esecutivo è obbligatoria entro 45 gg dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo), comprendente cronoprogramma, corografia con la localizzazione degli interventi progettuali;
12. preventivi/computi metrici estimativi delle costruzioni in conformità al quadro economico degli investimenti, planimetrie e piani di prospetto, sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto a un Ordine Professionale;
13. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante (o soggetto delegato) concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento
14. nel caso in cui si preveda la sostituzione del motore, copia del libretto/certificato d'uso del medesimo dal quale si evinca la potenza e il numero di matricola del motore installato sull'imbarcazione.

Tutta la documentazione dell'intervento sopra elencata dovrà essere consegnata sia in formato cartaceo sia in formato elettronico (CD ecc..)

Se il richiedente dispone di PEC, è preferibile l'invio di tutta la documentazione completa di firma elettronica o digitale con tale modalità.

Tutte le comunicazioni tra le Amministrazioni provinciali e la scrivente Direzione Generale Agricoltura avvengono tramite PEC.

La documentazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validità.

5.2 Quando e dove

Le domande di contributo devono essere spedite con raccomandata A/R o presentate direttamente alla sede dell'Amministrazione provinciale di riferimento (ossia quella ove è fissata la sede legale) entro il termine perentorio di 45 giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'atto di approvazione del presente bando. In caso di invio tramite raccomandata, farà fede la data di spedizione presente sul timbro postale.

6. COME VENGONO VALUTATE LE DOMANDE

6.1 Procedure istruttorie

L'Amministrazione provinciale di riferimento provvede alla ricezione e protocollazione delle istanze cartacee e comunica al beneficiario, entro i successivi 30 giorni dalla chiusura del bando, il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.

A tal fine le Amministrazioni provinciali di riferimento inviano a Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, entro 15 giorni dalla chiusura del bando, la lista dei progetti pervenuti.

Gli uffici regionali competenti, a seguito del ricevimento da parte delle Province degli elenchi delle domande pervenute, assegnano un codice alfanumerico univoco a ciascun intervento, costituito da un numero progressivo seguito dalle sigle di identificazione della misura (*nel caso specifico della misura 2.2 il*

codice è AI) e dall'anno di riferimento della domanda:/AI/.....e lo trasmettono alle relative Province di riferimento.

Le domande che presentano **irregolarità** considerate **non sanabili** sono respinte e vengono archiviate d'ufficio; tale decisione viene comunicata dalla Provincia al beneficiario entro 20 giorni dal deposito della domanda di finanziamento.

Le irregolarità considerate non sanabili sono:

- l'invio fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di riferimento;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- l'investimento ammissibile inferiore a 3.000 € ;
- la mancanza dei requisiti soggettivi di partecipazione al bando;
- la localizzazione dell'intervento al di fuori del territorio regionale.

Per le istanze che non presentano irregolarità insanabili, l'Amministrazione provinciale provvede a svolgere l'**istruttoria** attraverso:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni definite nel presente bando;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- la verifica dell'ammissibilità delle spese previste;
- la coerenza rispetto alle finalità e agli interventi ammissibili previsti dal bando.

La verifica di ammissibilità e l'istruttoria tecnica sono svolte dall'Amministrazione provinciale sulla base della griglia di valutazione predisposta dalle strutture competenti della Regione Lombardia.

L'Amministrazione provinciale si riserva di richiedere, ai sensi dell'art.6 della L. 241/90 e s.m.i., eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda, da far prevenire nei tempi utili per l'istruttoria, pena la decadenza dell'istanza di contributo. L'Amministrazione provinciale potrà chiedere l'effettuazione di un sopralluogo presso il soggetto proponente.

L'Amministrazione provinciale provvederà all'assegnazione del punteggio di merito a ciascuna istanza ammessa sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE		
Descrizione		Valore
Partecipazione finanziaria del soggetto	> 60% del costo totale dell'intervento	5
Miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza del lavoro	I risultati attesi del progetto riguardano il miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza del lavoro	9
	I risultati attesi del progetto non riguardano il miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza del lavoro	0
Miglioramento igiene e qualità prodotto	I risultati attesi del progetto riguardano il miglioramento dell'igiene e della qualità del prodotto	10
	I risultati attesi del progetto non riguardano il miglioramento dell'igiene e della qualità del prodotto	0
Mantenimento occupazionale	Il progetto permette il mantenimento dell'occupazione	6
	Il progetto non favorisce il mantenimento dell'occupazione	0
MASSIMO PUNTEGGIO OTTENIBILE		30

6.2 Approvazione graduatoria

Entro i 45 giorni successivi alla data di chiusura del bando, le Amministrazioni provinciali trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura – U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo – le griglie di valutazione compilate e sottoscritte, relative a ciascuna istanza valutata e l'elenco dei progetti ritenuti ammissibili con i seguenti dati:

- codice identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- sede legale del beneficiario;
- punteggio;
- spesa preventivata per la realizzazione dell'intervento;
- spesa ammessa;
- contributo pubblico richiesto;
- contributo pubblico ammesso;
- eventuale cofinanziamento da parte del soggetto proponente.

Entro lo stesso termine, gli uffici provinciali comunicano agli interessati e alla Direzione Generale Agricoltura – U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo, gli eventuali progetti non ritenuti ammissibili, esplicitandone la motivazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco dei progetti ammissibili, gli uffici regionali competenti provvedono a redigere la graduatoria sulla base dei punteggi assegnati dalle Amministrazioni provinciali. Saranno ammessi a finanziamento gli interventi a partire dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. In caso di parità, sarà data priorità agli interventi presentati dagli operatori più giovani. Nel caso di progetti presentati da operatori associati, la domanda viene inserita in graduatoria sulla base della data di nascita del socio più giovane.

La graduatoria, approvata con decreto del dirigente competente, resta in vigore per 12 mesi a partire dalla data della sua pubblicazione. Essa comprende l'elenco degli interventi finanziati e delle domande ammesse ma non finanziabili in relazione alle risorse disponibili. Queste ultime potranno essere in seguito finanziate nei termini di validità della graduatoria e nel limite delle eventuali risorse rese disponibili per effetto della rinuncia e/o decadenza di progetti già finanziati, ovvero di nuovi finanziamenti o riallocazione di fondi per le singole misure.

La graduatoria approvata e l'elenco dei progetti non ammessi (a seguito di giudizio negativo emerso dall'istruttoria) verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nonché sul portale regionale della Programmazione Comunitaria www.regione.lombardia.it indicando per ciascun soggetto ammesso:

- Codice identificativo regionale;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- sede legale del beneficiario;
- punteggio;
- spesa preventivata per la realizzazione dell'intervento;
- spesa ammessa;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo ammesso.

7. COME VIENE COMUNICATA L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, la Direzione Generale Agricoltura – U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo, tramite raccomandata A/R o PEC, provvede a comunicare l'esito della stessa agli interessati.

8. COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO

L'intervento può ritenersi concluso qualora il livello di realizzazione, pari almeno al 50% della spesa ammessa, consenta comunque il raggiungimento degli obiettivi preposti.

Il beneficiario invia alla Provincia la comunicazione di fine lavori e contestualmente richiede l'erogazione del saldo e di verifica finale/collaudato. La comunicazione da parte del beneficiario deve avvenire entro 30 giorni successivi (effettivi) alla data di fine effettiva dell'intervento. La richiesta dovrà essere presentata obbligatoriamente adottando il modello Allegato D "Comunicazione di conclusione del progetto e richiesta di saldo", unitamente al "Quadro economico finale" (Allegato D1), alla relazione finale ("Allegato D2") - se pertinente - e alla documentazione di seguito specificata relativa a tutte le spese sostenute.

La documentazione da allegare è la seguente:

- a) documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute, costituita da copie delle fatture quietanzate o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente alle fatture, con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione
- b) documentazione necessaria ad accertare l'effettivo esborso finanziario ossia:
 - copia del bonifico (eseguito presso la propria banca o a mezzo home banking), e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
 - copia della Ri.ba, e copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto pagamento;
 - fotocopia dell'assegno circolare non trasferibile emesso dall'istituto di credito prescelto e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno;
 - fotocopia dell'assegno di conto corrente non trasferibile emesso dall'istituto di credito prescelto e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno;
- c) qualora pertinenti con la tipologia e gli obiettivi dell'intervento:
 - computo metrico analitico consuntivo redatto dal Direttore dei Lavori vistato per congruità dal responsabile del procedimento;
 - dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, a firma del Direttore dei Lavori;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto delegato concernente la richiesta, concernenti le autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari.

La documentazione relativa ai giustificativi di spesa, corredata da un elenco delle spese sostenute, va consegnata agli uffici provinciali di riferimento anche in formato elettronico (Cd ecc..). Si fa presente che tutti i giustificativi di spesa dovranno necessariamente essere intestati al soggetto proponente nonché unico responsabile dell'attuazione dell'intervento e beneficiario del contributo. Documentazione e certificazioni, in originale o copia conforme, devono essere in corso di validità.

Ai fini di una corretta rendicontazione il pagamento delle singole fatture/documenti contabili equivalenti deve avvenire secondo le modalità previste alla lettera d) del successivo paragrafo 12 "Obblighi e vincoli del beneficiario" e al paragrafo 8 del presente bando.

Il contributo, richiesto dai beneficiari alle Amministrazioni provinciali di riferimento, viene erogato dai competenti uffici regionali in un'unica soluzione, contestualmente alla comunicazione, da parte del beneficiario, di fine progetto presentata attraverso apposito format (Allegato D).

Gli atti di liquidazione sono erogati dagli uffici regionali competenti di norma entro 30 giorni successivi al ricevimento da parte degli uffici Provinciali competenti della documentazione necessaria (paragrafo 8.1).

8.1 Verifica delle richieste di liquidazione del contributo

L'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati dal beneficiario deve essere valutata in funzione del raggiungimento degli obiettivi preposti. Tale spesa deve essere supportata dai giustificativi di spesa e di pagamento precedentemente indicati.

Le spese devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari tra il 1 gennaio 2014 e i 30 giorni successivi alla data di chiusura del progetto (ossia all'interno dell'arco di tempo consentito per presentare all'Amministrazione provinciale la comunicazione di fine lavori e richiedere il saldo); le fatture (o gli altri documenti di valore probatorio equivalente) dovranno però essere emesse prima della data di chiusura del progetto stesso (considerando le eventuali proroghe autorizzate). Per poter richiedere il contributo a valere su spese sostenute antecedentemente alla pubblicazione del bando, è necessario che le stesse si riferiscano a beni ancora funzionanti ed utilizzabili al momento della presentazione del progetto.

La **verifica finale**, cui è subordinata l'erogazione del saldo del contributo, è realizzata dall'Ufficio provinciale competente di norma entro 30 giorni dalla data di richiesta da parte del beneficiario e si articola in:

- una verifica **tecnico-amministrativa** su tutta la documentazione presentata a rendicontazione finalizzata ad accertare:
 - la regolarità della documentazione amministrativo-contabile presentata;
 - la tracciabilità bancaria dei pagamenti come definito al punto 12 del presente bando;
 - l'annullamento dei giustificativi con l'indicazione dell'importo imputabile al Programma;
 - il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- un **controllo in loco** presso il beneficiario finalizzato ad accertare:
 - la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento;
 - l'esistenza di un sistema di contabilizzazione separata delle entrate e delle uscite riferite all'intervento;
 - l'affissione dei cartelli o targhe permanenti;
 - l'utilizzo dei loghi e delle intestazioni del Programma su tutto il materiale relativo all'intervento finanziato;
 - il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale.

A seguito dei controlli effettuati, verranno redatte apposite checklist e verbali su modello predisposti dai competenti uffici regionali, firmati dagli incaricati del controllo e dal dirigente competente provinciali.

L'Amministrazione provinciale provvederà inoltre a trasmettere alla Direzione Generale Agricoltura – U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo la documentazione necessaria alla liquidazione del contributo:

- copia della richiesta di erogazione del saldo;

- checklist e verbale di collaudo, comprensivo dell'attestazione della regolarità della documentazione amministrativo-contabile, unitamente alle copie conformi delle fatture debitamente annullate.

La Provincia deve garantire la conservazione e la disponibilità in ogni momento, per gli eventuali controlli disposti da Regione Lombardia e dagli altri soggetti competenti, di tutta la documentazione relativa a ciascuna istanza.

Si precisa infine che i controlli di primo livello sono svolti di regola in occasione della presentazione delle richieste di liquidazione come sopra specificato. Qualora tuttavia la dinamica di spesa del programma a livello regionale evidenzii il rischio di non raggiungimento dei target annuali di spesa che il Programma è obbligato a sostenere e a dichiarare alla Commissione Europea, per evitare eventuali tagli conseguenti al disimpegno automatico l'amministrazione regionale si riserva la possibilità di chiedere ai beneficiari di procedere a rendicontazione anche a prescindere dalla liquidazione del contributo. Le spese rendicontate saranno pertanto sottoposte alle procedure di controllo di I livello sopra descritte affinché possano essere inserite nella dichiarazione di spese da trasmettere al Responsabile della certificazione.

9. VARIANTI

Eventuali varianti tecniche, che rispettino comunque le finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo, potranno essere proposte all'Amministrazione provinciale da parte del soggetto destinatario del contributo nel corso dei primi 6 mesi previsti per la realizzazione dell'intervento calcolati a partire dalla data di inizio lavori. Scaduto tale termine non saranno più ammesse varianti. L'ammissibilità di dette varianti sarà accertata dall'Amministrazione provinciale che le valuterà condizionandone l'approvazione anche alla coerenza con gli obiettivi dell'intervento approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito. La Provincia ne comunica l'esito al richiedente entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento. Ove l'Amministrazione provinciale lo ritenga necessario può richiedere documentazione tecnica integrativa sulle varianti proposte.

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo intervento.

In ogni caso le varianti autorizzate non possono comportare:

- un incremento del contributo pubblico concesso (benché la spesa totale dell'intervento possa aumentare rispetto alla cifra ammessa in fase di istruttoria);
- una diminuzione della spesa totale, e conseguentemente del contributo concesso, oltre il 50% della cifra ammessa in fase di istruttoria o comunque tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi progettuali inizialmente dichiarati.

Comunque, pena la mancata erogazione dell'intero contributo, anche in presenza di varianti il livello minimo di realizzazione dovrà essere pari almeno al 50% della spesa ammessa e dovrà essere comunque tale da assicurare il rispetto degli obiettivi progettuali dichiarati.

L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale, potrà comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

Ferme restando le limitazioni sopra enunciate, eventuali varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso, con riferimento ad ogni singola voce di spesa prevista, sono ritenute ammissibili ed autorizzabili a consuntivo.

10. PROROGHE

Sarà possibile richiedere una sola proroga del termine per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a 3 mesi, purché i lavori abbiano avuto inizio nei tempi previsti.

La richiesta deve essere presentata all'Amministrazione provinciale 45 giorni prima della scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori e deve essere adeguatamente motivata.

Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati. La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione provinciale la quale provvederà di norma entro 30 giorni dalla richiesta del beneficiario.

11. RINUNCIA E DECADENZE

Il soggetto destinatario del contributo, con lettera raccomandata A/R, dovrà comunicare tempestivamente sia all'Amministrazione provinciale sia all'Amministrazione regionale la rinuncia ad iniziare o a portare a termine l'intervento, e contestualmente dovrà provvedere alla restituzione dell'eventuale contributo pubblico già ricevuto.

Il mancato rispetto del beneficiario dei termini e/o delle procedure previsti dal presente bando comporta la decadenza del contributo nonché l'obbligo di restituzione, da parte del destinatario, degli importi eventualmente già ricevuti, comprensivi delle eventuali maggiorazioni di legge previste. L'Amministrazione provinciale comunicherà al beneficiario e alla Regione, l'applicazione della decadenza del contributo. Qualora il beneficiario non ottemperi alla richiesta di restituzione nel termine di 60 giorni, si procederà all'esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. La rinuncia o la decadenza non comportano la restituzione del contributo esclusivamente nei casi in cui il mancato rispetto dei termini e delle procedure si verifichi per cause di forza maggiore dimostrate dal beneficiario del contributo, accertate dall'Amministrazione provinciale ed intervenute nel periodo previsto per la realizzazione del progetto.

Le cause di forza maggiore che consentono la rinuncia senza obbligo di restituzione delle somme percepite sono:

- il decesso del beneficiario;
- l'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per un periodo di almeno sei mesi per malattie o incidenti;
- le catastrofi naturali.

12. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) se non vi sono spese già sostenute precedentemente alla data di pubblicazione del bando, avviare il progetto entro 2 mesi dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo;
- b) inviare all'Amministrazione provinciale la comunicazione di inizio lavori entro 30 giorni dalla data di inizio lavori o entro 3 mesi dalla notifica di ammissione al contributo nel caso in cui l'inizio attività coincida con una spesa sostenuta precedentemente alla data di pubblicazione del bando; il beneficiario deve inoltre comunicare la fine lavori entro 30 giorni dalla conclusione del progetto;
- c) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture); da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
- d) documentare in fase di rendicontazione il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento tramite i documenti giustificativi indicati al paragrafo 8 del presente bando;
- e) garantire la conservazione, per i tre anni successivi alla conclusione del programma FEP, della documentazione afferente all'intervento finanziato e segnatamente dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative alle attività progettuali;
- f) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione provinciale, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, l'Amministrazione regionale e i servizi nazionali e comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- g) assicurare la copertura con mezzi propri dell'eventuale differenza tra il contributo richiesto e quello effettivamente concesso;
- h) assicurare la partecipazione finanziaria dichiarata;

- i) dare il proprio assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.30 del Reg. 498/07;
- j) prevedere la collocazione di una targa/cartellone nel luogo dell'intervento, sull'oggetto acquistato o sul natante con placca metallica ben visibile che riporti il logo dell'Unione europea, il riferimento al FEP Fondo Europeo per la Pesca e la frase "Investiamo per un'attività di pesca sostenibile»;
- k) garantire l'apposizione di loghi e intestazioni del Programma FEP su tutto il materiale relativo all'intervento finanziato;
- l) garantire che tutte le misure di informazioni e pubblicità relative all'operazione riportino l'emblema dell'Unione europea e un riferimento al FEP "Fondo Europeo per la Pesca", come previsto all'art. 33 del Reg CE 498/2007;
- m) continuare a fare operare i pescherecci esclusivamente nelle acque interne;
- n) non richiedere una licenza di pesca al di fuori delle acque interne per l'imbarcazione oggetto di finanziamento;
- o) conservare il bene oggetto del finanziamento, anche se non più funzionante, per 5 anni a decorrere dalla data di verifica finale/collaudato.

La dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto del finanziamento pubblico è vietata per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di accertamento finale, salvo autorizzazione dell'Amministrazione regionale. Il mancato rispetto di tale vincolo di alienabilità e destinazione comporta la restituzione, in parte o per intero, del contributo pubblico ricevuto a titolo di finanziamento.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

13. REVOCHE

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- per realizzazioni inferiori al limite stabilito del 50% o comunque tali da non assicurare il rispetto degli obiettivi progettuali dichiarati (incluse eventuali varianti);
- in caso di varianti non autorizzate, se l'intervento non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale dell'intervento;
- per non raggiungimento, in fase di verifica finale, dei punteggi assegnati sulla base dei criteri di selezione;
- per la mancata realizzazione dell'intervento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
- per mancato rispetto dei vincoli di non alienabilità e destinazione.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

14. CONTROLLI

Controlli amministrativi, in sede in loco ed ex post, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati a cura degli Uffici provinciali/regionali competenti, nel rispetto della differenza di ruolo dell'istruttore della pratica e degli incaricati dei controlli, secondo le disposizioni procedurali generali previste dal Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione (PO FEP) approvato con Decreto direttoriale del MIPAAF n.13 del 21 aprile 2010 e nell'ambito delle previsioni del Manuale delle procedure dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione – Regione Lombardia.

15. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca
- Programma Operativo Nazionale
- Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione (PO FEP) approvato con Decreto direttoriale del MIPAAF n.13 del 21 aprile 2010
- Manuale delle procedure dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione approvato con decreto n. 12552 del 2 dicembre 2010 e revisionato con decreto n. 10053 del 5 novembre 2013
- Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale – LR 31 del 5 dicembre 2008 e s.m.i.
- Programma Regionale della Pesca e Acquacoltura 2012 – 2014, D.G.P. n. 4245 del 25 ottobre 2012

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente con sede in Palazzo Lombardia - 20124 Milano.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura – Palazzo Lombardia – 20124 Milano.

L'incaricato del trattamento è l'Amministrazione regionale, nella persona del dirigente competente.

MODULISTICA (scaricabile dal sito della Regione Lombardia)

Allegato B "Domanda di contributo"

Allegato B1 "Quadro economico degli investimenti"

Allegato B2 "Relazione tecnica"

Allegato C "Comunicazione di avvio attività"

Allegato D "Comunicazione di fine lavori e richiesta di saldo"

Allegato D1 "Quadro economico finale"

Allegato D2 "Relazione finale"

FLUSSO DELLA PROCEDURA

Pubblicazione del bando

Pubblicazione del bando sul BURL, sul sito internet www.agricoltura.regione.lombardia.it e sul portale regionale della Programmazione Comunitaria all'indirizzo www.regione.lombardia.it

Presentazione della domanda

La domanda deve essere consegnata sia in cartaceo sia in formato elettronico (CD ecc), alla Provincia sul cui territorio ha sede legale l'impresa richiedente:

- Le domande devono essere spedite con raccomandata A/R o presentate direttamente alla sede provinciale di riferimento;
- la domanda deve essere inviata entro il termine perentorio di 45 giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BURL.

Istruttoria provinciale

Entro 45 giorni successivi alla data di chiusura del bando le Province trasmettono alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo, le griglie di valutazioni compilate e sottoscritte, relative a ciascuna istanza valutata e l'elenco dei progetti ritenuti ammissibili e non ammissibili.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco dei progetti, gli uffici regionali provvedono a stilare la graduatoria sulla base dei punteggi assegnati dalle Province.

Pubblicazione graduatoria

La graduatoria delle domande ammesse al finanziamento e l'elenco delle domande non ammesse vengono pubblicati sul BURL e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.

Comunicazione dell'esito al richiedente

La Regione Lombardia D.G. Agricoltura U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, tramite raccomandata A/R, o PEC provvede a comunicare l'esito della stessa agli interessati.

Tempo di realizzazione progetto

L'inizio lavori deve avvenire entro 2 mesi dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo. I progetti dovranno essere terminati e rendicontati entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo.

Domanda di pagamento

Il beneficiario ammesso al finanziamento richiederà la liquidazione del contributo entro i 30 giorni successivi alla data di conclusione del progetto e deve inoltrare alla Provincia domanda di pagamento corredata da:

- documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute;
- documentazione necessaria ad accertare l'effettivo esborso finanziario.

Verifica e controllo in loco

Verifica da parte della Provincia del rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti, entro 30 giorni dalla richiesta del beneficiario.

Liquidazione del contributo

La DGA redige il decreto di liquidazione in base al verbale di collaudo trasmesso dalle Amministrazioni Provinciali.



Spett. Provincia di
.....
via.....

<p>FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013 Reg. CE n° 1198/2006 – art. 33 Asse n. 2 - Misura 2.2 "Pesca nelle acque interne"</p> <p><u>ALLEGATO B - Domanda di Contributo</u> Resa ai sensi ai sensi degli art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000</p> <p>Intervento (indicare il titolo dell'intervento)</p>
--

Il sottoscritto nato a il
 C.F..... P.IVA..... Telefono
 Fax..... Email..... in qualità di
 rappresentante legale/soggetto delegato (o autorizzato) dell' (scegliere una delle due opzioni):

- operatore del settore singolo denominato.....
- gruppo di operatori associati denominato.....

PRESENTA DOMANDA

per la concessione dei benefici previsti dal Regolamento CE n. 1198/2006 a favore dell'intervento.....
 (indicare il titolo dell'intervento in oggetto) in Provincia di..... per una spesa totale pari a €..... (inserire il costo totale del intervento al netto di IVA) e di seguito fornisce le necessarie informazioni.

DATI GENERALI SOGGETTO PROPONENTE

Nominativo del soggetto proponente

 Sede legale
 Via, frazione, località..... C.A.P.....
 Telefono.....fax.....email.....
 Indirizzo Pec (se presente).....

ISTITUTO BANCARIO DEL SOGGETTO PROPONENTE

Istituto di credito.....
 Agenzia o filiale.....
 Via e numero o casella postale.....
 Numero di conto
 COD. IBAN

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL' INTERVENTO

Gli investimenti previsti dall'intervento sono finalizzati a: *(indicare una o più finalità)*:

- Miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
- Miglioramento dell'igiene e della qualità del prodotto
- Mantenimento occupazionale

Gli investimenti prevedono anche la riduzione degli impatti negativi sull'ambiente o miglioramento di quelli positivi sullo stesso:

- SI
- NO

L'intervento avrà durata di mesi.....(max 12)

PIANO FINANZIARIO DEL INTERVENTO :

Costo totale dell'intervento al netto (spesa ammissibile)€
Contributo pubblico richiesto€
Quota a carico del proponente€

Il sottoscritto..... inoltre con la presente

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando per la presentazione della domanda in oggetto ivi compresa licenza di pesca professionale in corso di validità;
- di esercitare la propria attività nel territorio regionale lombardo
- di impegnarsi a non richiedere una licenza di pesca professionale al di fuori delle acque interne per il periodo oggetto di finanziamento
- in caso di domanda presentata da operatori associati, che tutti i singoli componenti siano in possesso della licenza di pesca professionale in corso di validità
- di non avere debiti o carichi pendenti nell'ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)
- di non essere soggetto a procedure concorsuali e di amministrazione controllata
- nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, di applicare il CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro
- nel caso in cui l'impresa utilizzi pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne, che quest'ultimi non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia
- di realizzare l'intervento di cui alla presente domanda nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (qualora pertinenti) e dei tempi previsti dal bando;
- che le eventuali spese per attrezzature dichiarate nel quadro economico degli investimenti (Allegato B1) fanno riferimento a beni durevoli e non comportano alcun aumento dello sforzo di pesca o riduzione della selettività delle creature

- di non avere beneficiato per le medesime spese di altre agevolazioni disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali e regionali e di non proporre in futuro istanze in tale senso, essendo edotto del divieto di cumulo di cui all'art. 54 del Reg. (CE) 1198/2006;
- che per gli interventi previsti nel presente investimento non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- di impegnarsi a non vendere, né cedere, né comunque distogliere dal previsto impiego i beni e le attrezzature o altre strumentazioni oggetto del finanziamento per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di accertamento finale, salvo preventiva autorizzazione, obbligandosi, in caso contrario, a restituire tutti i contributi pubblici erogati;
- di impegnarsi a restituire i contributi indebitamente percepiti in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione, nei tempi e nei modi previsti, delle attività deliberate sulla base dell'intervento approvato con l'atto di concessione;
- di impegnarsi a garantire la conservazione, per i tre anni successivi alla conclusione del programma FEP, della documentazione afferente all'intervento finanziato e segnatamente dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative alle attività progettuali;
- di impegnarsi a consentire gli opportuni controlli ai funzionari incaricati dalle Amministrazioni competenti a livello regionale, nazionale e comunitario;
- di adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità così come previsti dalle norme comunitarie (art 33 Reg. CE 498/2007) e dal bando (paragrafo 12 "Obblighi del beneficiario");
- di garantire la partecipazione finanziaria dichiarata;
- di assumersi la responsabilità della veridicità e conformità di tutte le informazioni, dichiarazioni e dati riportati in domanda e negli allegati;
- di dare l'assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/07;
- di essere a conoscenza e di accettare, integralmente e senza riserva, i contenuti descritti nel bando.

ALLEGA IN CARTACEO E SU SUPPORTO INFORMATICO

(indicare i documenti allegati; i primi 3 sono sempre obbligatori)

- quadro economico degli investimenti (Allegato B1);
- relazione tecnica (Allegato B2);
- copia della carta di identità del legale rappresentante, soggetto delegato/autorizzato a presentare il progetto
- autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio al N. e di non essere in stato fallimentare
- autocertificazione di esenzione dall'iscrizione della Camera di Commercio e di non essere in stato fallimentare
- qualora il soggetto proponente abbia personale dipendente, autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del medesimo personale
- copia atto costitutivo e statuto ed estratto libro soci (qualora pertinenti)
- eventuale atto di delega/autorizzazione nel caso di soggetto delegato/autorizzato (qualora pertinente);
- progetto definitivo o esecutivo completo di tutta la documentazione prevista dal bando (qualora pertinente);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto delegato concernente la richiesta delle autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento
- 3 preventivi/computi metrici estimativi delle costruzioni in conformità al quadro economico degli investimenti, planimetrie e piani di prospetto, sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto ad un ordine professionale (qualora pertinenti);

- nel caso in cui si preveda la sostituzione del motore, copia del libretto/certificato d'uso del medesimo dal quale si evinca la potenza e il numero di matricola del motore installato sull'imbarcazione

Il sottoscritto, ai sensi della D. Lgs. n.196/2003 dichiara anche di essere informato in merito al trattamento dei dati personali acquisiti, come da informativa allegata al bando.

Data

Firma del legale rappresentante/soggetto
delegato (o autorizzato)
dell'operatore singolo e o associato *

* allegare delega

_____ • _____


FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013

Reg.to (CE) n° 1198/2006 - art. 33

Asse n. 2 - Misura 2.2 "Pesca in acque interne"

ALLEGATO B1 - Quadro economico degli investimenti

TITOLO INTERVENTO: _____

DENOMINAZIONE OPERATORE SINGOLO/ASSOCIATO: _____

Tipologia di spesa	Dettaglio spesa*	Importo al netto di IVA
Attrezzature da pesca durevoli		€ -
Attrezzature per riparazione e manutenzione di imbarcazioni da pesca		€ -
Celle frigorifere e linee di congelamento mobili		
Centri di consegna del pesce		
Vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione/distribuzione del pesce vivo pescato		
Spese per la trasformazione e miglioramento di imbarcazioni da pesca (apparati propulsivi a motore inclusi)		
Spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e delle condizioni ambientali		€ -
	TOTALE	€ -

Contributo pubblico richiesto al programma

€ -	#DIV/0!
-----	---------

Quota a carico del soggetto proponente

	#DIV/0!
--	---------

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO (O AUTORIZZATO) dell'operatore singolo o associato

N.B. I campi in grigio si compilano automaticamente
**Indicare, su righe separate ed eventualmente aggiungendo quelle necessarie, il dettaglio delle voci di costo relative a ciascuna tipologia di spesa*



FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013
Reg. CE n° 1198/2006 – art. 33
Asse n. 2 - Misura 2.2 “Pesca nelle acque interne”

ALLEGATO B2 – Relazione tecnica

Intervento

(indicare il titolo dell'intervento)

1) Descrizione dell'intervento (lavori/acquisti)

2) Risultati attesi con riferimento al miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza del lavoro (se indicato nell'Allegato B Domanda di contributo)

3) Risultati attesi con riferimento al miglioramento dell'igiene e della qualità del prodotto (se indicato nell'Allegato B Domanda di contributo)

4) Risultati attesi con riferimento al mantenimento occupazionale (se indicato nell'Allegato B Domanda di contributo)

5) Risultati attesi con riferimento alla riduzione degli impatti negativo sull'ambiente o al miglioramento di quelli positivi sullo stesso (se indicato nell'Allegato B Domanda di contributo)

DATA _____

Firma dell'operatore singolo e o soggetto
delegato/autorizzato dagli operatori associati



Regione Lombardia

Spett. Provincia di
.....
via.....

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013
Reg. CE n° 1198/2006 – art. 33
Asse n. 2 - Misura 2.2 "Pesca nelle acque interne"

ALLEGATO C - Comunicazione di avvio attività
Resa ai sensi ai sensi degli art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

Intervento n. ____/AI/____

Il sottoscritto nato a il.....
C.F..... in qualità di rappresentante legale/soggetto delegato (o autorizzato)
dell'operatore singolo..... (indicare il denominativo) o associato
(indicare il denominativo), avendo beneficiato del contributo di € concesso ai sensi del
decreto n. del (indicare il provvedimento di concessione dell'aiuto) per la
realizzazione dell'intervento (indicare il titolo
dell'intervento in oggetto) nel Comune/i di Provincia/e

DICHIARA

- che le attività progettuali sono state avviate in data
- nel caso siano previsti solo acquisti, che il primo acquisto è avvenuto in data
- che, in caso di data di avvio antecedente alla pubblicazione del bando, le spese sostenute di cui si chiede il rimborso fanno riferimento a beni funzionanti ed utilizzabili al momento della presentazione del presente progetto

ALLEGA

(coerentemente con la tipologia di intervento)

- copia del contratto/fattura di acquisto;
- affidamento dell'incarico/contratto in caso di servizi/lavori.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei termini e/o delle procedure e degli obblighi previsti dal bando per la realizzazione dell'intervento comporta la decadenza del contributo concesso.

Data

Firma del legale rappresentante/soggetto delegato (o autorizzato)
dell'operatore singolo e o associato



Spett. Provincia di

.....

via.....

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013

Reg. CE n° 1198/2006 – art. 33

Asse n. 2 - Misura 2.2 "Pesca nelle acque interne"

ALLEGATO D – Comunicazione fine lavori e richiesta di saldo

Resa ai sensi ai sensi degli art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

Intervento n. ____/AI/____

Il sottoscritto nato a il..... C.F..... in qualità di rappresentante legale/soggetto delegato (o autorizzato) dell'operatore singolo..... (indicare il denominativo) o associato (indicare il denominativo), avendo beneficiato del contributo di € concesso ai sensi del decreto n. del (indicare il provvedimento di concessione dell'aiuto) per la realizzazione dell'intervento (indicare il titolo dell'intervento in oggetto) nella Provincia di.....

CHIEDE

1) la **liquidazione** dell' importo di €, mediante accredito sul conto corrente.....

2) che sia svolta la **verifica finale**, necessaria all'erogazione del suddetto contributo, come previsto dal bando e dalla normativa comunitaria.

A TAL FINE DICHIARA

- di aver concluso l'intervento in data..... nei tempi e modi previsti dal bando e nel rispetto delle autorizzazioni previste qualora necessarie;
- che il contributo richiesto è calcolato sulle spese effettivamente sostenute;
- che le spese di cui al punto precedente corrispondono a quelle riportate nei documenti giustificativi allegati in copia conforme e a quelle per le quali è stato concesso il finanziamento;
- che le attività progettuali svolte sono conformi a quanto previsto dall'intervento ammesso a contributo, e dalla variante approvata in data..... (eliminare se non pertinente ossia in assenza di varianti richieste e/o autorizzate), e sono tali da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo/obiettivi progettuali;
- di aver rispettato gli obblighi di informazione e pubblicità così come previsti dalle norme comunitarie (art. 33 Reg. CE 498/2007) e dal bando (paragrafo 12 "Obblighi del beneficiario");
- che l'investimento realizzato non ha comportato la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e che non è stato acquistato materiale usato;

- di impegnarsi a rispettare il vincolo di non alienazione e di destinazione d'uso per i cinque anni successivi alla data dell'accertamento finale;
- di accettare, nei tre anni successivi alla chiusura del programma come previsto dall'art 87 Reg. (CE) n. 1198/2006, le indagini tecniche ed i controlli che le Amministrazioni competenti riterranno opportuno effettuare, assicurando altresì il proprio supporto e la propria collaborazione;
- che gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente dichiarazione e sono tutti in corso di validità come previsto dal bando;
- di impegnarsi a garantire la conservazione, per i tre anni successivi alla conclusione del programma FEP, della documentazione afferente all'intervento finanziato e segnatamente dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative alle attività progettuali.

ALLEGA IN CARTACEO E SU SUPPORTO ELETTRONICO

(indicare i documenti allegati; i primi 5 sono obbligatori a prescindere dalla tipologia dell'intervento)

- copie conformi delle fatture quietanziate o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente, secondo le modalità specificate nel bando;
- documentazione attestante l'effettivo pagamento così come specificata nel bando (cfr. § 8)
- quadro economico finale (allegato D1);
- relazione finale (allegato D2)
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- dichiarazione di regolare esecuzione, a firma del Direttore dei Lavori (qualora pertinente);
- copia conforme delle autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari, se non consegnati unitamente alla domanda di ammissione al contributo (qualora pertinenti);
- computo metrico analitico consuntivo redatto dal Direttore dei Lavori, vistato per congruità dal responsabile del procedimento (qualora pertinente)
- nel caso in cui sia stata effettuata la sostituzione del motore, copia del libretto/certificato d'uso del medesimo dal quale si evinca la potenza e il numero di matricola del nuovo motore installato.

Data

Firma del legale
rappresentante/soggetto delegato (o autorizzato)
dell'operatore singolo e o associato

_____ . _____



FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013
Reg.to (CE) n° 1198/2006 - art. 33
Asse n. 2 - Misura 2.2 "Pesca nelle acque interne"
ALLEGATO D1 - Quadro economico finale

TITOLO INTERVENTO: _____
DENOMINAZIONE OPERATORE _____
SINGOLO/ASSOCIATO: _____

Contributo richiesto alla conclusione del progetto: _____ € 0,00

Informazioni ulteriori (se necessarie)

N.B. I campi in grigio si compilano automaticamente



Tabella riepilogativa delle spese rendicontate

Spesa ammissibile	Dettaglio spesa*	Importo ammesso in fase di approvazione progetto	DATI RELATIVI AI DOCUMENTI DI SPESA						DATI RELATIVI AI PAGAMENTI			
			Tipo di documento (es. fattura)	Estremi documento	Fornitore	Data documento	Importo imponibile	IVA	Modalità di pagamento (es. mandato)	Data pagamento**	Importo pagato***	Importo imputato al programma FEP****
Attrezzature durevoli per la pesca												
Attrezzature per riparazione e manutenzione delle imbarcazioni da pesca												
Celle frigorifere e linee di congelamento mobili												
Centri di consegna del pesce												
Vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione/distribuzione del pesce vivo pescato												
Spese per la trasformazione e miglioramento di imbarcazioni da pesca (apparecchi propulsivi a motore inclusi)												
Spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali												
Totale		€ -					€ -	€ -			€ -	€ -

% di realizzazione del progetto
 Quota a carico del soggetto proponente
 Contributo richiesto a saldo

#DIV/0!
€ -

Il sottoscritto _____ certifica che l'intervento è stato realizzato in rispetto dei regolamenti CE 1198/2006, 498/2007 e del bando pubblicato dalla Regione Lombardia nonché in conformità con le politiche comunitarie e nazionali, segnatamente in materia di ambiente, informazione e pubblicità.

DATA _____ FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO (O AUTORIZZATO) dell'operatore singolo o associato _____

N.B. I campi in grigio si compilano automaticamente

*indicare, su righe separate, il dettaglio delle voci di costo relative a ciascuna tipologia di spesa così come indicate nell'allegato "Quadro degli investimenti"

** in caso di bonifico inserire il codice identificativo CRO, in caso di assegno inserire la data di incasso come risulta dall'estratto conto, per le altre modalità di pagamento inserire la data di pagamento di cui all'estratto conto medesimo

*** inserire l'importo effettivamente quietanziato

****inserire, per ciascuna fattura, la quota imputabile al Programma, al netto dell'IVA



<p>FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013 Reg. CE n° 1198/2006 – art. 33 Asse n. 2 - Misura 2.2 "Pesca nelle acque interne"</p> <p>ALLEGATO D2 – Relazione finale Resa ai sensi ai sensi degli art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000</p> <p>Intervento n. ____/AI/____</p>

Dati identificativi dell'intervento

Titolo dell'intervento	
Comunicazione di ammissione a finanziamento (protocollo n... del...)	
Fine lavori	

1) SINTESI DELLE ATTIVITA'/LAVORI ESEGUITI

Fornire una breve descrizione (con riferimento a quanto indicato nella Relazione tecnica - Allegato B2 e alla domanda di contributo)

2) RISPETTO DEL CALENDARIO DELLE ATTIVITA' E DEL PREVENTIVO DEL PROGETTO

Indicare il motivo di eventuali scostamenti in termini di tempistica /costi rispetto a quanto dichiarato in fase di domanda di contributo

3) INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Fornire una breve descrizione delle azioni intraprese per dare visibilità al progetto, diffonderne i risultati (se pertinente). Adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal bando e dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento

DATA _____

Firma dell'operatore singolo e o soggetto
delegato/autorizzato dagli operatori associati

D.G. Commercio, turismo e terziario

D.d.u.o. 15 aprile 2014 - n. 3260

Approvazione del bando per l'innovazione del terziario (commercio, turismo e servizi) in attuazione della d.g.r. 1024 del 5 dicembre 2013

IL DIRIGENTE DELLA U.O. TERZIARIO

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale «Il Provvedimento Organizzativo 2013» del 29 aprile 2013, n. 87, con la quale la Giunta ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario;
- il decreto del Segretario Generale «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale - X legislatura» del 25 luglio 2013, n. 71110 con il quale sono state individuate le strutture organizzative delle Direzioni della Giunta regionale, relative competenze ed aree di attività;

Vista la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura (d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78) che prevede interventi a sostegno dello sviluppo armonico e integrato dei diversi comparti produttivi, anche attingendo all'ecosistema creativo, vocazione del territorio lombardo;

Visto l'«Accordo di Programma (A.d.P.) per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo 2010-2015 fra Regione Lombardia e Sistema Camerale. Relazione attività 2013 e Programma di azione 2014», approvato con d.g.r. 6 marzo 2014 n. X/1479;

Richiamata la d.g.r. n. 1024 del 5 dicembre 2013 «Bando per l'innovazione del terziario - approvazione criteri attuativi» ed in particolare l'allegato 1, con il quale sono stati approvati i criteri attuativi del bando per l'innovazione del terziario (commercio, turismo e servizi);

Dato atto che la d.g.r. n. 1024 del 5 dicembre 2013 prevede che la realizzazione del bando è affidata a Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore;

Visto il d.d.u.o. n. 11673 del 6 dicembre 2013 con cui è stata trasferita a Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore del bando, la quota parte regionale di dotazione finanziaria pari a € 1.105.000,00;

Richiamata la d.g.r. n. 1431 del 28 febbraio 2014 «Modifica delle deliberazioni, n. X/830 del 25 ottobre 2013, n. X/986 del 29 novembre 2013, n. X/1024 del 5 dicembre 2013 e n. X/1046 del 5 dicembre 2013» con cui è stato modificato il regime d'aiuto del bando in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti «de minimis», variandone la base giuridica nonché definizioni e requisiti ai fini dell'istruttoria a causa della modifica regolamentare sopravvenuta ed al fine di poter concedere eventuali finanziamenti anche successivamente al 30 giugno 2014;

Richiamata la d.g.r. n. 1526 del 20 marzo 2014 che approva la modifica della d.g.r. n. 1024 del 5 dicembre 2013 prevedendo l'adesione della Camera di Commercio di Lecco, rimodulando il cofinanziamento della Camera di Commercio di Monza e Brianza e confermando la dotazione finanziaria camerale pari a € 780.000,00;

Dato atto che la d.g.r. n. 1526 del 20 marzo 2014 prevede uno stanziamento di € 1.885.000,00 comprensivo dei costi di informatizzazione, istruttoria e valutazione fino ad un massimo del 3% della dotazione finanziaria complessiva regionale e camerale di cui:

- € 1.105.000,00 a carico di Regione Lombardia ripartiti a livello provinciale in addizionalità proporzionale alle risorse messe a disposizione dalle singole Camere di Commercio;
- € 780.000,00 a carico del Sistema Camerale;

Dato atto che con lettera prot. n. O1.2014.0003381 del 25 marzo 2014 Unioncamere Lombardia ha comunicato l'entità dei costi di informatizzazione, istruttoria e valutazione per € 56.550,00 pari al 3% della dotazione finanziaria iniziale determinando la dotazione finanziaria del bando al netto dei costi in € 1.828.450,00 così ripartita a livello provinciale:

PROVINCE	REGIONE LOMBARDBIA	CAMERE DI COMMERCIO	TOTALE
BRESCIA	137.400,00	97.000,00	234.400,00
CREMONA	41.300,00	29.100,00	70.400,00
LECCO	34.450,00	24.250,00	58.700,00
MILANO	549.600,00	388.000,00	937.600,00
MONZA E BRIANZA	171.700,00	121.250,00	292.950,00
VARESE	137.400,00	97.000,00	234.400,00
TOTALE	1.071.850,00	756.600,00	1.828.450,00

Richiamate le delibere di Giunta camerale:

- n. 109 del 29 novembre 2013 con cui Camera di Commercio di Brescia ha approvato il Bando per l'innovazione del terziario e ha destinato la quota di cofinanziamento di propria competenza;
- n. 98 del 12 dicembre 2013 con cui Camera di Commercio di Varese ha approvato il Bando per l'innovazione del terziario e ha destinato la quota di cofinanziamento di propria competenza;
- n. 30 del 10 marzo 2014 con cui Camera di Commercio di Monza e Brianza ha approvato il Bando per l'innovazione del terziario e ha destinato la quota di cofinanziamento di propria competenza;

Dato atto che:

- Camera di Commercio di Lecco invierà alla Giunta camerale del 7 aprile la deliberazione con cui approva la misura in oggetto e destina la quota di cofinanziamento di propria competenza;
- Camera di Commercio di Milano invierà alla Giunta camerale del 14 aprile la deliberazione con cui approva la misura in oggetto e destina la quota di cofinanziamento di propria competenza;
- Camera di Commercio di Cremona invierà alla Giunta camerale del 14 aprile la deliberazione con cui approva la misura in oggetto e destina la quota di cofinanziamento di propria competenza;

Ritenuto di dare attuazione ai provvedimenti citati approvando il Bando per l'innovazione del terziario (commercio, turismo e servizi), di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Dato atto che:

- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:
 - informi su qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa e del cumulo con altri regimi «de minimis»;
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
 - attesti di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) 659/1999;

Vista la legge regionale 8/2013 «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico» che stabilisce che «la Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno di esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco» (art. 4, comma 4);

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

DECRETA

1. Di approvare il bando per l'innovazione del terziario (commercio, turismo e servizi) di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di prevedere che il presente bando ed il relativo finanziamento siano attuati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

3. Di dare atto che la quota parte regionale della dotazione finanziaria del bando pari a € 1.105.000,00 a carico di Regione Lombardia è stata trasferita a Unioncamere Lombardia, soggetto gestore del bando, con d.d.u.o. n. 11673/2013.

4. Di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva a disposizione del bando al netto dei costi di informatizzazione, istruttoria e valutazione è pari a € 1.828.450,00.

5. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sui siti delle Camere di Commercio aderenti e sul sito www.commercio.regione.lombardia.it il presente provvedimento e il bando allegato.

Il dirigente della u.o. terziario
Antonella Prete

----- • -----

BANDO PER L'INNOVAZIONE DEL TERZIARIO (commercio, turismo e servizi)

Sommario

Sommario	2
1. Finalità	3
2. Ambiti di intervento	3
3. Soggetti beneficiari	3
4. Dotazione Finanziaria	4
5. Misure di intervento	5
6. Spese ammissibili al finanziamento	7
7. Importo del contributo	8
8. Regime di aiuto	9
9. Presentazione delle domande	10
10. Istruttoria e Valutazione delle domande	12
11. Assegnazione del contributo e realizzazione del progetto	13
12. Rendicontazione	14
13. Obblighi delle imprese beneficiarie	15
14. Comunicazioni	15
15. Timeline	16
16. Rinuncia e Revoca	16
17. Ispezioni e Controlli.....	17
18. Responsabile del procedimento	17
19. Informativa sul trattamento dei dati personali	17
Contatti.....	19
Appendice 1 - CODICI ATECO 2007 AMMISSIBILI	20

1. Finalità

Regione Lombardia e le Camere di Commercio di Brescia, Cremona, Lecco, Milano, Monza e Brianza, Varese (di seguito Camere di Commercio) nell'ambito degli impegni assunti in Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo (Asse 2 - Attrattività e competitività dei territori), intendono favorire i processi di innovazione delle imprese del terziario (commercio, turismo e servizi alle imprese).

L'obiettivo è quello di intervenire con azioni mirate di supporto all'innovazione per favorire una complessiva maggiore efficienza e competitività del sistema economico lombardo in vista di Expo 2015.

2. Ambiti di intervento

Il presente bando finanzia, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, lo sviluppo di progettualità innovative che prevedono l'adozione di servizi avanzati e qualificati da parte delle imprese del terziario, anche attraverso la valorizzazione dei prodotti offerti dalle nuove imprese, in uno o più dei seguenti ambiti di intervento descritti in dettaglio all'articolo 5:

1. Extended enterprise
2. Sistemi di pagamento elettronico
3. Impatto ambientale ed energetico

3. Soggetti beneficiari

I beneficiari sono le imprese e le reti di imprese con soggettività giuridica con sede legale e/o operativa nelle province di Brescia, Cremona, Lecco, Milano, Monza e Brianza e Varese che, dal momento della pubblicazione del bando fino alla liquidazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere micro, piccola o media impresa con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUUE L 124 del 20 maggio 2003) recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005)¹;
- b) essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio lombarda territorialmente competente;
- c) avere sede legale e/o operativa in una delle province sopra citate;
- d) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- e) avere assolto gli obblighi contributivi ai fini INPS/INAIL;
- f) non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
- g) non trovarsi in procedure concorsuali ai sensi del diritto fallimentare interno;
- h) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'articolo 10 L. 575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia);

¹Si veda la guida "La nuova definizione di PMI" della Direzione Generale per le imprese e l'industria della Commissione Europea, p. 14; sono comunque escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale.

- i) svolgere un'attività classificata con i codici ATECO 2007 (si fa riferimento al codice ATECO - attività principale indicato in visura) di cui alle divisioni all'appendice 1 al presente bando:
- o i settori individuati sono da considerarsi indicativi e non vincolanti; per le imprese sprovviste del codice ATECO indicato in allegato 1 l'effettiva appartenenza ai settori commercio, turismo e servizi sarà demandata al Nucleo di Valutazione di cui al successivo articolo 10 che dovrà tenere conto sia dell'oggetto sociale dell'attività di impresa, sia delle relative attività effettivamente svolte dall'impresa. Tali attività dovranno essere dettagliatamente documentate attraverso l'indicazione di almeno n. 3 clienti verso i quali sono state emesse fatture relative all'ultimo triennio e da cui è possibile desumere l'attività svolta verso clienti **che non siano in rapporto di collegamento o controllo** dell'impresa richiedente o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti²; per le imprese con meno di 18 mesi di attività alla data di pubblicazione del bando, è sufficiente indicare una fattura;
 - o sono in **ogni caso escluse** dalla possibilità di autocertificare un'attività diversa da quella del codice ATECO 2007 posseduto, le imprese di cui alle divisioni 49, 50, 51 e 52;
 - o i codici di attività ATECO 2007 che verranno considerati sono quelli risultanti dalla visura camerale al giorno della pubblicazione del bando.
Ogni modifica successiva non verrà presa in considerazione.

Saranno escluse le domande relative a progetti di investimento che abbiano già ricevuto contributi pubblici per le stesse spese esposte a valere sul presente bando. Non possono presentare domanda:

- A. le imprese della provincia di Milano assegnatarie dei contributi del bando "FARE IMPRESA DIGITALE - 2013", promosso da Camera di Commercio di Milano e Comune di Milano, per i medesimi programmi di investimento già finanziati;
- B. le imprese della provincia di Monza e Brianza assegnatarie dei contributi del bando "MIND THE #DIGITAL GAP - 2013" promosso da Camera di Commercio di Monza e Brianza, per i medesimi programmi di investimento già finanziati.

4. Dotazione Finanziaria

Le risorse complessivamente stanziare ammontano a **€ 1.885.000,00** di cui:

- **€ 1.105.000,00** a carico di Regione Lombardia e ripartiti a livello provinciale in addizionalità alle risorse messe a disposizione dalle singole Camere di Commercio;
- **€ 780.000,00** a carico delle Camere di Commercio, ripartiti per provincia.

Le risorse disponibili per le imprese, al netto dei costi vivi per la valutazione tecnica e la gestione telematica, sono pari a **€ 1.828.450,00** così ripartite:

²Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

PROVINCE	REGIONE LOMBARDIA	CAMERE COMMERCIO	DI	TOTALE
BRESCIA	137.400	97.000		234.400
CREMONA	41.300	29.100		70.400
LECCO	34.450	24.250		58.700
MILANO	549.600	388.000		937.600
MONZA E BRIANZA	171.700	121.250		292.950
VARESE	137.400	97.000		234.400
TOTALE	1.071.850	756.600		1.828.450

Regione Lombardia e le Camere di Commercio, con atti approvati da ciascun Ente, si riservano la facoltà di:

- riaprire i termini di scadenza in caso di non esaurimento delle risorse disponibili;
- rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti.

In caso di mancato esaurimento delle risorse stanziata per provincia:

- Regione Lombardia si riserva di utilizzare le risorse ancora disponibili sulle altre province;
- le Camere di Commercio rientrano in possesso della quota parte camerale residua stanziata.

5. Misure di intervento

Gli interventi devono essere finalizzati allo sviluppo di progetti di investimento innovativi per l'acquisto e l'implementazione di servizi, soluzioni e tecnologie in uno o più dei seguenti ambiti di intervento:

A. Extended enterprise

Soluzioni e sistemi digitali a supporto dei processi logistici e di filiera e a garanzia della tracciabilità ed originalità dei prodotti, quali:

- sistemi di collaborazione produttore/distributore/cliente mediante tecnologie innovative e sistemi di etichettatura RFID (Radio Frequency Identification);
- sistemi di tracciabilità della merce con particolare riguardo ai prodotti della filiera agroalimentare;
- provenance tags: informazioni sui prodotti tramite tecnologie NFC (near field communication);
- soluzioni digitali per la gestione dei magazzini.

Soluzioni e sistemi digitali innovativi per il punto vendita e la promozione di prodotti e servizi:

- sistemi di in-store mobility³, digital devices (tablet, totem) e dispositivi di interactive e digital signage⁴;
- vetrine interattive, espositori innovativi, interfacce, vetrofanie, totem e smart poster con tag NFC (near field communication);
- sistemi dinamici gestiti da software di fidelizzazione della clientela e di VIP treatment⁵;

³Tecnologie per migliorare il lato vendita mediante applicazioni per clienti e per store manager al fine di promuovere una migliore esperienza in-store.

⁴Strumenti e tecnologie per la comunicazione di prossimità sul punto vendita o in spazi pubblici aperti o all'interno di edifici.

- sistemi real-time marketplace last minute e di marketing di prossimità⁶;
- sistemi di data analytics per conoscere il comportamento dei clienti;
- sistemi di web marketing (campagne SEM - Search Engine Marketing -, pay per click, e-mail marketing, e-coupons ecc.), campagna advertising, mobile marketing e social media marketing;
- sistemi di analisi e gestione della reputazione online.

B. Sistemi di pagamento elettronico e "Mobile"

- soluzioni e sistemi digitali a supporto del processo di accettazione di un pagamento elettronico (Mobile POS, sistemi di lettura ottica, registratori di cassa su tablet, POS contactless);
- sistemi che abilitano l'utente a effettuare pagamenti di natura elettronica (contactless payment⁷, e-payment, e-wallet⁸) anche attraverso telefono cellulare (Mobile payment, Mobile wallet, NFC).

C. Impatto ambientale ed energetico

- adozione di sistemi di gestione dei flussi logistici per l'ottimizzazione dei percorsi e la riduzione di tempi, percorrenze, ed emissioni delle attività di consegna effettuate su gomma, anche attraverso l'implementazione di sistemi a supporto della logistica di ultimo miglio, con particolare attenzione alla gestione del trasporto merci di prodotti agroalimentari (ottimizzazione consegne e mantenimento della catena del freddo);
- introduzioni di cargo bike (biciclette da carico) per la consegna di merci;
- introduzione di sistemi per la riduzione della produzione di rifiuti e per il miglioramento del sistema di raccolta;
- implementazione di sistemi per il miglioramento della catena di approvvigionamento di prodotti utili allo svolgimento della attività dell'impresa (ad es. strumenti per la selezione e la scelta di fornitori di prossimità, sistemi di collaborazione per l'ottimizzazione delle attività di consegna dei prodotti, ecc.);
- introduzione di sistemi per la misurazione puntuale dei consumi energetici ed idrici (ad es. smart metering, ecc.) a fini di monitoraggio e controllo e per l'implementazione di azioni correttive volte al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti e delle strutture dell'impresa ed alla riduzione degli sprechi, anche tramite sistemi automatici (ad es. rilevazione anomalie di consumo e distacco carichi a distanza, identificazione perdite d'acqua, ecc.).

I progetti ammessi dovranno essere avviati **entro e non oltre 60 giorni** dalla data di assegnazione del contributo e **ultimati entro 12 mesi** dalla medesima data⁹.

⁵ Strumenti di analisi e profilazione della clientela e del comportamento d'acquisto.

⁶ Sistemi che sfruttano le tecnologie di comunicazione di tipo visuale e mobile per promuovere la vendita di prodotti e servizi.

⁷ Sistemi che permettono il pagamento mediante carte elettroniche a prossimità che funzionano a sfioramento e per le quali non è richiesta la lettura a contatto.

⁸ Così detto Borsellino elettronico ovvero strumenti che permettono di eseguire una transazione di pagamento in mobilità.

⁹ Per attestare la data di avvio del progetto si farà riferimento alla **data della prima fattura** relativa all'investimento previsto.

6. Spese ammissibili al finanziamento

Nella fase di presentazione del progetto devono essere compilate, nel modulo di presentazione della domanda, le diverse voci di spesa, indicando i contenuti e la destinazione delle stesse e allegando i relativi preventivi di spesa.

Ogni progetto presentato può prevedere più voci di spesa che potranno essere ammesse solo se **sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURL.**

Per essere ammessi al bando i progetti devono rispettare i livelli minimi di investimento specificati all'articolo 7 del presente bando. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento. Una spesa finale sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile superiore all'importo originariamente ammesso, non comporterà alcun aumento del contributo da liquidare.

Le imprese assegnatarie dei contributi dovranno dimostrare l'effettivo pagamento delle spese presentando le fatture quietanzate relativamente all'investimento ammesso come specificato al successivo articolo 12.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Le spese ammissibili non possono essere state oggetto di altre agevolazioni pubbliche.

Segue una lista delle spese ammissibili:

- A.1. Acquisto di connettività dedicata
- A.2. Acquisto di licenze software
- A.3. Acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e Software as a Service
- A.4. Acquisto di servizi di system integration applicativa
- A.5. Acquisto di servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali
- A.6. Acquisto di dispositivi e servizi per la creazione e l'uso di ambienti tridimensionali
- A.7. Acquisto di cargo bike nella misura di massimo 2 unità
- A.8. Acquisto di servizi e consulenze limitatamente alle finalità (progettuali per esempio l'audit energetico finalizzato all'introduzione di sistemi di smart metering) nel limite del 20% della somma delle voci di spesa comprese nelle categorie da A.1 a A.7
- A.9. Acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturali (hardware, networking, digitalizzazione, storage, potenza di calcolo, ecc.) nel limite del **30%** della somma delle voci di spesa comprese nelle categorie da A.1 a A.7

Requisiti rispetto alle spese ammissibili

Servizi

- Le spese per l'acquisizione dei servizi devono essere effettuate sulla base di contratti redatti in forma scritta.

Investimenti

- L'acquisto di dispositivi e servizi di connessione è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati e installati presso la sede per la quale è stato richiesto il contributo ovvero in altre aree, purché indispensabili e funzionali alla realizzazione e alle finalità del progetto. I beni acquistati per la realizzazione del progetto devono essere di nuova fabbricazione.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- adeguamenti ad obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- materiale di consumo e minuterie;
- acquisto e locazione di fabbricati;
- impianti e macchinari;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenza per la stesura e la presentazione della domanda;
- consulenze fornite da soci, che non possono fatturare come consulenti esterni;
- spese notarili ed oneri accessori;
- beni e servizi forniti da società controllate o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti¹⁰;
- locazione finanziaria o leasing;
- l'istallazione degli apparecchi da gioco d'azzardo lecito ivi comprese eventuali opere murarie che dovessero rendersi necessarie anche a seguito dell'adozione da parte di Regione Lombardia del regolamento accessi di cui all'articolo 4 c. 10 della LR 8/2013.

7. Importo del contributo

Il contributo:

- verrà erogato a fondo perduto e in un'unica soluzione;
- è da considerarsi al lordo della ritenuta d'acconto del 4%;
- verrà erogato a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, valutata la congruità con le spese di progetto presentate e ritenute ammissibili.

Segue la tabella con le specifiche relative all'intensità e limiti del contributo.

Intensità Contributo Concedibile	Minimo Investimento	Massimo Contributo
40%	€ 20.000	€ 25.000

¹⁰Si vedano per definizioni e criteri: l'art. 2359 del codice civile e la Guida alla nuova definizione di PMI della Commissione europea

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf

8. Regime di aiuto

L'iniziativa è attuata in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento anche al campo di applicazione di cui all'articolo 1 dello stesso Regolamento.

Per impresa beneficiaria dell'aiuto si intende l'impresa unica così come definita ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 1407/2013 ovvero l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In caso di acquisizioni, fusioni, scissioni per il calcolo della soglia «de minimis» si applicano i paragrafi 8 e 9 dell'articolo 3 del Regolamento 1407/13.

Sono escluse (articolo 1 del Regolamento 1407/2013) le:

- a) imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
- b) imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis»

non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 euro, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che si garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 euro e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

Ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 7, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento 1407/2013 le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

I massimali di cui all'articolo 3 paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente Regolamento.

Il contributo previsto è concesso in conformità al regime comunitario degli aiuti di Stato («de minimis»), ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, a questo proposito l'impresa, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, dovrà autocertificare ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 i contributi già ottenuti nell'ultimo triennio che incidano sul massimale di cui al suddetto regolamento comunitario nonché gli eventuali aiuti illegali ricevuti. Tali dichiarazioni potranno essere oggetto di controllo.

9. Presentazione delle domande

Ogni impresa può inoltrare **una sola domanda di contributo relativa alla sede legale o alla sede operativa, purché la sede per cui viene fatta domanda sia in una delle province ammissibili (Brescia, Cremona,**

Lecco, Milano, Monza e Brianza, Varese) e sia quella in cui viene effettuato l'investimento.

La domanda sarà conseguentemente presa in carico dalla Camera di Commercio competente territorialmente.

Non saranno considerate ammissibili più domande presentate da imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti¹¹.

In questi casi, sarà considerata ammissibile soltanto la prima domanda ricevuta in ordine cronologico.

Le domande potranno essere presentate:

a partire dalle **ore 12.00 del 20 maggio 2014**

fino alle **ore 16.00 del 26 giugno 2014**

Le imprese dovranno presentare la domanda di contributo esclusivamente in forma telematica, accedendo al portale www.bandimpreselombarde.it e compilando l'apposito Modulo di domanda.

Dopo aver concluso la compilazione del Modulo di domanda, per sottoscriverlo ed inviarlo, l'impresa potrà procedere tramite una delle seguenti modalità:

1. Firma digitale online

Dopo aver compilato il Modulo di domanda, l'impresa firma online e lo invia direttamente. Il sistema assegnerà automaticamente un numero ed una data di protocollo: si concluderà, così, la fase di presentazione della domanda.

2. Firma digitale offline

Dopo aver compilato il Modulo di domanda, l'impresa dovrà scaricare il modulo di domanda generato dal sistema sul proprio computer, firmarlo digitalmente (in modalità offline), accedere nuovamente al sistema, allegare il documento firmato e inviarlo. Anche in questo caso il sistema assegnerà automaticamente un numero ed una data di protocollo: si concluderà, così, la fase di presentazione della domanda.

Le istruzioni per la compilazione online della domanda saranno disponibili sui siti delle Camere di Commercio.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili.

¹¹Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Le Camere di Commercio competenti si riservano la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio dei documenti integrativi, entro e non oltre il termine perentorio di 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

10. Istruttoria e Valutazione delle domande

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata dalle singole Camere di Commercio e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal bando.

L'istruttoria e valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili sarà condotta da un apposito Nucleo di Valutazione che inoltre verificherà l'effettiva appartenenza al settore commercio, turismo e servizi per le imprese sprovviste del codice ATECO di cui all'allegato 1 (secondo quanto indicato all'articolo 3 del presente bando).

Il Nucleo di Valutazione composto da rappresentanti regionali e camerale, sarà nominato con apposito provvedimento di Regione Lombardia e sarà supportato da esperti del settore per l'attività di prevalutazione tecnica.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri sotto indicati:

CRITERI VALUTAZIONE¹²	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Grado di innovatività della proposta progettuale	25
2. Congruità e pertinenza dei costi, fattibilità e sostenibilità del progetto sotto il profilo economico-finanziario	25
3. Qualità, completezza e fattibilità tecnica del progetto	25
4. Incidenza del progetto sulla crescita della competitività e sullo sviluppo dell'impresa beneficiaria ¹³	25
Punteggio massimo	100
Punteggio minimo per essere ammessi alla graduatoria	70

Le sole domande che avranno totalizzato un punteggio minimo di 70 punti potranno accedere all'assegnazione delle seguenti premialità:

¹² Il punteggio per ognuno dei criteri sarà determinato dalla valutazione attribuita a parametri e indicatori richiesti all'impresa in sede di presentazione della domanda. Il Nucleo di Valutazione, prima di effettuare la valutazione dei progetti presentati, potrà stabilire, nel rispetto dei criteri sopra indicati, ulteriori subcriteri di valutazione o subcriteri di ponderazione tra i criteri di valutazione che consentano di esprimere un giudizio di maggior pertinenza sul progetto presentato.

¹³ Tutti i progetti dovranno indicare in sede di domanda indicatori adeguati che permettano di misurare i vantaggi conseguiti rispetto alla tipologia di investimento realizzata (aumento del fatturato, riduzione impatto ambientale, risparmio energetico, ecc.).

PREMIALITÀ	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Fornitore start up organizzata in forma societaria, iscritto al Registro Imprese da meno di 48 mesi alla data di pubblicazione del bando per una percentuale dell'investimento complessivo pari al 50%	2
2. Fornitore start up innovativa (società di capitale iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese da meno di 48 mesi alla data di pubblicazione del bando) per una percentuale dell'investimento complessivo pari al 50%	3

Le premialità possono essere cumulate. In caso di presenza di entrambe le premialità previste si procederà all'attribuzione automatica di 4 punti.

Le imprese beneficiarie della premialità previste non potranno presentare richieste di variazione dei fornitori nel periodo intercorrente tra l'avvenuta presentazione della domanda e la data di pubblicazione sul BURL della graduatoria definitiva.

Nel caso in cui, successivamente all'assegnazione del contributo, si verifichi la necessità di variare il fornitore start up prescelto, l'impresa beneficiaria dovrà comunicare entro 10 giorni alla Camera di Commercio competente la preventiva proposta di sostituzione del fornitore start up con un soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti.

A seguito di valutazione, la Camera di Commercio competente autorizzerà la sostituzione del fornitore start up. Non saranno rilasciate autorizzazioni a sanatoria. In caso di mancata sostituzione del fornitore start up dichiarato in sede di domanda, il contributo sarà revocato.

Saranno ritenuti ammissibili al contributo solamente i progetti che avranno totalizzato un punteggio minimo di 70 punti al netto delle premialità.

11. Assegnazione del contributo e realizzazione del progetto

Al termine della fase di valutazione di merito, il Nucleo di Valutazione redigerà la proposta di graduatoria finale, unica regionale e suddivisa territorialmente. La graduatoria, sulla base degli esiti istruttori e della proposta formulata dal Nucleo di Valutazione, sarà approvata con provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Terziario di Regione Lombardia.

L'approvazione della graduatoria delle proposte progettuali finanziabili avverrà entro 120 (centoventi) giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il provvedimento di approvazione sarà di seguito pubblicato sul BURL e sui siti internet istituzionali di Regione Lombardia e delle Camere di Commercio e i suoi esiti saranno comunicati ai soggetti interessati.

L'impresa ha 12 mesi dalla data di assegnazione del contributo per realizzare e concludere il progetto/intervento, che dovrà essere avviato **entro e non oltre 60 giorni** dalla medesima data.

L'avvio del progetto dovrà essere **comunicato** entro ulteriori 10 giorni (vale a dire **entro 70 giorni** dalla data di assegnazione del contributo) attraverso la piattaforma www.bandimpreselombarde.it caricando la prima fattura relativa ad una voce di spesa prevista dal progetto.

12. Rendicontazione

Le modalità per accedere alla procedura di rendicontazione saranno comunicate alle singole imprese dalle Camere di Commercio di competenza, successivamente all'assegnazione del contributo.

In fase di rendicontazione le spese presentate devono essere comprovate da fatture quietanziate da cui risulti chiaramente:

- l'oggetto della prestazione o fornitura;
- l'importo;
- i termini di consegna;
- le modalità di pagamento;
- la sua coerenza con le misure di intervento elencate all'articolo 5 del presente bando.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, articolo 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni).

Non sono ammessi:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- qualsiasi forma di autofatturazione.

L'impresa ha 60 giorni dalla conclusione del progetto/intervento per comunicare il completamento delle attività e presentare la relativa rendicontazione con modalità on-line attraverso www.bandimpreselombarde.it. A tal fine l'impresa dovrà allegare:

- a) la relazione tecnica della realizzazione del progetto sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) le fatture quietanzate.

In questa fase è prevista, fra l'altro, l'autocertificazione del legale rappresentante o di altro soggetto con potere di firma attestante la validità dei costi sostenuti e la loro coerenza con il progetto/intervento presentato.

Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute, le Camere di Commercio erogano il contributo entro 60 giorni dalla data di rendicontazione¹⁴.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive (IVA esclusa) pari almeno al 70% delle spese dichiarate in fase di domanda. **In caso di spese rendicontate tra il 70% e il 99,99% di quando dichiarato in fase di domanda, il contributo sarà rideterminato proporzionalmente.**

Qualora il costo rendicontato risultasse inferiore al 70% del totale delle spese dichiarate, il contributo sarà revocato.

13. Obblighi delle imprese beneficiarie

Le aziende beneficiarie sono obbligate, a pena di decadenza del contributo:

1. al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
2. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
3. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
4. ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando;
5. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate;
6. a segnalare entro 10 giorni lavorativi e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali modifiche relative alle spese e ogni altra eventuale variazione rispetto a quanto indicato in domanda;
7. a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
8. ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
9. ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo.

14. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate all'indirizzo di posta certificata specificato nella domanda.

Tutte le comunicazioni di carattere ordinario e interlocutorio saranno inviate all'indirizzo di posta semplice specificato nella domanda.

¹⁴ Qualora in fase di rendicontazione, la Camera di Commercio competente accerti tramite il DURC un'inadempienza contributiva, la stessa dovrà trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e versarlo agli Enti previdenziali e assicurativi (D.L. 69/2013 art. 31 comma 8 bis).

15. Timeline

20 MAGGIO 2014 ore 12.00	Apertura presentazione delle domande
26 GIUGNO 2014 ore 16.00	Chiusura presentazione delle domande
Entro 120 giorni dalla chiusura della presentazione delle domande	Approvazione delle graduatorie e pubblicazione del decreto regionale di assegnazione dei contributi
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di assegnazione dei contributi	Avvio del progetto
Entro 70 giorni dalla pubblicazione del decreto di assegnazione dei contributi	Comunicazione di avvio del progetto (apposita dichiarazione + primo titolo di spesa)
Entro 12 mesi dall'assegnazione del contributo	Chiusura del progetto
Entro 60 giorni dalla data di fine progetto	Presentazione della rendicontazione
Entro 60 giorni dalla rendicontazione	Verifica della documentazione ed erogazione del contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute

16. Rinuncia e Revoca

La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del contributo e deve essere comunicata alla Camera di Commercio competente con il seguente oggetto: "Bando Innovazione del terziario - Rinuncia" ai seguenti indirizzi di posta certificata:

- Camera di Commercio di Brescia: incentivi@bs.legalmail.camcom.it
- Camera di Commercio di Cremona: cciaa@cr.legalmail.camcom.it
- Camera di Commercio di Lecco: servizialeimpres@lc.legalmail.camcom.it
- Camera di Commercio di Milano: protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it
- Camera di Commercio di Monza e Brianza: protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it
- Camera di Commercio di Varese: protocollo.va@va.legalmail.camcom.it

Alla mail dovrà essere allegata una comunicazione di rinuncia al contributo firmata dal legale rappresentante dell'impresa e accompagnata dalla copia del documento di identità del medesimo, in corso di validità.

Il contributo verrà revocato in caso di:

- mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel presente bando o degli impegni assunti con la presentazione della domanda, in particolare qualora non sia stata rispettata la puntuale e completa esecuzione del progetto approvato;
- mancata comunicazione dell'avvio del progetto, della conclusione del progetto ovvero presentazione della rendicontazione nei tempi previsti dal bando;
- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo;
- realizzazione del progetto in misura inferiore al 70% delle spese dichiarate in fase di domanda;
- cessione, alienazione o distrazione dei beni agevolati, nei due anni successivi alla data di erogazione del contributo.

17. Ispezioni e Controlli

Le Camere di Commercio e Regione Lombardia possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario sui programmi e sulle spese oggetto di intervento. Tali controlli, svolti da funzionari delle Camere di Commercio e di Regione Lombardia, sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva fruizione dei servizi oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- i documenti dichiarati (fatture, contratti, ecc.).

18. Responsabile del procedimento

I responsabili del procedimento sono:

- per Regione Lombardia: Antonella Prete - Dirigente della Unità Organizzativa Terziario;
- per la Camera di Commercio di Brescia: Angela Rossi - Ufficio incentivi alle imprese;
- per la Camera di Commercio di Cremona: Maria Grazia Cappelli - Segretario Generale;
- per la Camera di Commercio di Lecco: Rossella Pulsoni - Segretario Generale;
- per la Camera di Commercio di Milano: Roberto Calugi - Dirigente Area Competitività delle imprese;
- per la Camera di Commercio di Monza e Brianza: Monica Mauri - Dirigente dell'area sviluppo dell'impresa e armonizzazione del mercato;
- per la Camera di Commercio di Varese: Pietro La Placa - Dirigente dell'Area Sviluppo d'Impresa e Regolazione di Mercato.

19. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, titolari del trattamento dei dati sono:

- le Camere di Commercio competenti nella persona dei Segretari Generali - loro sedi;
- la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro-tempore - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Responsabili del trattamento dei dati sono:

- per le Camere di Commercio: i Segretari Generali;
- per la Regione Lombardia: il Direttore Generale della Direzione Commercio, Turismo e Terziario.

Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del diritto al beneficio.

I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc.

Contatti

Per informazioni relative **al contenuto** del bando:

ENTI	Email	Telefono
REGIONE LOMBARDIA	innovazioneterziario@regione.lombardia.it indicando nell'oggetto della richiesta la Camera di Commercio di competenza della domanda di contributo	02.6765.6804 02.6765.5269 Ore 9.00 – 12.30
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	promozione@bs.camcom.it.	030.3725.236 030.3725.357
CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA	innovazione@cr.camcom.it	0372.490259 0372.490361
CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO	servizialeimpres@lc.camcom.it	0341.292232 0341.292282
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	contributialeimpres@mi.camcom.it	02.8515.5673 02.8515.4513
CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA	sviluppoimpresa@mb.camcom.it	039.2807455 039.2807442 039.2807504
CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	reteinnovazione@va.camcom.it	0332.295.363

Appendice 1 - CODICI ATECO 2007 AMMISSIBILI

- **45, 46, 47**

- **49**
Soltanto i codici:
 - 49.2 Trasporto ferroviario di merci
 - 49.20 Trasporto ferroviario di merci
 - 49.20.0 Trasporto ferroviario di merci
 - 49.20.00 Trasporto ferroviario di merci
 - 49.41 Trasporto di merci su strada
 - 49.41.0 Trasporto di merci su strada
 - 49.41.00 Trasporto di merci su strada

- **50**
Soltanto i codici:
 - 50.2 Trasporto marittimo e costiero di merci
 - 50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci
 - 50.20.0 Trasporto marittimo e costiero di merci
 - 50.20.00 Trasporto marittimo e costiero di merci
 - 50.4 Trasporto di merci per vie d'acqua interne
 - 50.40 Trasporto di merci per vie d'acqua interne
 - 50.40.0 Trasporto di merci per vie d'acqua interne
 - 50.40.00 Trasporto di merci per vie d'acqua interne

- **51**
Soltanto i codici:
 - 51.2 Trasporto aereo di merci
 - 51.21.0 Trasporto aereo di merci
 - 51.21.00 Trasporto aereo di merci

- **52**
Soltanto i codici:
 - 52.1 Magazzinaggio e custodia
 - 52.10 Magazzinaggio e custodia
 - 52.21.1 Gestione di infrastrutture ferroviarie
 - 52.21.10 Gestione di infrastrutture ferroviarie
 - 52.21.2 Gestione di strade, ponti, gallerie
 - 52.21.20 Gestione di strade, ponti, gallerie
 - 52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
 - 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
 - 52.21.5 Gestione di parcheggi e autorimesse
 - 52.21.50 Gestione di parcheggi e autorimesse
 - 52.21.9 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
 - 52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
 - 52.22 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
 - 52.22.0 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
 - 52.23 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

- 52.23.0 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
- 52.23.00 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
- 52.24 Movimentazione merci
- 52.24.1 Movimento merci relativo a trasporti aerei
- 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei
- 52.24.2 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
- 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
- 52.24.3 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
- 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
- 52.24.4 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
- 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
- 52.29 Altre attività di supporto connesse ai trasporti
- 52.29.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
- 52.29.2 Intermediari dei trasporti, servizi logistici
- 52.29.21 Intermediari dei trasporti
- 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

– **53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 79**

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

D.d.s. 10 aprile 2014 - n. 3118
Schema di domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi del regolamento regionale 11 febbraio 2014, n. 1

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge regionale 3 giugno 2003 - n. 6 «Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti»;

Visto il regolamento regionale 11 febbraio 2014 - n. 1 «Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003 n. 6, che nello specifico prevede:

- art. 2, c. 2: la possibilità di presentare domanda di iscrizione nell'Elenco anche in forma di Federazione di associazioni,
- art. 3, c. 1: ai fini dell'iscrizione nell'Elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti devono presentare domanda alla competente Direzione generale della Giunta regionale,
- art. 3, c. 1: lo schema di domanda è appositamente predisposto dalla competente Direzione generale e pubblicato sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia;

Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dal richiamato regolamento regionale 1/2014 e di approvare gli schemi di domanda per la presentazione delle istanze di iscrizione nell'Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, sia in forma singola che in forma di Federazione di Associazioni;

Visti gli allegati A «Domanda di iscrizione all'Elenco Regionale» e B «Domanda di iscrizione all'Elenco Regionale (Federazione di associazioni)» parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare:

- la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 Aprile 2013 avente ad oggetto «Il Provvedimento Organizzativo 2013» che, nell'allegato A, definisce gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;
- il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 Luglio 2013 recante «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale - X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze della Struttura Tutela dei consumatori;

DECRETA

1. Di approvare gli allegati A «Domanda di iscrizione all'Elenco Regionale» e B «Domanda di iscrizione all'Elenco Regionale (Federazione di associazioni)», parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di disporre la pubblicazione degli schemi di domanda di cui al punto 1) sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia all'indirizzo www.commercio.regione.lombardia.it.

Il dirigente della struttura
Roberto Lambicchi

— • —

Domanda di Iscrizione all'Elenco Regionale

Schema domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti (rif. Regolamento regionale 11 febbraio 2014, n. 1)

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale
Commercio, Turismo e Terziario
Struttura Tutela dei consumatori

P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Oggetto: Domanda di iscrizione nell'Elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, ai sensi della l.r. 6/2003.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a. _____ prov. _____ il _____ residente a _____
_____ prov. _____ piazza/via _____, n. _____ cap. _____
C.F. n. _____

in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione dei consumatori e degli utenti

_____ con sede legale in _____ prov. _____ piazza/via _____
_____ cap _____ tel. _____ fax. _____ mail _____
_____ pec. _____
C.F. n. _____ partita IVA n. _____

DOMANDA

in nome e per conto della succitata Associazione, che possiede i requisiti previsti, l'iscrizione nell'Elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, ai sensi della l.r. 6/2003.

A tal fine allega la documentazione prevista dall'art. 3 del regolamento regionale 11 febbraio 2014, n. 1.

Cordiali saluti.

Data _____

(Il Legale Rappresentante)

Allegati alla domanda:

- 1) copia conforme all'originale dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione regionale; in caso di articolazione regionale di associazione di livello nazionale, copia conforme all'originale dello statuto dell'associazione nazionale unitamente alla copia conforme dell'atto costitutivo dell'articolazione regionale e alla dichiarazione confermata dal legale rappresentante regionale nazionale, da cui risultino gli organi sociali, le loro funzioni, nonché la struttura organizzativa a livello regionale;
- 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti:
 - la rappresentatività regionale, come indicato alla lettera g) dell'art. 2 del regolamento regionale n. 1/2014,
 - l'esclusività e la continuità dell'attività di tutela dei consumatori e degli utenti svolta sul territorio nei precedenti due anni;
 - la tenuta dell'elenco regionale degli iscritti aggiornato al 31 dicembre di ogni anno articolato per province;
 - l'indicazione del totale delle quote versate dagli iscritti, suddivisi per la loro eventuale categoria;
 - di aver approvato il bilancio annuale regionale delle entrate e delle uscite o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, un rendiconto economico regionale, regolarmente approvati dagli organi statutari;
 - che l'associazione non svolge attività di cui all'art. 2, c. 1, lett. i) del regolamento regionale n. 1/2014,
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, c. 1, lett. h del regolamento regionale n. 1/2014,
- 4) relazione che documenti l'attività svolta sul territorio nei precedenti due anni

Provincia	n° iscritti	Indicazione delle sedi operative presenti (indirizzo, nr. tel e fax, e-mail, ...)	enti della pubblica amministrazione con i quali sono stipulati accordi (1)
TOTALE			

(1) Dato da indicare in riferimento al requisito di rappresentatività di cui all'art. 2, c.1, lett. g paragr. 4 del regolamento: "sedi operative in almeno sette Province"

- NUMERO TOTALE DI ISCRITTI IN LOMBARDIA (rif. art. 1, c. 2 del regolamento) _____: **(obbligatoria)**

3) IN RIFERIMENTO ALL'ESCLUSIVITÀ E CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ (art. 2, c. 1, lett. c), d) e l) del regolamento):

- l'associazione ha come scopo esclusivo, attestato dallo statuto, la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro; **(obbligatoria)**
- l'associazione svolge l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti con continuità, in ambito regionale, da almeno due anni; **(obbligatoria)**
- l'associazione ha un sito internet regionale o una sezione del sito nazionale dedicata all'attività dell'associazione regionale: _____ **(l'opzione è alternativa, ma l'indirizzo va indicato in entrambi i casi)**

4) IN RIFERIMENTO ALL'ELENCO REGIONALE DEGLI ISCRITTI (art. 2, c.1, lett. e) del regolamento) **entrambe obbligatorie**

- l'associazione provvede alla tenuta dell'elenco regionale degli iscritti aggiornato al 31 dicembre di ogni anno e articolato per province;
- le quote versate dagli iscritti nell'anno _____ sono: **(obbligatoria)**

Categoria (1)	Quota associativa unitaria	Numero iscritti	Totale quote
TOTALE			

(1)Prevedere più righe per la categoria convenzionati

5) IN RIFERIMENTO AL BILANCIO/RENDICONTO (art. 2, c. 1, lett. f) del regolamento) - barrare l'informazione corretta **opzioni alternative**

- l'organo statutario dell'associazione definito dallo statuto ha regolarmente approvato in data _____ il bilancio annuale regionale delle entrate e delle uscite riferito all'anno _____;
- l'organo statutario dell'associazione definito dallo statuto ha regolarmente approvato in data _____ il rendiconto economico regionale delle entrate e delle uscite riferito all'anno _____;

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

6) IN RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ DI PROMOZIONE O PUBBLICITÀ COMMERCIALE (art. 2, c. 1, lett. i) del regolamento) - prima obbligatoria, la seconda e terza alternativa

- l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha interessi con imprese di produzione, di distribuzione e con attività professionali e si impegna a mantenere tali preclusioni,
- l'associazione non ha ricevuto contributi da imprese o associazioni di imprese nè ha stipulato accordi o convenzioni
- l'associazione ha ricevuto i seguenti contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato i seguenti accordi o convenzioni

Soggetto erogatore	Importo € (1)	Causale	Fonte

(1)Indicare 0 se la collaborazione non ha dato luogo a erogazioni finanziarie

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

(Il Legale Rappresentante)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

_____ • _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 _____ prov. _____ il _____ residente a _____ prov. _____
 via _____ n. _____ cap _____ tel. _____ fax _____
 email _____ codice fiscale _____

in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione dei consumatori e degli utenti

con sede legale in _____ prov. _____ piazza/via _____
 _____ cap _____ tel. _____ fax. _____ mail _____
 _____ pec. _____ C.F.n. _____
 partita IVA n. _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)

DICHIARO

in riferimento all'art. 2, c. 1, lett. h, del regolamento regionale 11 febbraio 2014, n. 1, di non aver subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione e di non aver rivestito fino a un anno prima della costituzione dell'associazione, qualifica di imprenditore o di amministratore in imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, attive nei settori in cui opera l'associazione.

Luogo e data _____

(Il Legale Rappresentante)

_____ . _____

ALLEGATO 4

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE
ai sensi degli art. 1, c. 2 e art. 4, c. 1 del regolamento regionale n. 1/2014

ASSOCIAZIONE

ANNO

ELEMENTI INFORMATIVI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA A TUTELA DEI CONSUMATORI E UTENTI (1)

(1) In caso di nuova iscrizione le informazioni al presente schema vanno fornite con riferimento al biennio precedente la data di presentazione della domanda. Per le domande di mantenimento in elenco le associazioni devono fornire le informazioni relativamente all'anno precedente a quello per il quale si chiede la conferma nell'elenco.

Ambiti (da contrassegnare almeno un campo)

telecomunicazioni

trasporti e turismo

servizi bancari e finanziari

servizi assicurativi

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

- servizi postali*
- utenze (gas, energia elettrica, acqua)*
- pubblica amministrazione (servizi sociali, multe , tasse...)*
- contratti relativi a servizi e beni di consumo (compravendita anche on line, garanzia, recesso ...)*
- servizi alla salute*
- alimentazione*
- altro (specificare)*

Tipologia

Attività di informazione (<i>sportello, telefonica, on line....</i>)
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Attività di assistenza e consulenza
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Attività stragiudiziale (<i>conciliazione paritetica, reclami, ADR,</i>)
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Attività di comunicazione, formazione e orientamento per i consumatori (<i>studi e ricerche, pubblicazioni, seminari, convegni, eventi,</i>)
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Attività giudiziale (<i>azioni di classe, ricorsi, costituzione di parte civile,.....</i>)
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Accordi, protocolli di intesa, altre forme di partecipazione negli organi consultivi di pubbliche amministrazioni o gestori di servizi pubblici

.....
.....
.....
.....

Altro (max 500 parole):

.....
.....
.....
.....

NOTA: Le informazioni fornite con il presente modello possono essere accompagnate da ogni altra documentazione atta a comprovare l'esclusività e la continuità dell'attività di tutela dei consumatori e degli utenti.

(Il Legale Rappresentante)

_____ • _____

**Domanda di Iscrizione all'Elenco Regionale (Federazione di associazioni)
Schema domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale
delle associazioni dei consumatori e degli utenti
(rif. Regolamento regionale 11 febbraio 2014, n. 1)**

**Alla Regione Lombardia
Direzione Generale
Commercio, Turismo e Terziario
Struttura Tutela dei consumatori**

**P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano**

Oggetto: Domanda di iscrizione nell'Elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, ai sensi della l.r. 6/2003.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a. _____
prov. _____ il _____ residente a _____
prov. _____ piazza/via _____, n. _____ cap. _____ C.F. n. _____

in qualità di Legale Rappresentante della Federazione di associazioni dei consumatori e degli utenti

con sede legale in _____ prov. _____ piazza/via _____
cap _____

tel. _____ fax. _____ mail _____ pec. _____

C.F. n. _____ partita IVA n. _____
costituita dalle seguenti Associazioni dei consumatori _____

DOMANDA

in nome e per conto della succitata Associazione, che possiede i requisiti previsti, l'iscrizione nell'Elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, ai sensi della l.r. 6/2003.

A tal fine allega la documentazione prevista dall'art. 3 del regolamento regionale 11 febbraio 2014, n. 1.

Cordiali saluti.

Data _____

(Il Legale Rappresentante)

Allegati alla domanda:

- 1) copia conforme all'originale dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione federale regionale;
- 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti:
 - la rappresentatività regionale, come indicato alla lettera g) dell'art. 2 del regolamento regionale n. 1/2014,
 - l'esclusività e la continuità dell'attività di tutela dei consumatori e degli utenti svolta sul territorio nei precedenti due anni;
 - la tenuta dell'elenco regionale degli iscritti aggiornato al 31 dicembre di ogni anno articolato per province;
 - l'indicazione del totale delle quote versate dagli iscritti, suddivisi per la loro eventuale categoria;
 - di aver approvato il bilancio annuale regionale delle entrate e delle uscite o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, un rendiconto economico regionale, regolarmente approvati dagli organi statutari;
 - che l'associazione federale non svolge attività di cui all'art. 2, c. 1, lett. i) del regolamento regionale n. 1/2014;
 - che tutte le associazioni federate possiedono i requisiti previsti dall'art. 2, c. 1, con esclusione della lettera g) del regolamento regionale n. 1/2014;
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, c. 1, lett. h del regolamento regionale n. 1/2014;
- 4) relazione che documenti l'attività svolta sul territorio nei precedenti due anni dall'associazione federale

6) IN RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ DI PROMOZIONE O PUBBLICITÀ COMMERCIALE (art. 2, c. 1, lett. i) del regolamento) - **prima obbligatoria, la seconda e terza alternativa**

- l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha interessi con imprese di produzione, di distribuzione e con attività professionali e si impegna a mantenere tali preclusioni,
- l'associazione non ha ricevuto contributi da imprese o associazioni di imprese nè ha stipulato accordi o convenzioni
- l'associazione ha ricevuto i seguenti contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato i seguenti accordi o convenzioni

Soggetto erogatore	Importo € (1)	Causale	Fonte

(1) Indicare 0 se la collaborazione non ha dato luogo a erogazioni finanziarie

7) IN RIFERIMENTO ALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE (art. 2, c. 2 del regolamento)

Le Associazioni dei consumatori federate _____

_____ possiedono i requisiti previsti dall'art. 2, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), h), i), l) del regolamento.

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

(Il Legale Rappresentante)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ prov. _____ il _____ residente a _____ prov. _____
via _____ n. _____ cap _____ tel. _____ fax _____
email _____ codice fiscale _____

in qualità di Legale Rappresentante della Federazione di associazioni dei consumatori e degli utenti

con sede legale in _____
_____ cap _____ prov. _____ piazza/via _____
tel. _____ fax. _____ mail _____
pec. _____
C.F.n. _____ partita IVA n. _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)

DICHIARO

in riferimento all'art. 2, c. 1, lett. h, del regolamento regionale 11 febbraio 2014, n. 1, di non aver subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione e di non aver rivestito fino a un anno prima della costituzione dell'associazione, qualifica di imprenditore o di amministratore in imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, attive nei settori in cui opera l'associazione.

Luogo e data _____

(Il Legale Rappresentante)

_____ . _____

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014

Attività stragiudiziale (*conciliazione paritetica, reclami, ADR,*)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Attività di comunicazione, formazione e orientamento per i consumatori (*studi e ricerche, pubblicazioni, seminari, convegni, eventi,*)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Attività giudiziale (*azioni di classe, ricorsi, costituzione di parte civile,*)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Accordi, protocolli di intesa, altre forme di partecipazione negli organi consultivi di pubbliche amministrazioni o gestori di servizi pubblici

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Altro (*max 500 parole*):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOTA: Le informazioni fornite con il presente modello possono essere accompagnate da ogni altra documentazione atta a comprovare l'esclusività e la continuità dell'attività di tutela dei consumatori e degli utenti.

(Il Legale Rappresentante)